XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	Pag.	3
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e		
interni (I)	»	9
Giustizia (II)	»	19
Affari esteri e comunitari (III)	»	29
Difesa (IV)	»	36
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	37
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	51
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	52
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	57
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	80
Lavoro pubblico e privato (XI)	»	91
Affari sociali (XII)	»	107
Agricoltura (XIII)	»	112
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	117
Commissione parlamentare per la semplificazione	»	126

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	Pag.	129	
Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza	o o		
E ASSISTENZA SOCIALE	»	131	
Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività il- lecite connesse al ciclo dei rifiuti	»	159	
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI			
REGIONALI	»	160	
INDICE GENERALE	»	161	

3

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

DL 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa. C. 3097 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 gennaio 2010. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Edmondo CIRIELLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga, e il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa.

C. 3097 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 gennaio 2010.

Augusto DI STANISLAO (IdV), ritiene che non si possa intervenire compiutamente nella discussione sul decreto-legge in oggetto senza che il Governo fornisca alle Commissioni un quadro esaustivo dell'attuale stato delle missioni internazionali. In mancanza di tale quadro, infatti, il dibattito rischierebbe di trasformarsi in un rito privo di contenuti sostanziali in cui vengono esaminate periodicamente le stesse disposizioni, impedendo al Parlamento, e soprattutto alle opposizioni, di dare il proprio contributo ai fini della realizzazione di una posizione unitaria sulle missioni da parte di tutte le forze politiche.

Federica MOGHERINI REBESANI (PD) formula alcune osservazioni in merito al provvedimento in oggetto, evidenziandone i principali profili problematici. Innanzitutto, ricorda che la copertura finanziaria del provvedimento in esame è realizzata per 750 milioni di euro a valere sulle risorse destinate alle missioni internazionali e per circa 54 milioni di euro mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun ministero per gli importi indicati nell'allegato 1 del decreto-legge in esame. In proposito, sottolinea come il suo gruppo, nel corso delle comunicazioni rese dai ministri degli esteri e della difesa davanti alle Commissioni riunite III e IV di Camera e Senato, avesse segnalato che 750 milioni di euro non sarebbero risultati sufficienti alla copertura del primo semestre dell'anno 2010 e che, più in generale, si sarebbe dovuto provvedere a finanziare l'intero anno. Poiché peraltro era stato presentato un ordine del giorno che invitava il Governo a costituire un apposito Fondo missioni internazionali per la copertura degli oneri relativi anche al secondo semestre, auspica che al più presto l'Esecutivo dia seguito al predetto atto d'indirizzo.

In secondo luogo svolge alcune considerazioni in merito alle variazioni della presenza militare nei principali teatri operativi rispetto all'anno 2009. Per quanto riguarda il Libano, rileva con soddisfazione che, come auspicato dal proprio gruppo, la riduzione della presenza militare italiana risulta alquanto contenuta ed è ascrivibile al cambio del comando del contingente internazionale che dall'Italia passerà alla Spagna. Nel sottolineare, invece, come la riduzione della presenza italiana in Kosovo sia particolarmente consistente, si chiede in quale misura ciò corrisponda agli interessi nazionali. Nel rammentare, infatti, come nella relazione presentata lo scorso giugno dal Governo in ordine allo stato delle missioni internazionali, fosse stata segnalata la necessità di mantenere una robusta presenza in Kosovo del contingente internazionale, chiede al Governo che cosa sia cambiato nel frattempo in quel teatro operativo da giustificare una riduzione di circa 500 unità. Inoltre, per quanto concerne l'Afghanistan, nel rilevare come la presenza di militari italiani registri un aumento di circa 170 unità rispetto al 2009 - che rappresenta un'anticipazione delle ulteriori 1000 unità previste su base annua chiede al Governo di far conoscere le ragioni per le quali si sia deciso di concentrare la massima parte del citato aumento nel secondo semestre del 2010. Nel rilevare altresì con soddisfazione che non sono state ridotte le risorse destinate alla cooperazione nei vari teatri operativi, auspica che possa essere compiuto uno sforzo per aumentare quelle destinate

all'Afghanistan, considerato che i prossimi due anni saranno decisivi per la stabilizzazione di quel Paese. Da ultimo chiede al Governo di confermare l'impegno assunto dal Ministro Frattini durante le citate comunicazioni del 10 dicembre scorso di riferire alle Commissioni riunite Esteri e Difesa in merito agli orientamenti che l'Esecutivo intende assumere in vista della Conferenza internazionale sul futuro dell'Afghanistan, che si terrà a Londra il prossimo 28 gennaio, affinché maggioranza e opposizione possano svolgere in proposito un lavoro comune.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, in merito ai chiarimenti richiesti dal relatore per la IV Commissione nella precedente seduta, conferma che in relazione alle missioni Active Endeavour e Atalanta l'aumento di personale rispetto all'ultimo provvedimento di proroga delle missioni è legato alla turnazione delle unità navali dei diversi Stati partecipanti alle missioni. In particolare, con riguardo alla missione Active Endeavour, le unità di personale indicate nella relazione tecnica corrispondono alla consistenza complessiva del personale in relazione all'impiego di quattro unità navali per il periodo previsto per ciascuna, a fronte dell'impiego di una sola unità navale nel bimestre novembre-dicembre 2009.

Conferma, altresì, che in relazione alla missione UNAMID, l'aumento di personale rispetto all'ultimo provvedimento di proroga delle missioni è legato alla necessità di effettuare il trasporto aereo di personale ed equipaggiamenti per lo schieramento dei contingenti militari stranieri che non ha potuto aver luogo nel 2009 per motivi tecnici legati al rilascio dei visti d'ingresso necessari per l'invio dei militari nella zona delle operazioni.

Con riferimento alle riserve di posti di cui all'articolo 9, comma 1, evidenzia che la disposizione di cui al primo periodo del citato comma è intesa a prevedere tali riserve nei concorsi per il reclutamento degli ufficiali e dei marescialli delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, a favore del coniuge e dei figli superstiti,

ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado, qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate deceduto in servizio e per causa di servizio. L'individuazione dei soggetti beneficiari della riserva è in linea con le disposizioni vigenti che prevedono misure a favore delle vittime del terrorismo e delle vittime del dovere. Per i congiunti (coniuge, figli superstiti, genitori o fratelli conviventi e a carico, qualora unici superstiti) degli appartenenti alle Forze di polizia, in quanto vittime del dovere ai sensi dell'articolo 1, comma 563, della legge 23 dicembre 2005. n. 266, è prevista l'assunzione per chiamata diretta per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto ministeri fino all'ottavo livello retributivo (ora, area terza) di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998 n. 407. Concordando con quanto rilevato dal relatore ritiene che, al fine di non ingenerare dubbi nell'applicazione, la disposizione potrebbe essere integrata inserendo, dopo le parole « del personale delle Forze armate », le seguenti: «, compresa l'Arma dei carabinieri, ». Per quanto concerne il secondo periodo del citato comma 1 dell'articolo 9 la disposizione è intesa a estendere a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado, qualora unici superstiti, del personale delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, la riserva dei posti di cui al primo periodo limitatamente ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normale e speciale dell'Arma dei carabinieri. La disposizione è in linea con la previsione di cui all'articolo 1, quinto comma, della legge 20 dicembre 1966, n. 1116, che limita la riserva a favore degli orfani del personale dell'Arma dei carabinieri ai soli concorsi per l'assunzione del personale della Polizia di Stato con qualifiche corrispondenti agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. Le disposizioni vigenti in materia di reclutamento del personale delle Forze di polizia di qualifica corrispondente ai marescialli dell'Arma dei carabinieri non prevedono riserve di posti a favore dei congiunti superstiti dei cara-

binieri, né di altre Forze di polizia diverse da quella che bandisce il concorso. Nel precisare che la quota di riserva di cui al comma 1 è unica per tutte le categorie di beneficiari previste dalle disposizioni in parola, segnala la possibilità di introdurre eventuali modifiche al comma in esame.

Con riferimento all'articolo 9, comma 2, conferma che la disposizione relativa al Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia, così come tutte le disposizioni di legge e di regolamento approvate prima della deliberazione definitiva del codice e del testo unico da parte del Consiglio dei Ministri, sarà inserita nel codice dell'ordinamento militare.

Riguardo all'articolo 9, comma 4, fa presente che la disposizione è volta ad introdurre nei riguardi del personale militare investito di responsabilità di comando tutele sul piano dell'applicazione della legge penale nei casi in cui, nel corso di missioni internazionali, sia potuto incorrere in violazioni colpose di norme in materia di tutela dell'ambiente e di sicurezza del lavoro. La soluzione normativa in questione, elaborata sulla scorta di contributi tecnici forniti dall'Avvocatura generale dello Stato, è necessaria al fine di consentire ai comandanti militari di poter armonizzare l'applicazione della vigente normativa in materia di tutela dell'ambiente e della salute e sicurezza del lavoro con l'assolvimento delle preminenti esigenze poste dall'espletamento delle attività operative o addestrative svolte in condizioni del tutto eccezionali. Le attività del personale militare si caratterizzano per la loro peculiarità che non trova riscontro rispetto ai normali modelli di riferimento; si avverte quindi l'esigenza che il giudice possa tener conto di tale specificità in occasione della valutazione della condotta del citato personale. La previsione introduce peculiari parametri di valutazione della condotta dei comandanti, quali le competenze, i mezzi e le risorse delle quali lo stesso personale poteva effettivamente disporre, da rapportare ai compiti e ai doveri specifici ad esso affidati in ragione della specificità del suo ufficio e del suo

status. Ciò stante, il giudizio di responsabilità dovrà tener conto delle limitazioni oggettive e contingenti che possono impedire il puntuale adempimento di alcuni obblighi giuridicamente rilevanti. In tale prospettiva, la disposizione, al tempo stesso necessaria e ragionevole, pare armonizzarsi pienamente nell'ordinamento e costituisce una particolare espressione del principio di inesigibilità della condotta.

Passa quindi all'esame delle ulteriori richieste di chiarimento formulate nel corso della seduta odierna dai deputati Mogherini Rebesani e Di Stanislao.

In merito alle osservazione della deputata Mogherini Rebesani, con riferimento alle variazioni della presenza militare nei principali teatri operativi, nel ricordare come in Afghanistan, nella prima fase del processo elettorale, la medesima presenza si fosse attestata in circa 1.795 unità, fa presente, che entro giugno 2010, si dovrebbe realizzare una presenza media di 3.300 uomini e che l'incremento di tale presenza sarà più marcato nella seconda parte dell'anno a partire dai mesi in cui si verificherà un miglioramento delle condizioni climatiche.

Passando al teatro balcanico, ricorda che al vertice di Bruxelles dell'11 giugno scorso si sono gettate le basi per il passaggio della missione KFOR in Kosovo alla fase della cosiddetta deterrence presence, con un progressivo e graduale aggiustamento dell'impegno militare a seguito di scadenze prepianificate, definite Gate. Il contributo nazionale, che si attestava a fine 2009 su circa 1.700 militari, a seguito del Gate 1, sarà riconfigurato, già con il presente decreto, a circa 1.400 unità. Dopo un periodo che va da 4 a 8 mesi, verrà attuato il Gate 2 che prevede, per il contingente nazionale, una riduzione sino a circa 650 unità. Infine, dopo un ulteriore periodo che va da 4 a 8 mesi verrà attuato il Gate 3 che prevede una riduzione del contingente nazionale a circa 540 militari. I Gate 2 e 3 potranno essere messi in atto al completamento degli obiettivi prefissati per il Gate precedente e, comunque, sulla base di una valutazione della situazione in atto. Inoltre, precisa che la progressiva

riduzione delle forze in Kosovo è il risultato di un'analisi elaborata e concordata congiuntamente in ambito alleato, i cui passi verranno comunque attuati previa verifica delle condizioni sul campo.

Sempre nel teatro balcanico, per quanto riguarda la Bosnia, l'operazione Althea, guidata dall'Unione europea, ha ormai praticamente esaurito i propri compiti e il Consiglio dell'Unione europea ha deciso di rimodulare la missione, attribuendole finalità meramente addestrative a favore delle Forze armate bosniache. In seguito alla cessione del Comando della missione, avvenuta nel dicembre scorso, il contingente italiano è stato riconfigurato su circa 250 unità.

Per quanto riguarda il Libano, nel ricordare come l'Italia abbia dato fino ad oggi un contributo rilevante alla missione UNIFIL, fa presente che tale contributo ad oggi consta di 2.100 unità circa. Alla fine di gennaio l'Italia cederà il comando della missione alla Spagna e, in tale ottica, avvierà da febbraio un processo di razionalizzazione del proprio impegno. Si tratta di un fisiologico ridimensionamento delle forze presenti in quel teatro, dell'ordine di qualche centinaio di militari, dovuto al cambio di comando e che quindi non costituirà un indebolimento del contingente italiano dispiegato sul terreno, che manterrà pertanto inalterate le proprie capacità operative. Per il futuro un'ulteriore diminuzione della presenza non sarà possibile se non quando saranno individuati altri Paesi in grado di assicurare il proprio contributo alla missione al posto di quello italiano. Sul fronte marittimo della missione, va ricordato che, come da accordi intercorsi, il nostro Paese assicura il comando della Maritime Task Force dal dicembre 2009 e lo assicurerà fino al 31 maggio 2010, impiegando un'unità navale classe Maestrale. Infine, ribadisce l'impegno del Governo al finanziamento delle missioni internazionali anche per il secondo semestre dell'anno 2010.

Replicando, inoltre, alle osservazioni del deputato Di Stanislao sottolinea come il Governo non si tiri indietro rispetto all'esigenza di approfondire le numerose implicazioni derivanti dalle missioni internazionali, anche se purtroppo, spesse volte, nel corso dei lavori parlamentari si è costretti a concentrarsi soprattutto sulle emergenze. Ricorda, comunque, che il Governo, in una prospettiva di più lungo periodo, si è espresso favorevolmente in ordine ad una riforma delle missioni internazionali che vada nel senso di una semplificazione della normativa vigente e che prescinda dal concetto di « autorizzazioni alla missione». In conclusione, sottolinea come la necessità della periodica presentazione di decreti-legge in materia di missioni internazionali, sia da ricondurre all'evoluzione della situazione nei teatri operativi.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA, anche in riferimento a quanto osservato dall'onorevole Di Stanislao, ritiene che, nella riflessione sui singoli scenari di impegno all'estero, si dovrebbero tenere disgiunti gli aspetti amministrativi e finanziari da quelli meramente politici.

Passando ad una valutazione sulla situazione in Kosovo, ritiene altresì che sarebbe stato opportuno procedere ad un approfondimento politico in occasione delle elezioni amministrative che si sono svolte di recente in tale Paese, al fine di analizzare lo stato di isolamento della minoranza serba non soltanto nelle regioni settentrionali del Kosovo ma in tutto il Paese. Tali consultazioni hanno peraltro fatto registrare un'ampia partecipazione al voto anche da parte della stessa minoranza serba, che ha ottenuto anche alcuni seggi nelle istituzioni locali. Più delicata è la situazione nella parte settentrionale, dove di fatto le elezioni non si sono svolte. Occorre, a suo avviso, tenere sotto stretto monitoraggio il processo di progressivo radicamento sul terreno della missione EULEX, chiamata a subentrare alla missione UNMIK, malgrado quest'ultima goda di maggior favore da parte della popolazione kosovara. Osserva che la Serbia ha in questo frangente dato prova di grande pragmatismo politico avendo temporaneamente spostato la questione dello *status* del Kosovo da un piano politico ad un livello giuridico.

A suo avviso, rispetto al Kosovo, desta maggiori preoccupazioni la situazione in Bosnia Erzegovina, dove il contingente internazionale non è in grado di esprimere un'autentica capacità operativa, ma è funzionale a testimoniare la volontà della comunità internazionale a non rinunciare al proprio ruolo. La Bosnia Erzegovina versa in una situazione critica connessa ai mancati progressi sul piano costituzionale e alla radicalizzazione del confronto tra le forze politiche che esprimono le tre comunità presenti sul territorio bosniaco, laddove paradossalmente l'esercito costituisce l'unica «istituzione» unitaria dello Stato.

Quanto all'Afghanistan, richiama i contenuti dell'intervento del Ministro Frattini in occasione delle comunicazioni rese dai Ministri degli esteri e della difesa lo scorso 10 dicembre sulle strategie e sugli sviluppi della partecipazione italiana alla missione ISAF. Rappresenta, quindi, la disponibilità del Ministro Frattini a riferire alle Commissioni sulle iniziative che il Governo italiano intende presentare nell'ambito della Conferenza internazionale sull'Afghanistan, che si terrà a Londra il prossimo 28 gennaio, anche con riguardo a taluni progetti in tema di cooperazione e di sostegno al settore agricolo.

Augusto DI STANISLAO (IdV), pur ringraziando il Governo per i chiarimenti forniti, ritenendo tuttavia che i temi emersi necessitino di ulteriori approfondimenti, si riserva di intervenire nuovamente nel corso del prosieguo dell'esame. Ciò premesso, invita comunque il Governo a non trasformare la discussione sulle missioni internazionali in un dibattito accademico che prescinda dalla gravità delle situazioni nei teatri operativi. Tali situazioni, infatti, sono state portate all'attenzione della Commissione Difesa in varie circostanze dai rappresentanti delle comunità locali, come è accaduto, ad esempio, in occasione degli incontri con una delegazione bosniaca e con delegazioni di alcune province afgane. Preannuncia, pertanto, la presentazione di specifici atti di sindacato ispettivo al riguardo.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, nel dichiarare concluso l'esame preliminare, ricorda che il termine di presentazione degli emendamenti sul decreto-legge in esame –

come stabilito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti gruppi, delle Commissioni riunite III e IV – è fissato per lunedì 18 gennaio 2010, alle ore 16. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina del dottor Davide Giacalone a Presidente dell'ente DigitPA. Atto n. 56 (Esame e rinvio)	9
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla programmazione dei lavori della Commissione	11
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Venezia il 6 febbraio 2009. C. 3014 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	13
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	16
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo con allegati, dichiarazioni e atto finale, fatto a Bruxelles il 25 luglio 2007. C. 3015 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	14
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	17
Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la misura del contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi. Nuovo testo C. 1524 Lo Presti (Parere alla XI Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	14
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	18
AMIEDTENIZA	1 5

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 13.25.

Proposta di nomina del dottor Davide Giacalone a Presidente dell'ente DigitPA. Atto n. 56.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina in oggetto.

Donato BRUNO, presidente e relatore, ricorda che la proposta di nomina del dottor Davide Giacalone a presidente dell'Ente DigitPA (Atto n. 56), è stata assegnata alla I Commissione Affari costituzionali ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera.

Rileva infatti che, con la lettera di trasmissione della richiesta di parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha reso noto che il Consiglio dei ministri, nella seduta del 17 dicembre 2009, ha avviato la procedura per la nomina del dott. Davide Giacalone a presidente dell'ente DigitPA.

Ricorda che l'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha delegato il Governo a provvedere al riordino del CNIPA. Con il decreto legislativo 1º dicembre 2009, n. 177, «Riorganizzazione del centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69 », è stata data attuazione alla delega e il CNIPA è stato trasformato in un ente pubblico non economico, denominato DigitPA. Tale ente viene configurato come organo competente nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito della pubblica amministrazione e viene individuata specificamente la sua missione nella realizzazione dell'amministrazione digitale.

Fa quindi presente che l'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo n. 177 del 2009 dispone che il presidente di DigitPA, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri o del ministro delegato, è scelto fra persone di alta qualificazione tecnica e manageriale con profonda conoscenza in materia di innovazione tecnologica comprovata da competenze in ambito scientifico e da esperienza di gestione di enti o strutture complesse, pubbliche o private. Rimane in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Il medesimo articolo 5 definisce, nei successivi commi, il ruolo e i compiti del presidente. In particolare, il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, cura i rapporti con le istituzioni e le amministrazioni pubbliche nazionali, comunitarie e internazionali; è responsabile dell'attività dell'ente sotto il profilo tecnico e scientifico; predispone il piano triennale per la programmazione degli obiettivi e delle attività dell'ente, lo sottopone alla deliberazione del Comitato

direttivo e ne garantisce l'attuazione; presiede la Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività e fa parte della Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica.

Ricorda che il Ministro per i rapporti con il Parlamento, nella sua lettera, ha fatto altresì presente che il Governo, dopo aver attentamente esaminato l'attività finora svolta dal dottor Giacalone e il suo profilo professionale, ha ritenuto che egli abbia tutti i requisiti per assumere l'incarico di presidente dell'ente DigitPA. A tale proposito ha allegato il *curriculum* del dott. Giacalone.

Evidenzia che dal curriculum allegato alla predetta lettera risulta che il dottor Giacalone ha dedicato diverse pubblicazioni al settore delle telecomunicazioni e dell'innovazione tecnologica, nel campo ICT e ha ricoperto numerosi ed importanti incarichi. In particolare, ha ricoperto la carica di consigliere d'amministrazione e membro del comitato esecutivo delle società Sip, Italcable e Teleoccupandosi del processo spazio, riassetto del settore. Dal 1987 al 1991, in qualità di consigliere del Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni, ha collaborato, tra l'altro, all'elaborazione dei disegni di legge per la regolamentazione del sistema radio-televisivo e per il riassetto delle telecomunicazioni. Nel 2008 ha ricevuto dal Congresso della Repubblica di San Marino l'incarico di consulente per il riassetto del settore delle telecomunicazioni.

In conclusione, rileva come la nomina del dott. Giacalone alla guida dell'ente DigitPA appaia rispondente ai requisiti previsti dal decreto legislativo n. 177 del 2009.

Propone, quindi, di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina del medesimo a presidente dell'ente DigitPA.

Roberto ZACCARIA (PD) ritiene opportuno acquisire, nel prosieguo dell'*iter*, ulteriori elementi conoscitivi sul trattamento economico che spetterà al Presidente dell'ente DigitPA.

Al tempo stesso, è a suo avviso opportuno che la Commissione possa disporre di maggiori informazioni sugli esiti delle vicende giudiziarie che hanno riguardato il dottor Giacalone nell'epoca in cui, in qualità di consigliere del Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni, ha collaborato all'elaborazione dei disegni di legge per la regolamentazione del sistema radio-televisivo e per il riassetto delle telecomunicazioni (cosiddetta legge Mammì).

Donato BRUNO, presidente, rileva che, ferma restando la possibilità di trarre utili informazioni dalla lettura del curriculum vitae trasmesso dal Ministro in relazione alla proposta di nomina in oggetto, nella prossima seduta il rappresentante del Governo potrà fornire al collega Zaccaria le risposte alle questioni poste. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 13 gennaio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 13 gennaio 2010. – Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 13.40.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che a seguito della riunione del 17 dicembre 2009 dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto, ai sensi degli articoli 23, comma 3, e 25, comma 2, del regolamento,

il seguente programma dei lavori per il trimestre gennaio-marzo 2010:

PROGRAMMA DEI LAVORI PER IL PERIODO GENNAIO-MARZO 2010

Sede referente:

- C. 18 cost. Zeller: Distacco dei comuni di Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia dalla regione Veneto e loro aggregazione alla regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione;
- C. 23 Zeller: Norme per il riconoscimento della riserva di posti nel consiglio provinciale di Belluno e nel consiglio regionale del Veneto in favore della minoranza linguistica ladina della regione Veneto presente nei territori dei comuni di Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia;
- C. 24 Zeller: Norme per la tutela della minoranza linguistica ladina della regione Veneto;
- C. 25 Zeller ed altri: « Modifiche agli statuti delle regioni ad autonomia speciale, concernenti la procedura per la modificazione degli statuti medesimi »;
- C. 103 Angeli ed abb.-A: Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza;
- C. 137 Ascierto ed abb.: Delega al Governo per il riordino delle carriere e altre disposizioni concernenti il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate (Commissione riunite I e IV);
- C. 199 cost. Cirielli ed altri: Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati;
- C. 447 Zaccaria ed altri: Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria;
- C. 588 Tassone: Modifica all'articolo 52 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di

mozione di sfiducia nei confronti degli organi di governo del comune e della provincia;

- C. 610 Caparini ed altri: Modifica all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle lingue storiche regionali;
- C. 736 Mogherini Rebesani: « Riordino della disciplina in materia di autonomie locali »;
- C. 895 Consolo: « Disposizioni per migliorare la redazione e la comprensibilità dei testi normativi »;
- C. 974 Bertolini: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione della donna di origine extracomunitaria presente in Italia »;
- C. 1019 Naccarato: Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile a carico dei possessori o detentori di armi;
- C. 1052 Santelli: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione delle donne e dei minori nelle comunità rom presenti in Italia;
- C. 1087 Romano e Tassone: Modifica dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e di altri organismi associativi degli enti locali per fenomeni di infiltrazione mafiosa;
- C. 1221 cost. Lanzillotta: Modifica all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, in materia di distacco e di aggregazione di comuni e province;
- C. 1246 Gibelli: Disposizioni concernenti la realizzazione di nuovi edifici destinati all'esercizio dei culti ammessi;
- C. 1343 Bressa ed altri: Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di diritto di elettorato attivo e passivo degli stranieri

- legalmente residenti in Italia nelle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali;
- C. 1409 Calabria ed altri: Istituzione della Giornata nazionale della solidarietà sociale;
- C. 1456 Paglia: Legge quadro sulla polizia locale;
- C. 1527 Cirielli: « Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e all'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, e introduzione dell'articolo 7-bis della legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di riserve di posti in favore dei volontari delle Forze armate in ferma prefissata e in ferma breve »; (Commissioni riunite I e IV);
- C. 1571 Commercio ed altri: « Modifica all'articolo 41-ter dello Statuto speciale della Regione siciliana, concernente il procedimento per la modificazione dello Statuto medesimo »;
- C. 1598 cost. Pecorella: Modifiche alla Costituzione per la piena attuazione del giusto processo;
- C. 1745 cost. Pecorella: Modifica dell'articolo 112 della Costituzione, concernente le funzioni del pubblico ministero, l'organizzazione delle procure della Repubblica e l'esercizio dell'azione penale;
- C. 2053 cost. Calderisi ed altri: Introduzione dell'articolo 107-bis della Costituzione, concernente l'istituzione del procuratore di giustizia;
- C. 2062 Giovanelli: Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali;
- C. 2230 Bertolini: Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1º marzo 1946, n. 48, concernente la denominazione della provincia di Massa-Carrara;
- C. 2422 Sbai e abb.: Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burga* e *nigab*;

C. 2470 cost. Di Pietro ed altri: Modifiche agli articoli 56, 57, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 132 e 133 della Costituzione. Diminuzione del numero dei parlamentari e dei componenti dei consigli e delle giunte regionali nonché soppressione delle province, per la riduzione dei costi della politica;

C. 2471 cost. Di Pietro ed altri: Disposizioni per la riduzione dei costi della politica e per il contenimento della spesa pubblica;

C. 2840 Veltroni ed altri: Riconoscimento e disciplina del diritto di elettorato attivo e passivo dei cittadini di Stati esteri non comunitari e degli apolidi nelle elezioni comunali e circoscrizionali. Ratifica ed esecuzione del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992.

Indagini conoscitive:

Indagine conoscitiva sull'antisemitismo (Scadenza 31 dicembre 2010) (Commissioni riunite I e III).

Atti del governo:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici (Atto n. 170) (Scadenza 31 gennaio 2010);

Schema di decreto del ministro dell'Interno recante modifiche al decreto ministeriale 8 agosto 2007, in materia di organizzazione e servizio degli *steward* negli impianti sportivi (Atto n. 158) (*Scadenza 25 gennaio 2010*) (*Commissioni riunite I e VII*).

La presidenza si riserva comunque di inserire all'ordine del giorno i progetti di legge assegnati alla Commissione in sede consultiva, gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere, gli eventuali disegni di legge di

conversione di decreti-legge e gli atti dovuti, nonché sedute per lo svolgimento di atti di sindacato ispettivo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 13.45.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 13 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 13.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Venezia il 6 febbraio 2009. C. 3014 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, presidente, sostituendo il relatore Naccarato, impossibilitato ad intervenire alla seduta odierna, illustra il disegno di legge in esame, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Venezia il 6 febbraio 2009.

Nell'evidenziare che il provvedimento interviene in una materia, quella della « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo con allegati, dichiarazioni e atto finale, fatto a Bruxelles il 25 luglio 2007.

C. 3015 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Raffaele VOLPI (LNP), relatore, illustra il disegno di legge in esame, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo con allegati, dichiarazioni e atto finale, fatto a Bruxelles il 25 luglio 2007.

Tenuto conto che il provvedimento interviene in una materia, quella della « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la misura del contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi.

Nuovo testo C. 1524 Lo Presti.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo la relatrice Lorenzin, impossibilitata ad essere presente alla seduta

odierna, illustra la proposta di legge n. 1524, come modificata nel corso dell'esame in sede referente dalla XI Commissione Lavoro. Fa presente che essa reca disposizioni concernenti i soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, iscritti alle Casse professionali privatizzate. La proposta, in particolare, modifica l'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 103 del 1996 al fine di prevedere che il contributo integrativo a carico degli iscritti alle Casse professionali - attualmente fissato da tale disposizione al 2 per cento del fatturato lordo - sia autonomamente stabilito con apposite delibere di ciascuna Cassa, approvate dai Ministeri vigilanti.

Al riguardo, ricorda, in via preliminare, che le Casse di previdenza cui sono iscritti coloro che esercitano attività professionali sono state privatizzate, dal 1º gennaio 1995, nell'ambito del riordino generale degli enti previdenziali disposto con l'articolo 1, commi da 32 a 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. In attuazione di tale delega è stato emanato il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che ha disposto la trasformazione in associazione o fondazione, con decorrenza dal 1º gennaio 1995, di una serie di enti. Successivamente, il comma 25 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha delegato il Governo ad emanare norme volte ad assicurare la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi: in attuazione di tale norma è stato emanato il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che ha assicurato, a decorrere dal 1º gennaio 1996, la tutela previdenziale per i richiamati soggetti, mentre in attuazione del decreto legislativo n. 103 del 1996 sono stati, a loro volta, istituiti una serie di enti privatizzati per psicologi, periti industriali, infermieri professionali, assistenti sanitari, biologi, agronomi forestali, attuari, chimici e geologi. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 509 del 1994, le associazioni e le fondazioni hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla legge.

Ricorda quindi che l'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo n. 103 del 1996 ha disposto l'applicazione, per tali enti, indipendentemente dalla forma gestoria prescelta, del sistema di calcolo contributivo, con aliquota di finanziamento non inferiore a quella di computo: gli iscritti alle Casse professionali, in virtù dei singoli regolamenti di gestione, sono tenuti al versamento di specifici contributi. In particolare, i regolamenti stabiliscono la misura del contributo soggettivo, legato principalmente al reddito dell'iscritto, nonché la misura del volume d'affari annuale su cui calcolare il contributo integrativo del 2 per cento, previsto per l'appunto dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 103 del 1996, in merito al quale interviene la proposta di legge in esame. Tale limite, fissato per legge, non può essere superato - come è consentito alle Casse di cui al decreto legislativo n. 509 - con delibere degli organi amministrativi sia pure con l'approvazione del ministero vigilante.

In tal senso, nella relazione illustrativa di accompagnamento alla proposta di legge si evidenzia che, a seguito dell'adozione da parte delle casse previdenziali privatizzate del metodo di calcolo contributivo delle prestazioni pensionistiche e della presenza di aliquote contributive estremamente contenute, si rendono necessari interventi volti ad incrementare la base di calcolo del trattamento pensioni-

stico, espressa dai montanti contributivi, al fine di garantire un'accettabile adeguatezza dei trattamenti pensionistici in continuità con il reddito professionale percepito al momento della cessazione dell'esercizio della professione.

In conclusione, tenuto conto che il nuovo testo della proposta di legge in esame interviene sulle materie « ordinamento civile » e « previdenza sociale » che le lettere l) e o) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

Nessuno altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di mozione di sfiducia nei confronti degli organi di governo del comune e della provincia

C. 588 Tassone.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Venezia il 6 febbraio 2009 (C. 3014 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3014 Governo, già approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Venezia il 6 febbraio 2009 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo con allegati, dichiarazioni e atto finale, fatto a Bruxelles il 25 luglio 2007 (C. 3015 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3015 Governo, già approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo con allegati, dichiarazioni e atto finale, fatto a Bruxelles il 25 luglio 2007 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la misura del contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi (Nuovo testo C. 1524 Lo Presti).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1524 Lo Presti, recante « Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la misura del contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie « ordinamento civile » e « previdenza sociale » che le lettere l) e o) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:	
DL 193/2009: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario. C. 3084 Governo (Esame e rinvio)	19
Disposizioni in materia di remissione tacita della querela. C. 1640 Contento (Seguito esame e rinvio)	25
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Atto n. 150 (Seguito esame, ai sensi	
dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	27

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 193/2009: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.

C. 3084 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alfonso PAPA (PdL), relatore, preliminarmente osserva che il decreto legge in esame affronta aspetti nevralgici della giustizia che da alcuni anni sono affrontati al fine di trovare delle soluzioni, senza tuttavia riuscire a risolverli. In particolare rileva che il decreto-legge in esame, en-

trato in vigore il 31 dicembre, è composto da cinque articoli diretti alla proroga delle funzioni dei magistrati onorari, ad assicurare la copertura di sedi giudiziarie rimaste vacanti per difetto di magistrati richiedenti e ad accelerare la digitalizzazione della giustizia nel processo civile e penale. L'ultimo articolo disciplina la sola entrata in vigore del provvedimento.

L'articolo 1, comma 1, modifica il comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, al fine di prorogare non oltre il 31 dicembre 2010 l'applicabilità delle disposizioni relative all'impiego nei tribunali ordinari e nelle procure presso i tribunali ordinari dei magistrati onorari contenute nel regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario). La proroga si rende necessaria per assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari fino all'approvazione della riforma organica della magistratura onoraria, di cui il Consiglio dei ministri come riferito nella relazione al decretolegge in esame - ha già avviato la discussione. Ricorda a tale proposito che la questione della proroga dei magistrati

onorari si protrae oramai da oltre dieci anni nonostante che la magistratura onoraria svolga un ruolo che è del tutto parificabile a quello svolto dalla magistratura ordinaria.

Il comma 2 armonizza le previsioni recate dall'articolo 245 del decreto legislativo n. 51 del 1998 con quelle di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 248 del 2007, disponendo che i GOT e i VPO – il cui termine era in scadenza al 31 dicembre 2009 (non confermabili ai sensi dell'articolo 42-quinquies dell'ordinamento giudiziario) – sono ulteriormente prorogati nelle funzioni fino alla citata riforma della magistratura onoraria e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.

Segnala che la disposizione, in ciò differendo dal richiamato articolo 14 del decreto-legge n. 248 del 2007, non individua tra i destinatari della proroga anche i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni.

Vi è poi un punto sul quale ritiene che si debba riflettere. La disposizione, da un lato fa riferimento alla data di scadenza del mandato dei GOT e dei VPO del 31 dicembre 2009 (data che coincide con l'entrata in vigore del decreto-legge), dal-l'altro richiede che tali soggetti esercitino le funzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (e non alla precedente data di entrata in vigore del decreto-legge), rendendo di fatto inapplicabile la proroga tra la data di entrata in vigore del decreto-legge e la sua conversione.

Su entrambe le questioni ritiene che sia opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Gli articoli 2 e 3 fanno riferimento alla copertura di sedi disagiate. Si tratta delle sedi di uffici giudiziari meno richiesti, e in particolare le procure del Meridione ad alta densità di criminalità organizzata. Si tratta di un primo tentativo di una risposta reale e concreta ad una questione particolarmente delicata quale è quella della copertura delle sedi disagiate.

La necessità della legislazione d'urgenza deriva, secondo il Governo, dall'impossibilità di riformare in tempi brevi l'ordinamento giudiziario nonché dal fatto che, in ogni caso – per esercitare a regime effetti positivi – gli interventi normativi necessitano di un congruo periodo di tempo.

Il Governo nel risolvere la questione ha scelto di lasciare immutata la preclusione introdotta dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 160 del 2006 che impedisce che i magistrati ordinari al termine del tirocinio possano essere destinati a svolgere le funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare, prima del conseguimento della prima valutazione di professionalità.

Per le indicate finalità, l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge novella la legge 4 maggio 1998, n. 133, recante la disciplina-quadro sulla copertura di sedi disagiate. Tale disciplina è stata da ultimo modificata con il decreto-legge n. 143 del 2008, recante Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario, convertito dalla legge n. 181 del 2008.

Una prima modifica riguarda i commi 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 133/1998.

La novella prevede sia un aumento delle sedi individuate come disagiate sia dei magistrati ad esse destinabili.

In particolare, il nuovo comma 3 aumenta da 60 ad 80 il numero massimo delle sedi disagiate individuate ogni anno dal Consiglio superiore della magistratura.

Nella stessa disposizione, viene inoltre eliminato il riferimento alle 10 sedi a copertura immediata che lo stesso CSM doveva individuare tra quelle rimaste vacanti; l'eliminazione consegue all'abrogazione dell'articolo 1-bis della stessa legge 133/1998.

Attraverso la modifica al comma 4 è aumentato da 100 a 150 il numero massimo dei magistrati provenienti da sedi non disagiate che, una volta conseguita la prima valutazione di professionalità, possono essere destinati d'ufficio a sedi disagiate.

La successiva modifica consiste nell'abrogazione dell'articolo 1-bis della legge 133 (introdotto dall'articolo 1 del citato decreto-legge 143 del 2008), che dettava la disciplina del trasferimento d'ufficio nelle sedi a copertura immediata.

L'articolo 2, comma 2, reca le autorizzazioni di spesa e la conseguente copertura finanziaria derivante dall'incremento del numero dei magistrati da assegnare a sedi disagiate. Per il 2010, l'onere è calcolato in euro 2.934.953; a decorrere dal 2011, la spesa complessiva risulta scendere a 2.574.329 euro.

L'articolo 3 introduce una disciplina transitoria volta alla copertura delle sedi disagiate, applicabile fino al 31 dicembre 2014. Secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, infatti, entro tale data potrà essere varata « una modifica delle norme ordinamentali idonea a risolvere in via definitiva il problema ».

La nuova disciplina straordinaria è in parte mutuata da quella ora abrogata di cui all'articolo 1-bis della legge 133 per i trasferimenti d'ufficio nelle sedi a copertura immediata.

Essa si applica solo per le sedi disagiate (tra le 80 oggetto della delibera del CSM) rimaste scoperte per mancanza di aspiranti e per le quali i magistrati non abbiano manifestato il consenso o la disponibilità al trasferimento.

In tali ipotesi, il CSM dispone il trasferimento d'ufficio tra i magistrati in servizio nel distretto di corte d'appello interessato dalle scoperture (solo ove ciò non sia possibile, si ricorre ai distretti limitrofi o ai distretti delle regioni limitrofe).

Si ricorda che su questo punto è stata presentata una questione pregiudiziale di costituzionalità respinta ieri dall'Assemblea. In realtà la norma non si pone assolutamente in contrasto con il principio di inamovibilità dei giudici.

Nella relazione di accompagnamento al disegno di legge conversione opportunamente viene richiamata la giurisprudenza costituzionale ed, in particolare, la sentenza n. 172 del 19 ottobre 1982, laddove è stato chiaramente affermato, con riferimento alla normativa che impone il trasferimento dei magistrati candidati alle elezioni politiche non eletti a sede diversa dalla circoscrizione nel cui ambito si sono

svolte le elezioni, che l'articolo 107 della Costituzione « attribuisce al Consiglio superiore della magistratura soltanto la competenza a pronunciare il provvedimento di trasferimento ad altra sede, ma non prescrive affatto che la valutazione dei motivi debba essere necessariamente rimessa caso per caso alla discrezionalità dello stesso Consiglio e non possa, invece, essere fatta direttamente dalla legge con una disposizione generale». Per la Corte, « rientra, per contro, nell'ambito del potere discrezionale spettante al legislatore ordinario o provvedere direttamente con una disposizione vincolante [omissis] ovvero rimettere la valutazione nei singoli casi al Consiglio superiore (articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511), salva sempre la competenza dello stesso Consiglio ad emettere il relativo provvedimento ».

In ragione della peculiare collocazione geografica, sono dettate specifiche regole per l'individuazione dei distretti limitrofi per le corti d'appello di Cagliari, Messina e Reggio Calabria nonché per l'individuazione delle regioni limitrofe alle regioni Sardegna, Sicilia e Calabria. Ulteriori criteri (minore distanza chilometrica ferroviaria o marittima dal capoluogo del distretto presso cui deve eseguirsi il trasferimento) sono adottati nel caso di pluralità di distretti o di regioni limitrofe.

Il trasferimento può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a requirenti (e viceversa) all'interno di distretti della stessa regione, rimane il divieto per i « passaggi » nello stesso distretto.

Risulta, inoltre, confermata la previsione dell'articolo 1 della legge 133/1998 secondo cui la sede di servizio del magistrato trasferito deve distare almeno 100 km da quella disagiata da coprire.

Nell'ambito distrettuale, i trasferimenti sono operati dagli uffici con minori percentuali di scoperture d'organico (a pari percentuale, il trasferimento avviene dall'ufficio con organico maggiore); nell'ambito dell'ufficio, il magistrato trasferito è quello con minore anzianità nel ruolo. I soggetti nei cui confronti può operare il trasferimento d'ufficio sono individuati in tre categorie.

La prima riguarda i magistrati che hanno superato la prima o la seconda valutazione di professionalità, con esclusione di coloro che hanno conseguito valutazioni superiori (magistrati con almeno 4 anni e non più di 12 anni di anzianità). Sono quindi magistrati che svolgono funzioni di primo e secondo grado, requirenti e giudicanti ovvero funzioni semidirettive di primo grado, requirenti e giudicanti. Per lo svolgimento delle ulteriori funzioni è, infatti, necessario aver superato almeno la terza valutazione. La relazione illustrativa spiega che l'individuazione di tale fascia di anzianità «si rende necessaria per consentire, da un lato, di destinare magistrati anche agli uffici di procura, vigendo il divieto di trasferirvi magistrati più giovani, e da un altro lato, di delimitare nel tempo il periodo massimo in cui i magistrati sono soggetti a essere trasferiti d'ufficio (eccezione fatta per i cosiddetti « ultradecennali ») ».

Nella seconda categoria rientrano i magistrati cd. ultradecennali, ovvero che svolgono da oltre 10 anni le stesse funzioni.

Vi sono poi i magistrati che si trovano nella stessa posizione tabellare o nello stesso gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni e che allo spirare del periodo massimo di permanenza nell'ufficio (10 anni) non hanno fatto domanda di trasferimento ad altra funzione o altro gruppo di lavoro all'interno dello stesso o altro ufficio ovvero che abbiano revocato la domanda di trasferimento.

I requisiti di trasferibilità devono essere posseduti dai magistrati alla data della pubblicazione della delibera del CSM di individuazione delle sedi disagiate.

I magistrati trasferiti d'ufficio dopo due anni di permanenza nell'ufficio possono comunque avanzare al CSM domanda di trasferimento ad altra sede. Ciò, fermo restando il diritto alla riassegnazione alla vecchia sede, anche in soprannumero, decorsi 4 anni dal trasferimento alla sede disagiata (articolo 5, comma 2, legge 133/1998).

L'articolo 3 del decreto detta precisi limiti ai trasferimenti d'ufficio.

In particolare, non sono trasferibili d'ufficio i magistrati già in servizio presso altre sedi disagiate, magistrati il cui il trasferimento provocherebbe, nella sede di servizio, vacanze superiori al 20 per cento, i magistrati (in ruolo, in soprannumero e comandati) che hanno beneficiato del trasferimento presso l'ufficio giudiziario sito nella sede di servizio del coniuge (convivente) militare delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza, a sua volta trasferito d'autorità (articolo 1 della legge 100/1987), i magistrati che assistono con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato (non trasferibili senza il consenso ad altra sede ai sensi dell'articolo 35, comma 5, della legge 104/1992) e i magistrati con figli minori di 3 anni.

Ai magistrati trasferiti d'ufficio nelle sedi disagiate ai sensi della disciplina in esame si applicano i benefici economicogiuridici previsti dalla legge 133 del 1998 (articoli 2, 3 e 5).

In particolare è corrisposta un'indennità mensile (non cumulabile con l'indennità di missione di cui all'articolo 13 della legge n. 97 del 1979) pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con 3 anni di anzianità. L'indennità verrà corrisposta per il periodo effettivo di servizio nelle sedi disagiate e per un massimo di 4 anni.

Per compensare i costi del trasferimento di sede, è corrisposta un'indennità di prima sistemazione: pari a nove volte l'ammontare della indennità integrativa speciale in godimento. Stando alla Relazione tecnica, il Governo stima per ogni magistrato trasferito un'indennità di prima sistemazione pari a 12.020,80 euro (lordi).

L'anzianità di servizio è calcolata in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede disagiata, sino al sesto anno di permanenza (tale previsione non si applica ai trasferimenti che prevedono il conferimento di incarichi semidirettivi). Il predetto beneficio opera esclusivamente ai fini del primo trasferimento per un posto di grado pari a quello occupato in precedenza (e dunque non più per il passaggio, ad esempio, da tribunale a corte d'appello).

Se la permanenza in effettivo servizio presso la sede disagiata supera i 4 anni, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze (anche tale previsione non si applica ai trasferimenti che prevedono il conferimento di incarichi semidirettivi).

Ai benefici suddetti si aggiunge la facoltà del magistrato di ottenere il trasferimento del coniuge dipendente statale nella sua nuova sede di servizio.

Le disposizioni introdotte dall'articolo 4 mirano a completare il processo di digitalizzazione della giustizia avviato con il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001 n. 123 (« Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti »).

Il comma 1 demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia l'individuazione delle regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in attuazione dei principi previsti dal Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005). Il comma 2 prevede l'estensione dell'uso della posta elettronica certificata a tutte le comunicazioni e le notificazioni per via telematica nel processo civile e penale, anche ai sensi delle regole tecniche che saranno introdotte dai decreto ministeriale giustizia di cui al comma 1. Il comma 3 novella l'articolo 51 del decretolegge 112/2008 (legge 133/2008), al fine di ovviare ad « alcune complessità procedurali dalle quali è derivata una sensibile dilatazione dei tempi di attuazione delle notifiche telematiche ». In particolare, entro il 10 settembre 2010, il Ministro della giustizia con decreto ministeriale accerterà la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali troveranno applicazione le disposizioni sulle notificazioni e comunicazioni telematiche; in tali uffici, l'avvio della nuova disciplina sulle comunicazioni e notificazioni telematiche è fissato al quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dei decreto ministeriale La trasmissione telematica degli atti (all'indirizzo di posta elettronica certificata) riguarda, nel processo civile, le notificazioni e le comunicazioni alle parti costituite in giudizio e ai consulenti tecnici e, nel processo penale, le notificazioni a persona diversa dall'imputato disciplinate da specifiche disposizioni del c.p.p. I commi 4 e 5 intervengono sulla disciplina delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, con la finalità di disincentivare il ricorso alle copie cartacee degli atti processuali. La digitalizzazione, ai sensi del comma 6, viene finanziata con il maggior gettito derivante dalle modifiche introdotte alla disciplina dei diritti di copia; il comma 7 prevede apposite convenzioni tra Ministero e CONSIP per la realizzazione delle innovazioni tecnologiche; il comma 8 introduce una serie di modifiche al c.p.c., necessarie per il completamento del processo di informatizzazione del processo civile, tra le quali un nuovo articolo 149bis, che disciplina in termini generali il ricorso alle procedure telematiche per l'esecuzione delle notificazioni, a mezzo posta elettronica certificata. Il comma 9 reca disposizioni per l'attuazione dei pagamenti telematici nel settore della giustizia; il comma 10, ai fini di un monitoraggio più efficiente del funzionamento della giustizia, demanda ad un regolamento la disciplina dei dati statistici dell'amministrazione; infine il comma 11 ha la finalità di semplificare le procedure di autorizzazione delle spese continuative relative alla gestione dei sistemi informatici del Ministero della giustizia.

Federico PALOMBA (IdV) esprime apprezzamento per la relazione dell'onorevole Papa, rilevando come questa sia stata oggettiva ed abbia evidenziato anche una serie di problematiche delle quali si dovrà comunque tenere conto nel corso dell'esame parlamentare. Ritiene che il provvedimento presenti alcuni aspetti positivi, come quello dell'ampliamento delle sedi disagiate e del numero dei magistrati trasferibili ad esse. Considera invece in maniera del tutto negativa e contrastante con la Costituzione la parte del decreto legge nella quale viene disciplinato il trasferimento d'ufficio, non ritenendo sufficiente la circostanza che questo sia effettuato dal Consiglio superiore della magistratura sulla base di indicazioni legislative. Ritiene a tale proposito che i criteri normativi ai quali dovrebbe conformarsi il Consiglio superiore della magistratura siano non sufficientemente determinati e pertanto non conformi al dettato costituzionale. L'indeterminatezza dei requisiti determinerebbe, a suo parere, la violazione del principio della inamovibilità del magistrato, in quanto finirebbe per attribuire un potere arbitrario all'organo di autogoverno della magistratura.

Vi è poi un ulteriore aspetto di incostituzionalità nel meccanismo previsto dal decreto del quale si deve tener conto. Questo violerebbe il principio di ragionevolezza in quanto la copertura delle sedi disagiate determinerebbe una carenza di organico di altre sedi. In sostanza, nel provvedimento non si tiene in alcun conto dei problemi di carattere organizzatorio che si andrebbero a creare in quelle sedi dalle quali saranno presi i magistrati da trasferire d'ufficio alle sedi disagiate. Tutto ciò, a suo parere, determinerà anche dei seri problemi per i cittadini.

Invita il Governo a rivedere la disposizione introdotta nella scorsa legislatura secondo la quale non possono essere svolte le funzioni requirenti e giudicanti monocratiche da parte di magistrati che non abbiano ottenuto la prima valutazione, rilevando come si tratti comunque di soggetti che, superando il concorso in magistratura, sono stati considerati idonei a svolgere funzioni giudiziarie. Ritiene che sarebbe già sufficiente eliminare tale divieto per ridurre sensibilmente la carenza di organico nelle sedi disagiate.

Conclude invitando il Governo e la maggioranza ad impegnarsi a trovare soluzioni diverse da quella del trasferimento d'ufficio per risolvere un problema che opportunamente il decreto legge affronta.

Donatella FERRANTI (PD) osserva che il decreto legge in esame affronta questioni complesse ed eterogenee, ritenendo per tale ragione che sarebbe stato più opportuno limitarlo alla sola questione della copertura delle sedi disagiate, riservando ad altri provvedimenti le questioni inerenti ai giudici onorari ed al processo telematico.

Dopo aver dato atto che il Governo è ritornato su molte delle posizioni assunte in occasione della conversione del decreto legge n. 143 del 2008, che erano state tutte evidenziate dall'opposizione, osserva che la questione più rilevante da affrontare nel corso dell'esame parlamentare è quella del trasferimento d'ufficio alle sedi disagiate. A tale proposito auspica che siano tenuti in debito conto tutti quei rilievi estremamente dettagliati che il Consiglio superiore della magistratura ha evidenziato nel parere espresso sul decreto legge. Tra questi ricorda a titolo esemplificativo quello relativo alla distanza minima di 100 chilometri che appare essere del tutto irragionevole.

Ritiene che anche in attesa di una disciplina nuova, relativa alla copertura delle sedi disagiate si debba adottare una normativa transitoria che si basi comunque sul principio della richiesta o della disponibilità da parte del magistrato in merito al proprio trasferimento. Assicura che qualora si dovesse intraprendere questa via il suo gruppo terrà un atteggiamento del tutto costruttivo al fine di pervenire all'approvazione di una normativa realmente efficace volta alla copertura delle sedi disagiate.

Sottolinea l'opportunità di eliminare il divieto che non consente di svolgere le funzioni requirenti e quelle giudicanti monocratiche ai magistrati che non abbiano ancora avuto la prima valutazione, ritenendolo del tutto incongruo. A tale proposito osserva che i requisiti previsti

dal decreto legge per il trasferimento d'ufficio sono tali da non garantire l'assegnazione alle sedi disagiate di magistrati che abbiano comunque svolto funzioni requirenti o giudicanti monocratiche in materia penale.

Il Sottosegretario Giacomo CALIENDO, replicando all'onorevole Ferranti, osserva in primo luogo che la scelta di inserire nel decreto legge in esame anche le disposizioni sul processo telematico è del tutto conforme alla finalità del decreto, il quale è volto a garantire la funzionalità della giustizia. Preannuncia, a tale proposito, la presentazione di emendamenti da parte del Governo tutti caratterizzati dalla finalità propria del decreto.

Sulla questione della copertura delle sedi disagiate ed, in particolare, del trasferimento d'ufficio rileva che il decreto legge ha modificato la normativa vigente attribuendo natura transitoria alla normativa sul trasferimento d'ufficio, la quale è comunque da considerare del tutto conforme alla Costituzione, essendo rimesso al Consiglio superiore della magistratura il potere di trasferire d'ufficio dei magistrati a condizione che siano rispettati parametri e criteri ben individuati dalla legge. La scelta di adottare in via transitoria la soluzione del trasferimento d'ufficio è stata effettuata alla luce dell'intenzione di adottare entro il termine della legislatura una nuova disciplina in materia di copertura delle sedi disagiate. Ritiene che ciò possa essere fatto senza eliminare il divieto, introdotto da una maggioranza di centrosinistra, di svolgimento di funzioni requirenti e giudicanti monocratiche da parte di magistrati che non abbiano ancora conseguito la prima valutazione. Si potrebbe, ad esempio, tornare alla doppia assegnazione di sede.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) ritiene che la questione della copertura delle sedi disagiate sia peculiare della magistratura, in quanto in nessun altra amministrazione dello Stato potrebbe accadere che alcune sedi siano scoperte in quanto dipendenti pubblici si rifiutano di esservi assegnati. Invita il Governo e la Commissione a riflettere sulla possibilità di adottare il sorteggio come criterio residuale per coprire quelle sedi giudiziarie che risultano essere carenti di personale.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che l'ipotesi formulata dall'onorevole Paolini sia provocatoria, in quanto non esiste alcun esempio nell'ordinamento di dipendenti pubblici che possano essere trasferiti a seguito di un sorteggio.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di remissione tacita della querela.

C. 1640 Contento.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Paolo SISTO (PdL), relatore, osserva che la proposta di legge AC 1640 interviene sull'istituto della remissione della querela per specificare le ipotesi di remissione tacita.

In particolare, la proposta prevede che la remissione operi anche nel caso in cui il querelante non compaia in udienza, nonostante l'avviso che tale condotta comporta una rinuncia alla pretesa punitiva, con conseguente dichiarazione di estinzione del reato.

A tal fine, la proposta di legge novella l'articolo 152 del codice penale e alcuni articoli del codice di procedura penale e del decreto legislativo n. 274 del 2000 (in tema di procedimento penale di competenza del giudice di pace), così da disporre che l'avvertimento al querelante in ordine alle conseguenze della mancata comparizione in udienza sia inserito in tutti gli atti che dispongono il giudizio (dall'udienza preliminare, al decreto di citazione a giudizio).

L'articolo 1 sostituisce il secondo comma dell'articolo 152 del codice penale specificando che la remissione tacita ricorre non solo quando « il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela » (come attualmente disposto), ma anche quando « il querelante, pur ritualmente notificato, non è comparso all'udienza senza addurre giustificato motivo ».

Attraverso la sostituzione integrale del secondo comma dell'articolo 152 del codice penale, viene inoltre meno la distinzione tra remissione della querela processuale ed extraprocessuale e tra remissione espressa e tacita.

L'articolo 2 interviene sull'articolo 337 del codice di procedura penale, in tema di formalità della querela.

Ricorda che, in base all'articolo 337, comma 4, l'autorità che riceve la querela deve: attestare data e luogo di presentazione; identificare il querelante; trasmettere gli atti all'ufficio del pubblico ministero. La proposta di legge integra l'attuale contenuto del comma 4, imponendo a colui che riceve la querela di avvertire il querelante che nelle fasi successive la mancata comparizione all'udienza, senza giustificato motivo, sarà interpretata come remissione tacita della querela e comporterà dunque l'estinzione del reato.

L'articolo 3 novella l'articolo 419 del codice di procedura penale, in tema di atti introduttivi dell'udienza preliminare.

L'articolo 419 stabilisce, tra l'altro, che il giudice, a pena di nullità, debba notificare all'imputato e alla persona offesa l'avviso indicante giorno, ora e luogo dell'udienza preliminare, unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio. L'imputato viene contestualmente avvertito che in caso di mancata comparizione sarà giudicato in contumacia.

In particolare, intervenendo sul comma 1, la proposta prevede che in caso di reato perseguibile a querela il giudice debba altresì avvertire il querelante che la mancata comparizione all'udienza – in assenza di giustificato motivo – comporterà la remissione tacita della querela e la conseguente dichiarazione di estinzione del reato.

L'articolo 4 interviene sull'articolo. 420-bis del codice di procedura penale, relativo all'ipotesi di rinnovazione dell'avviso dell'udienza preliminare.

Con l'inserimento di un ulteriore comma (2-bis), la proposta di legge prevede la rinnovazione dell'avviso al querelante quando, nei reati procedibili a querela, il giudice ritenga che la sua mancata comparizione sia dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza dell'avviso inviato a norma dell'articolo 419, comma 1.

L'articolo 5 modifica il contenuto del decreto che dispone il giudizio previsto dall'articolo 429 del codice di procedura penale.

Inserendo la lettera *f-bis*, la disposizione prevede che se il reato è perseguibile a querela il decreto che dispone il giudizio deve altresì contenere l'avvertimento al querelante che in caso di mancata comparizione in dibattimento, senza giustificato motivo, il reato sarà dichiarato estinto per remissione tacita della querela.

L'articolo 6 della proposta di legge interviene sulla citazione diretta a giudizio disciplinata dall'articolo del 552 codice di procedura penale.

In riferimento a questo rito, la proposta in commento prevede, se il reato è procedibile a querela: che il decreto debba contenere l'avvertimento al querelante che in caso di mancata comparizione in dibattimento, senza giustificato motivo, il reato sarà dichiarato estinto per remissione tacita della querela (lettera *b-bis*); che l'assenza di questo avvertimento comporta la nullità del decreto (ulteriore periodo del comma 2).

Infine, l'articolo 7 della proposta di legge novella l'articolo 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, relativo alla citazione a giudizio nel procedimento penale davanti al giudice di pace.

Analogamente agli interventi precedenti, anche in relazione a questo rito la proposta di legge prevede, se il reato è procedibile a querela: che la citazione debba contenere l'avvertimento al querelante che in caso di mancata comparizione in dibattimento, senza giustificato motivo, il reato sarà dichiarato estinto per remissione tacita della querela (nuova lettera *f-bis*); che l'assenza di questo avvertimento comporta la nullità della citazione.

La seduta termina alle 15.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 15.25.

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Atto p. 150.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 gennaio 2010.

Cinzia CAPANO (PD) dopo avere ricordato come in un suo precedente intervento avvia svolto talune osservazioni di carattere generale sul nuovo istituto in esame, evidenzia gli aspetti delle disciplina ritenuti particolarmente problematici nel mondo dell'avvocatura.

Rileva in primo luogo come la previsione della sanzione della nullità di cui all'articolo 4, comma 3, dello schema di decreto legislativo sia del tutto inappropriata, ritenendo certamente preferibile che il comportamento dell'avvocato costituisca illecito disciplinare.

Sottolinea quindi come la mancanza di criteri di competenza territoriale per l'individuazione degli organismi di mediazione possa dare origine a delicati problemi, ad esempio ove si ravvisi l'opportunità di riunire più procedimenti, nonché a facili strumentalizzazioni.

Esprime forti perplessità sulla previsione di un potere autonomo del media-

tore, indipendente dalla richiesta di tutte le parti, di formulare una proposta di conciliazione in caso di mancato raggiungimento dell'accordo. Tale previsione, in primo luogo, non sembra trovare fondamento nella delega. Inoltre, in considerazione delle conseguenze previste dall'articolo 13, crea una inopportuna sovrapposizione tra mediazione e giurisdizione. Non si può infatti escludere che la rilevanza attribuita dall'articolo 13 alla proposta di conciliazione del mediatore possa suggestionare il giudice e condizionare il comportamento delle parti.

Rileva altresì come anche la previsione della mediazione quale condizione di procedibilità ecceda i limiti della delega legislativa sottolineando, in ogni caso, che l'elenco delle materie per le quali la mediazione è obbligatoria dovrebbe essere rivisto e corretto. L'articolo 5, infatti, da un lato indica materie, quale la responsabilità medica, che presuppongono una competenza tecnica estremamente specialistica e approfondita, e dall'altro identifica materie, come i « patti di famiglia », i cui confini sono ancora estremamente incerti e sfumati nell'elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale.

Con particolare riferimento al profilo della competenza tecnica del mediatore, chiamato obbligatoriamente a comporre controversie in materie estremamente delicate, evidenzia come lo schema di decreto non delinei in maniera adeguata i criteri per garantire una adeguata formazione del mediatore né sufficienti garanzie di neutralità, indipendenza ed imparzialità. Sotto questo profilo il provvedimento, anziché dettare direttamente una disciplina quanto meno di principio, come sembrerebbe necessario in base all'articolo 60, comma 3, lettera r) del decreto legislativo n. 69 del 2009, si limita a rinviare ad altre fonti: decreto ministeriale e regolamenti degli organismi di conciliazione. In ogni caso ritiene che, nell'ambito della mediazione, la formazione e la competenza degli avvocati debbano avere la massima considerazione.

Con riferimento agli articoli 9 e 10, sottolinea come la materia della riserva-

tezza vada inopportunamente a sovrapporsi con il tema della inutilizzabilità di dichiarazioni e informazioni nel giudizio. Per quanto lo scopo della disposizione, che è quello di evitare condizionamenti nel comportamento delle parti nel corso della mediazione, sia condivisibile, appare comunque opportuno sopprimere il comma 1 dell'articolo 10.

Ritiene, in sostanza, che la disciplina in esame possa rivelarsi non solo inutile, ma anche dannosa ed estremamente costosa. In relazione al credito di imposta di cui all'articolo 20 si stima infatti che l'istituto avrebbe un costo annuo di circa 500 milioni di euro, che verrebbero prelevati dal Fondo unico giustizia. D'altra parte sottolinea come tutte le volte che si è voluto introdurre nell'ordinamento un tentativo obbligatorio di conciliazione, come nel caso del processo del lavoro, si è ottenuto un completo insuccesso. Tutte le considerazioni svolte dovrebbero a suo parere indurre la Commissione a convergere sulla necessità di svolgere un ciclo di audizioni.

Antonino LO PRESTI (PdL), relatore, dopo aver apprezzato lo spirito costruttivo con il quale è intervenuta l'onorevole Cinzia Capano, non condivide le osservazioni della medesima in merito alla sussistenza di un eccesso di delega con riferimento alle ipotesi di obbligatorietà della mediazione, né ritiene che i limiti della delega siano stati oltrepassati nel definire la disciplina di cui all'articolo 11, che prevede la proposta di conciliazione da parte del mediatore. Che tali aspetti della disciplina rientrino nei limiti della delega si evince chiaramente, sia pure in modo implicito, dall'articolo 60 della legge n. 69 del 2009, nonché dal considerando n. 14 della direttiva 2008/52/CE. Rileva come, d'altra parte, senza le previsioni di cui agli articoli 5 e 13 l'introduzione dell'istituto in esame sarebbe del tutto inutile ed inefficace.

Condivide invece l'osservazione secondo la quale all'articolo 4, comma 3, non dovrebbe essere prevista la sanzione della nullità, essendo certamente preferibile che il comportamento dell'avvocato rilevi sotto il profilo disciplinare. Condivide altresì i rilievi in merito alla necessaria definizione di criteri di competenza territoriale per l'individuazione di meccanismi di mediazione, potendosi eventualmente fare riferimento ad un ambito territoriale piuttosto ampio quale il distretto della Corte di appello al quale appartiene il tribunale competente per la causa che seguirebbe l'eventuale fallimento della mediazione. Esprime inoltre una condivisione sulla necessità di stabilire direttamente ex lege idonei criteri per la formazione del mediatore e per garantirne l'imparzialità. Ritiene peraltro che non vi possa essere una totale e assoluta sovrapposizione della figura del mediatore con quella dell'avvocato, soprattutto in considerazione delle specifiche competenze riconducibili a soggetti appartenenti ad altri ordini professionali. Sulla questione sarà opportuno discutere per trovare un punto di equilibrio. Conclude quindi evidenziando come le osservazioni dell'onorevole Capano siano condivisibili anche in merito all'articolo 10 dello schema di decreto, ritenendo che il secondo comma della predetta disposizione dovrebbe essere soppresso.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

SOMMARIO

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO:	
Comunicazioni del Presidente	29
IN SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese concernente la mutua assistenza in materia penale, fatto a Roma il 28 ottobre 1998. C. 2934 Governo (Esame e rinvio)	31
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al Traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006. C. 2935 Governo (Esame e rinvio)	34
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Incontro con una delegazione parlamentare del Land di Amburgo	35

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO

Comunicazioni del Presidente.

Mercoledì 13 gennaio 2010. – Presidenza del presidente Marco ZACCHERA.

La seduta comincia alle 8.30.

Marco ZACCHERA, presidente, nel rilevare l'assenza di molti componenti il Comitato e di rappresentanti della maggioranza, richiama l'attività finora svolta a partire dall'audizione informale di rappresentanti dei sindacati dei pensionati italiani all'estero, tenutasi lo scorso 25 novembre 2009. Richiamando alcune questioni di merito rimaste in sospeso, fa presente che il Comitato in sedute precedenti ha segnalato l'opportunità di procedere ad audizioni nel settore dell'informazione per gli italiani all'estero e della

promozione della cultura italiana. Al riguardo ritiene utile procedere all'audizione del neonominato direttore responsabile di *Rai International*. Anche in merito alla questione della riforma della legge n. 153 del 1971 in tema di iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti, auspica la presentazione di proposte da parte dei gruppi.

In generale, ritiene che la seduta odierna sia funzionale alla individuazione di temi di lavoro per i prossimi mesi, anche in vista della formulazione di una proposta all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per lo svolgimento di un'indagine conoscitiva su tematiche inerenti gli italiani all'estero.

Marco FEDI (PD) auspica un'accelerazione dei lavori del Comitato nel primo trimestre dell'anno appena iniziato in modo da potere avanzare proposte di riforma relative alla tematica degli italiani all'estero prima della pausa estiva. Ritiene che il Comitato debba affrontare con urgenza la materia della riforma della cittadinanza, all'esame della I Commissione, rilevando come finora il Comitato non abbia potuto svolgere alcun ruolo rispetto ad un tema che riveste particolare interesse per gli italiani all'estero.

Quanto al tema dell'informazione propone un'audizione di un rappresentante del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione al rinnovo della convenzione con RAI Italia, per la quale teme una riduzione di risorse, e ai contributi alla stampa italiana all'estero, auspicandone un allargamento anche ai media elettronici.

Considera infine utile che il Comitato inizi per tempo un approfondimento sulla riforma di Comites e CGIE, attualmente all'esame del Senato, per pervenire ad eventuali proposte emendative comuni quando il provvedimento sarà all'esame della Camera.

Antonio RAZZI (IdV) concorda con le proposte del collega Fedi e stigmatizza la riduzione delle risorse disponibili per la promozione della lingua e della cultura italiane all'estero. Auspica che gli eletti all'estero siano informati preventivamente su innovazioni relative a temi quali l'istruzione, la rete consolare e i trasporti internazionali, in maniera tale da potere avere un confronto con gli elettori dei loro collegi.

Laura GARAVINI (PD) auspica in primo luogo che il 2010 sia un anno più propizio, rispetto al precedente, per le politiche nei confronti degli italiani all'estero, esprimendo apprezzamento per l'intervento del presidente Zacchera, in sede di discussione del disegno di legge di bilancio, sulle risorse necessarie al perseguimento di tali politiche. Concorda con le proposte avanzate dai colleghi intervenuti precedentemente e sottolinea la competenza del Comitato sul tema della riorga-

nizzazione della rete consolare, resa evidente anche dall'incontro informale che si terrà nel pomeriggio con una delegazione del *Land* di Amburgo.

Propone infine che il Comitato possa diventare una fucina di proposte per l'integrazione e l'accoglienza degli immigrati attraverso l'analisi, da condurre eventualmente anche con l'aiuto di esperti, delle esperienze di integrazione vissute dagli italiani emigrati all'estero negli anni passati.

Marco ZACCHERA, presidente, esprime delusione per il fatto che nella legislatura in corso il tema degli italiani all'estero sia sostanzialmente uscito dall'agenda politica. Giudica interessante la proposta dell'onorevole Garavini sull'emigrazione, pur sottolineando le diversità di ordine storico e culturale fra l'attuale fenomeno migratorio e quelli del passato. Ritiene che il tema possa essere affrontato nell'ambito di un evento aperto a soggetti esterni.

Rispetto alla riforma della rappresentanza degli italiani all'estero, ritiene che il Comitato possa cominciare ad affrontare tale tema quando il Senato avrà definito un testo, esprimendo l'auspicio che in sede di esame alla Camera possano essere presentati emendamenti condivisi da tutto il Comitato.

Concorda con la proposta dell'onorevole Fedi di audire un rappresentante del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri prima di sentire il direttore di Rai Italia.

Marco FEDI (PD) precisa che l'esigenza di affrontare anticipatamente il tema della riforma della rappresentanza degli italiani all'estero deriva dall'auspicio di potere trovare una posizione condivisa tra maggioranza ed opposizione, che potrebbe essere più difficile da raggiungere in tempi ristretti. Quanto alla proposta dell'onorevole Garavini sull'integrazione degli immigrati ritiene che essa possa essere utilmente collegata al tema della cittadinanza.

Marco ZACCHERA, presidente, comunica che prenderà contatti con il Senato

per seguire l'iter della riforma della rappresentanza degli italiani all'estero. Sul tema dell'immigrazione, ribadisce da un lato l'importanza di un coinvolgimento che superi i limiti ristretti del Comitato e, dall'altro, la necessità che non si esuli dai compiti propri del Comitato stesso. Prospetta l'opportunità di coinvolgere in una riflessione sulle questioni sollevate dalla collega Garavini eventuali addetti culturali delle rappresentanze diplomatiche estere in Italia.

Laura GARAVINI (PD), condividendo la precisazione del presidente Zacchera sulle differenze tra l'emigrazione italiana e il fenomeno migratorio che interessa in questa fase il nostro Paese, sottolinea che l'obiettivo della sua proposta è quella di dare risalto alla questione della tutela dei diritti. Precisa che la proposta mira ad individuare le « buone pratiche » in tema di integrazione, richiamando in proposito l'esperienza della Germania dove, seppure con ritardo, si sono compiuti notevoli progressi a partire dal 2002, quando si è abbandonata la precedente impostazione basata sul concetto di lavoratore-ospite.

Marco FEDI (PD), rispetto all'integrazione degli immigrati, rileva che l'esperienza dell'emigrazione italiana presenta differenze tra i diversi Paesi di destinazione e che comunque l'integrazione è un processo in continua evoluzione. Ritiene inoltre necessario un approfondimento di come importanti Paesi di immigrazione, europei ed extraeuropei, abbiano affrontato il tema della cittadinanza degli immigrati.

Marco ZACCHERA, presidente, concorda con l'ultima osservazione dell'onorevole Fedi.

Antonio RAZZI (IdV) auspica la presentazione di emendamenti condivisi da tutto il Comitato sulla riforma della cittadinanza.

Marco ZACCHERA, presidente, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 9.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 gennaio 2010. — Presidenza del vicepresidente FRANCO NAR-DUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese concernente la mutua assistenza in materia penale, fatto a Roma il 28 ottobre 1998.

C. 2934 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Enrico PIANETTA (PdL), relatore, illustra il provvedimento in esame, segnalando che l'Accordo in titolo ha lo scopo di estendere a tutta la materia penale la reciproca assistenza giudiziaria fra l'Italia e la Regione amministrativa speciale cinese di Hong Kong, già in atto limitatamente alla materia del trasferimento di persone condannate sulla scorta dell'Accordo del dicembre 1999 in vigore dal dicembre 2002, ratificato dall'Italia con la legge 11 luglio 2002, n. 149. L'Accordo con Hong Kong sull'assistenza giudiziaria in materia penale si rende necessario poiché, dopo il passaggio della regione sotto la sovranità cinese, è venuta meno l'applicazione al territorio dell'Accordo italo-britannico in materia, fino ad allora vigente.

Rileva che l'Accordo, stipulato a Roma il 28 ottobre 1998, si compone di diciannove articoli. L'articolo I sancisce l'obbligo dell'assistenza reciproca – che non fa sorgere diritti in capo privati, ma riguarda esclusivamente le Parti contraenti –, che si esplicherà tanto nelle indagini penali quanto nei procedimenti relativi a tali

reati. Nella mutua assistenza, oggetto dell'Accordo in esame sono ricomprese l'identificazione e localizzazione di persone, la notifica di documenti, l'acquisizione di prove, l'esecuzione di perquisizioni e sequestri, la facilitazione della comparizione personale di testimoni, anche se detenuti, o periti, la consegna o il prestito di reperti e di corpi di reato, la confisca dei proventi e strumenti di attività criminali. L'assistenza giudiziaria non attiene alla consegna di persone ricercate, né all'esecuzione nella Parte richiesta di sentenze penali pronunciate nella Parte richiedente, e neppure al trasferimento di persone detenute per l'esecuzione di pene.

L'articolo II stabilisce che le richieste di assistenza avvengano tramite il Ministero della giustizia per l'Italia e il Segretario alla Giustizia per Hong Kong, designate quali Autorità centrali dalle Parti.

L'assistenza giudiziaria può essere rifiutata (articolo III) qualora gli atti richiesti siano contrari alla sovranità, alla sicurezza, all'ordine pubblico o ad altri interessi vitali della Parte richiesta; se quest'ultima considera il fatto per cui si procede alla stregua di reato politico o mero reato militare; se vi è il sospetto di pregiudizi politici, razziali, di sesso, di nazionalità o di religione verso le persone accusate; se l'accusato è già stato giudicato, e ha eventualmente scontato la pena, per lo stesso reato nel territorio della Parte richiesta; se la richiesta di assistenza riguarda un reato punito dalla legge della Parte richiedente con la pena di morte. L'assistenza richiesta potrà inoltre essere meramente differita, qualora l'esecuzione di essa possa interferire con indagini o procedimenti in corso nel territorio della Parte richiesta. Nel fornire informazioni o prove la Parte richiesta (articolo VII) può chiedere che siano considerate riservate, ovvero vengano utilizzate solo alle condizioni eventualmente specificate dalla Parte richiesta medesima. A sua volta, la Parte richiedente non può utilizzare le informazioni o prove ricevute per scopi diversi da quelli da essa stessa indicati nella richiesta, se non preventivamente autorizzata in senso diverso dalla Parte richiesta.

Segnala inoltre che l'articolo IV specifica le modalità per le richieste di assistenza giudiziaria che, tra l'altro, devono essere accompagnate da una traduzione in una lingua ufficiale della Parte richiesta, salvo diverso avviso di quest'ultima. L'articolo V stabilisce che l'esecuzione delle rogatorie avviene secondo la legge della Parte richiesta, mentre l'articolo VI concerne essenzialmente la ripartizione tra le Parti delle spese sostenute nella prestazione di assistenza giudiziaria, che sono di norma a carico della Parte richiesta, salvo che per i compensi dei periti, le spese di traduzione, le indennità e rimborsi dovuti per comparizioni a vario titolo nel territorio dell'altra Parte.

L'articolo VIII riguarda l'acquisizione di prove, oggetti e documenti in relazione a reati o a procedimenti penali in corso nella Parte richiedente: è previsto in particolare che la Parte richiedente specifichi le questioni da porre agli eventuali testimoni. Vi sono altresì previsioni relative al caso di una persona da interrogare a seguito di una richiesta di assistenza giudiziaria, ma che opponga la propria immunità o incapacità.

La richiesta di notificazione di atti relativi a comparizioni (articolo X) deve essere inoltrata dalla Parte richiedente almeno quaranta giorni prima della prevista comparizione. Gli articoli XIII-XV concernono la comparizione di persone implicate dalla richiesta di assistenza: tale comparizione può avvenire sia in ordine a persone detenute nel territorio della Parte richiesta, sia con riferimento a testimoni o periti ivi residenti, ma in entrambi i casi con il consenso della persona interessata e, per quanto riguarda i testimoni a piede libero o i periti, previo accertamento dell'esistenza di adeguate misure di sicurezza nel territorio della Parte richiedente.

L'articolo XVI riguarda le richieste di perquisizione, sequestro o consegna di oggetti che si trovano presuntivamente nel territorio della Parte richiesta, e che siano collegati a reati per i quali l'ordinamento della Parte richiedente prevede una pena detentiva massima non inferiore a due anni. L'articolo XVII riguarda i proventi di reati contro la legge della Parte richiedente, sui quali la Parte richiesta si impegna a indagare: in caso di loro rinvenimento, la Parte richiesta adotta le misure previste dal proprio ordinamento per prevenirne qualunque commercio o trasferimento, e, in caso di richiesta mirante alla confisca di detti proventi, tali misure potranno spingersi fino a dare esecuzione a provvedimenti giudiziari della Parte richiedente, ovvero a iniziare procedimenti relativi ai proventi ai quali si riferisce la richiesta. Salvo diverso accordo tra le Parti, sarà la parte richiesta a trattenere i proventi confiscati. Eventuali controversie sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo in esame, in mancanza di un'intesa tra le Autorità centrali delle due Parti, verranno risolte per via diplomatica (articolo XVIII). L'articolo XIX prevede infine le clausole sull'entrata in vigore e la durata dell'Accordo, al quale ciascuna delle Parti potrà porre termine con effetto immediato mediante comunicazione all'altra Parte, ma senza pregiudizio dell'applicazione dell'Accordo alle richieste di assistenza giudiziaria inoltrate prima della cessazione di esso.

Passando al disegno di legge in esame, esso è composto di quattro articoli, di cui i primi due contengono l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo per l'assistenza giudiziaria in materia penale con Hong Kong e il relativo l'ordine di esecuzione.

Sottolinea che l'articolo 3, comma 1, contiene la norma di copertura finanziaria: all'onere, valutato in 34.880 euro annui a partire dal 2010, si farà fronte mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170, riguardante la ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, con allegati, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994.

Ritiene opportuno che il rappresentante del Governo fornisca chiarimenti alla Commissione sulle ragioni alla base della scelta operata in tema di copertura finanziaria, attesa l'importanza di non distogliere risorse alla lotta contro la desertificazione.

Quanto al comma 2 dello stesso articolo 3, esso dispone il monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della legge in esame a carico del Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi previsti all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468. Al riguardo, anche alla luce delle modifiche apportate nel corso dell'iter presso l'Assemblea al disegno di legge di Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica italiana e il Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica in Pescara - Icranet, fatto a Roma il 14 gennaio 2008 (C. 2815), approvato ieri da questo ramo del Parlamento, si prospetta anche per il provvedimento in esame l'opportunità di coordinare le disposizioni, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, con le nuove norme in tema di contabilità e di finanza pubblica, approvate con la legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed entrate in vigore il 1 gennaio scorso. Preannuncio pertanto la presentazione di un emendamento volto ad aggiornare il testo del disegno di legge alle nuove disposizioni in tema di clausola di salvaguardia, di cui al comma 12 dell'articolo 17 della citata legge n. 196 del 2009.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA condivide le considerazioni svolte dal relatore, anche in merito alle necessarie modifiche in tema di copertura finanziaria. Nel segnalare la particolare urgenza di pervenire alla ratifica del provvedimento, precisa che la copertura finanziaria riguarda, come già avvenuto in passato, non già gli stanziamenti destinati alla cooperazione italiana per la lotta contro la desertificazione ma i soli costi di gestione della Convenzione.

Franco NARDUCCI, presidente, alla luce di quanto prospettato dal relatore, propone la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in esame alle ore 15 di lunedì 18 gennaio prossimo.

La Commissione conviene.

Franco NARDUCCI, *presidente*, rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al Traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006. C. 2935 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco NARDUCCI, presidente e relatore, illustra il provvedimento in esame rilevando che l'Accordo con il Consiglio federale elvetico, fatto a Roma il 31 ottobre 2006, fa seguito alla decisione del Consiglio dei Ministri dell'Economia e delle Finanze dell'Unione europea (ECO-FIN) del 21 ottobre 2004, che ha autorizzato l'Italia ad applicare una misura in deroga alla direttiva 77/388/CEE, relativa alle imposte sulla cifra di affari. L'autorizzazione, richiesta dal Governo italiano, ha lo scopo di stabilire la non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto sul pagamento dei pedaggi dovuti per il transito del traforo del Gran San Bernardo.

Poiché, infatti, in Svizzera non è prevista l'IVA sui pedaggi, si era venuta a creare una disparità dei costi per gli utenti, nonché una distorsione nel settore della concorrenza degli abbonamenti (per il minor costo di quelli acquistati in Svizzera) accanto a difficoltà amministrative nella gestione congiunta italo-elvetica del traffico del Gran San Bernardo e della ripartizione degli introiti connessi.

Segnala che l'Accordo si compone di un Preambolo e di un unico articolo. Tra la normativa richiamata nel Preambolo, di cui si è appena dato conto, compare anche la Convenzione del 23 maggio 1958 tra Italia e Svizzera, relativa alla costruzione e all'esercizio di un traforo stradale sotto il Gran San Bernardo, la cui ratifica è stata autorizzata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1216 del 29 ottobre 1958; l'articolo 8 di tale Convenzione prevede che eventuali questioni fiscali relative alla costruzione e alla gestione del traforo siano regolate da appositi Accordi, quale si configura quello in esame. Le Parti si sono quindi accordate per non sottoporre ad imposta sul valore aggiunto, od altra analoga, gli importi dei pedaggi dovuti per il transito nella galleria del Gran San Bernardo. L'Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda notifica e, se denunciato, resterà in vigore ancora per i dodici mesi successivi al preavviso di denuncia.

Sottolinea che il disegno di legge al nostro esame, composto di quattro articoli, reca agli articoli 1 e 2 l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera del 31 ottobre 2006, in materia di non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al traforo del San Bernardo.

L'articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, valutati in 547.000 euro per il 2010, e in 589.000 euro a partire dal 2011. La copertura di tali oneri è reperita, mediante riduzione delle proiezioni, a partire dal 2010, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170, riguardante la ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, con allegati, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994.

A questo proposito rileva che nella relazione tecnica viene stimata una perdita di gettito IVA pari a 547.000 euro per il 2010, 568.000 euro per il 2011 e 589.000 euro per il 2012, mentre l'articolo 3 del disegno di legge prevede un onere pari a 589.000 euro già a partire dal 2011. Sul punto sarà opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Il comma 2 del richiamato articolo 3 dispone il monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della legge in esame a carico del Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi previsti all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468. Come già rilevato dal collega Pianetta in relazione al disegno di legge C. 2934, anche in questo caso è necessario provvedere all'aggiornamento del disegno di legge in esame alle nuove norme entrate in vigore il 1º gennaio scorso in tema di contabilità e finanza pubblica, con cui è stata peraltro abrogata la legge n. 468 del 1978. Preannuncia pertanto la presentazione di una proposta emendativa in tal senso.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA concorda con quanto prospettato dal relatore.

Franco NARDUCCI, presidente, alla luce di quanto segnalato dal relatore, propone la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti al dise- 15.45 alle 17.15.

gno di legge in esame alle ore 15 di lunedì 18 gennaio prossimo.

La Commissione conviene.

Franco NARDUCCI, *presidente*, rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 13 gennaio 2010.

Incontro con una delegazione parlamentare del Land di Amburgo.

L'incontro informale è stato svolto dalle 15.45 alle 17.15.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 13 gennaio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE	CONSI	ILTIVA:	

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Nuovo testo C. 2364, approvato dal Senato e abb. (Parere alla II Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	38
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo con allegati, dichiarazioni e atto finale, fatto a Bruxelles il 25 luglio 2007. C. 3015 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Nulla osta)	39
Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi. Nuovo testo C. 1524 (Parere alla XI Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione)	40
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Venezia il 6 febbraio 2009. C. 3014 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	42
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 2326 Governo (Parere alle Commissioni II e III) (Esame e rinvio)	43
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici. Atto n. 170 (Rilievi alla I Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e conclusione – Valutazione favorevole)	44
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE). Atto n. 144 (Rilievi alla VIII Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e conclusione – Rilievi)	46
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. Atto n. 157 (Rilievi alla VIII Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e rinvio)	47
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. Atto n. 135 (Rilievi alla XI Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Rilievi)	48
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	50

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 gennaio 2010. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 12.30

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Nuovo testo C. 2364, approvato dal Senato e abb. (Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 novembre 2009.

Il viceministro Giuseppe VEGAS evidenzia che le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1) e 4), all'articolo 15, comma 3-bis, e all'articolo 17, comma 3, sono idonee ad aumentare gli oneri per la finanza pubblica, osservando tuttavia, stante l'indeterminatezza dei soggetti destinatari, come non risulti possibile la determinazione dei maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, né delle minori entrate che conseguirebbero dall'approvazione delle suddette norme. In relazione agli articoli 13, 14 e 15, manifesta perplessità in ordine all'estensione della procedura « concordataria », disciplinata nel Capo II, ai debitori che non hanno i requisiti per l'ammissione alle procedure concorsuali, anche a prescindere dallo stato di vittime del reato di usura, diversamente da quanto inizialmente previsto nel testo dell'atto Senato 307. Ritiene che tale estensione, che avrebbe potuto essere giustificata dalla specifica ratio mirata a sostenere le vittime dell'usura, determinerebbe, invece, la possibilità per le Agenzie fiscali e per gli enti previdenziali, in tutti i casi di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il

patrimonio prontamente liquidabile, e di definitiva incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, di disporre dei crediti di cui sono titolari, anche attraverso remissione a favore di qualunque soggetto « sovraindebitato ». Con riferimento al comma 5 dell'articolo 18, segnala un'incoerenza nella formulazione, in quanto attraverso il richiamo alla disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 182-ter della legge fallimentare, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, verrebbe estesa la disciplina della transazione fiscale a tutti i soggetti sovra indebitati, con ciò determinando l'estensione generalizzata della rinuncia ai crediti tributari e previdenziali di norma non disponibili. Ricorda che l'istituto della transazione fiscale, infatti, introdotto in occasione della riforma della disciplina fallimentare, ha una specifica ratio legis, volta a favorire la conservazione delle componenti positive d'impresa nell'ottica della continuazione dell'attività produttiva al fine di salvaguardare l'iniziativa economica privata e l'occupazione. Con riferimento all'articolo 25, evidenzia che le informazioni anagrafiche e fiscali raccolte nel corso degli anni nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, sono organizzate in grandi banche dati. Ricorda che la titolarità di tali informazioni è dell'Agenzia delle entrati che, attraverso la Sogei, in qualità di partner tecnologico, le gestisce per fornire, tra l'altro, informazioni a soggetti esterni all'Amministrazione finanziaria, ma facenti parte della Pubblica Amministrazione, che le possono richiedere sulla base di leggi e norme specifiche. Rileva che tali informazioni sono fruibili, a titolo gratuito, tramite un portale web, che permette la consultazione on-line dei contribuenti, a partire da un codice fiscale o dai dati anagrafici e di ricevere le informazioni relative al soggetto interrogato. Fa presente che, per poter accedere a tali servizi, è sufficiente essere autorizzati dall'Agenzia che, una volta verificati i presupposti normativi, provvede ad accreditare l'Amministrazione richiedente tramite apposita convenzione o accordo di servizio. Osserva inoltre che l'accesso al

servizio sarà consentito ai singoli utenti, sulla base di specifiche credenziali rilasciate dall'Agenzia, che consentono l'autenticazione e la verifica dei diritti di accesso al sistema dell'Anagrafe tributaria. Relativamente all'articolo 25-*bis*, quanto attiene agli aspetti finanziari, rileva che le quantificazioni, in termini di cassa, comportano un decremento di 71.2 milioni di euro per l'anno 2010, di 33,7 milioni di euro per l'anno 2011 e di 14,3 milioni di euro per l'anno 2012. Inoltre, in merito ai potenziali effetti di perdita di gettito, correlati al riferimento all'articolo 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, che appare estendere l'efficacia della norma anche ai creditori soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, evidenzia che la stima tiene conto dei potenziali effetti negativi di gettito legati a tale estensione. Con riferimento all'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, che pone dei limiti di ammontare alla deducibilità della svalutazione dei crediti e delle perdite su credito nell'esercizio in cui tali componenti risultano in bilancio, fa presente che la stima fornita tiene conto della diversa qualificazione fiscale delle perdite in parola, che determina un effetto di cassa a favore di creditori ed enti finanziari e creditizi. Infatti, tali soggetti possono in tal modo anticipare la deducibilità delle perdite, invece di procedere alla vigente svalutazione fiscale delle stesse, con completamento della deduzione nei 18 esercizi successivi. Nel merito rileva che, atteso che il richiamato articolo prevede la facoltà per i creditori di dedurre, ai fini del reddito d'impresa, le perdite su crediti, la disposizione introdurrebbe una presunzione di insolvenza attualmente riconosciuta esclusivamente come conseguenza dell'apertura di una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, non riconosciuta applicabile estensivamente neanche nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti disciplinati dall'articolo 182-bis, di cui la proposta di legge ricalca la disciplina. Ritiene che, in tal modo, si verrebbe a determinare una disparità di trattamento tra i creditori dei soggetti « sovra indebitati » che potrebbero beneficiare della deducibilità delle perdite ed i creditori dei soggetti fallibili che aderiscono agli accordi di ristrutturazione che non avrebbero la medesima facoltà. Con riferimento all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 25-bis, ritiene che, in tal caso, si configuri una rinuncia a maggior gettito, in quanto sembra realistico ipotizzare che, in considerazione anche del tasso annuo di adesione per tali accordi di ristrutturazione, la capacità annua di ricorso alle procedure concorsuali e/o di recupero crediti da parte dei creditori possa non subire variazioni, anche in presenza della nuova procedura introdotta dalla disposizione in esame.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, alla luce delle osservazioni formulate dal rappresentante del Governo, ritiene opportuno un ulteriore approfondimento e chiede pertanto di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Il viceministro Giuseppe VEGAS concorda con la richiesta del relatore.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, dispone con il consenso della Commissione il rinvio del seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo con allegati, dichiarazioni e atto finale, fatto a Bruxelles il 25 luglio 2007.

C. 3015 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Laura RAVETTO (PdL), relatore, ricorda che il provvedimento in esame con-

cerne la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo con allegati, dichiarazioni e atto finale, fatto a Bruxelles il 25 luglio 2007. Rileva che l'Accordo è composto da sette articoli, due allegati, nonché da due Accordi connessi e due protocolli aggiuntivi ed alcune Dichiarazioni rese dalle Parti contraenti e riportate nell'Atto finale. In proposito, con riferimento ai due Accordi e ai protocolli aggiuntivi, fa presente che la relazione illustrativa riferisce che non sono stati incorporati nell'Accordo principale in quanto non devono ricevere ratifica da parte dei Paesi dell'Unione europea, riguardando intese intercorse direttamente tra l'Unione europea, da una parte, e l'Islanda e la Norvegia, dall'altra. Evidenza che il disegno di legge, già esaminato in prima lettura dal Senato, non è corredato di relazione tecnica, osservando tuttavia che la relativa relazione illustrativa rileva che dall'Attuazione dell'Accordo non derivano oneri per la finanza pubblica e pertanto non è stato necessario redigere la relazione tecnica medesima. Ritiene pertanto che non vi sia nulla da osservare sotto il profilo finanziario.

Il viceministro Giuseppe VEGAS concorda con le osservazioni formulate dal relatore e conferma che non vi è nulla da osservare per quanto attiene ai profili finanziari.

Laura RAVETTO (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3015, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo con allegati, dichiarazioni e atto finale, fatto a Bruxelles il 25 luglio 2007;

esprime

NULLA OSTA».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi.

Nuovo testo C. 1524.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonino LO PRESTI (PdL), relatore, illustra il contenuto della proposta di legge, che reca disposizioni volte a permettere agli enti previdenziali, istituiti ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 1996 e relativi a liberi professionisti, di elevare la misura del contributo integrativo. Al riguardo, segnala che la proposta è volta ad equiparare sotto questo aspetto la disciplina relativa a tali enti con quella vigente per gli enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994, anche al fine di consentire di liquidare trattamenti pensionistici di più elevato ammontare. In particolare, la proposta, modificando l'articolo 8 del decreto legislativo n. 103 del 1996, prevede la possibilità per gli enti previdenziali in esame di fissare l'ammontare del contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono dell'attività professionale degli iscritti, in misura non superiore al 5 per cento del fatturato lordo, e di destinarne parte all'incremento dei montanti individuali.

Per quanto attiene agli aspetti di copertura finanziaria, segnala che la disposizione appare suscettibile di recare un aumento del gettito contributivo in favore degli enti previdenziali interessati, facenti parte dell'aggregato della pubblica amministrazione, con effetti positivi sui saldi di fabbisogno ed indebitamento netto. Sottolinea, inoltre, che le delibere che disporranno l'incremento della contribuzione integrativa saranno sottoposte alla valutazione del ministero vigilante e consentiranno un più stabile equilibrio finanziario degli enti previdenziali interessati dalla riforma, rendendo possibile una maggiore sostenibilità nel tempo del sistema previdenziale.

Alla luce di queste considerazioni, rilevata l'opportunità di precisare la portata della valutazione alla quale saranno chiamati i ministeri vigilanti, che, comunque, potrebbe essere correttamente individuata, in via interpretativa, anche sulla base della attuale formulazione della disposizione, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1524, recante contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

ritenuta la necessità di vincolare l'efficacia delle delibere adottate dalle casse e dagli enti di previdenza competenti all'approvazione dei ministeri vigilanti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole da "Le predette delibere" fino alla fine del comma con le seguenti: "Le predette delibere concernenti la modifica della misura del contributo integrativo ed i criteri di destinazione dello stesso sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti che valutano la sostenibilità della gestione complessiva e le implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni." ».

Il viceministro Giuseppe VEGAS concorda con la proposta di parere formulata dal relatore, rilevando che appaiono opportune le modifiche proposte all'ultimo periodo del capoverso comma 3, che precisano la portata della valutazione effettuata dai Ministeri vigilanti sulle delibere che recano la modifica dei contributi integrativi. Sottolinea, altresì, che la proposta non sembra determinare effetti negativi sul saldo netto da finanziare, in quanto i contributi integrativi di cui si prevede l'incremento in via generale non sono deducibili dalle imposte sui redditi e, pertanto, non presenta profili problematici per quanto attiene alla copertura finanziaria. Rileva, peraltro, che trattandosi di un'imposizione gravante non sugli assicurati all'ente, ma sui loro clienti, ogni incremento determinerebbe un ulteriore carico sulle famiglie e sulle imprese, con effetti inflattivi e di incremento della pressione fiscale e, pertanto, sottopone alla valutazione del relatore l'opportunità di introdurre nell'ambito del parere una osservazione relativa a tale effetto indiretto. che tuttavia non attiene strettamente ai profili di copertura finanziaria del provvedimento.

Antonino LO PRESTI (PdL), relatore, con riferimento all'ultima considerazione svolta dal rappresentante del Governo, osserva che essa non trova riscontro nei numerosi studi condotti in materia, che non hanno evidenziato con certezza l'esistenza di effetti inflattivi, i quali, comunque, risulterebbero di trascurabile entità. Rileva, al riguardo, che le spese per le prestazioni in esame non rientrano nell'ambito dei panieri utilizzati per il calcolo dell'inflazione, sottolineando altresì che, di norma, al momento della pattuizione del corrispettivo professionale, quest'ultimo è calcolato tenendo conto dei contributi previdenziali dovuti dal cliente. Pertanto, richiamando l'esigenza prioritaria di garantire l'equilibrio finanziario delle casse previdenziali, non ritiene opportuno recepire il suggerimento del rappresentante del Governo, che ipotizza un indimostrato effetto inflattivo dell'incremento dei contributi integrativi.

Amedeo CICCANTI (UdC), nel preannunciare che, in linea, di principio il proprio gruppo è orientato a votare a favore della proposta di parere, chiede al relatore e al rappresentante del Governo di voler fornire ulteriore chiarimenti in ordine agli effetti finanziari della proposta. In particolare, richiamando la documentazione predisposta dagli uffici, segnala che in una nota della Ragioneria generale dello Stato trasmessa il 12 gennaio si evidenzia che la normativa proposta è diretta a « modificare la natura del contributo integrativo, mutandola in ordinario contributo previdenziale, destinato ad incrementare le future pensioni ». Anche alla luce di tale osservazione, chiede se, per effetto della modifica proposta, i contributi in questione debbano considerarsi contributi previdenziali ordinari e come tali deducibili ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, con conseguenti effetti negativi sul saldo netto da finanziare.

Antonino LO PRESTI (PdL), relatore, ribadisce che la modifica proposta non muta la natura del contributo integrativo, che - analogamente ad ora - continuerà a non essere deducibile dalle imposte sui redditi, ma intende essenzialmente consentire la destinazione di parte di tale contributo all'incremento dei montanti individuali degli esercenti attività liberoprofessionali, facendo fronte ad un'esigenza di particolare rilevanza per la sostenibilità del sistema previdenziale dei liberi professionisti interessati, della quale da tempo si rilevata la necessità anche nell'ambito della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, della quale è vicepresidente.

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Venezia il 6 febbraio 2009. C. 3014 Governo, approvato dal Senato

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, illustra il contenuto del disegno di legge, che reca la ratifica dell'Accordo tra l'Italia e la Repubblica Panama sulla promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Venezia il 6 febbraio 2009. In proposito, segnala che l'Accordo presenta contenuti analoghi ad accordi già conclusi dall'Italia con altri Paesi, finalizzati ad incoraggiare gli investimenti, nonché a conferire garanzie agli investitori delle due parti.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, segnala che il disegno di legge non è corredato di relazione tecnica e che l'analisi dell'impatto della regolamentazione, che accompagna il disegno di legge di ratifica, afferma che l'Accordo non comporta oneri organizzativi né finanziari a carico della pubblica amministrazione o di privati. L'analisi tecnico-normativa precisa, inoltre, che gli oneri che potrebbero derivare dal ricorso ai tribunali arbitrali di cui agli articoli IX e X, si configurano come spese meramente eventuali. Ove tuttavia dal ricorso ai suddetti tribunali arbitrali dovessero derivare spese a carico dell'erario, esse saranno quantificate con apposito provvedimento normativo.

Al riguardo, rileva che, a differenza di quanto riscontrato in altri disegni di legge di ratifica di analogo oggetto, la relazione illustrativa non contiene precisazioni in merito ad eventuali futuri oneri, per lo Stato italiano, derivanti dagli indennizzi per gli espropri previsti dall'articolo V. In proposito, ritiene che, pur trattandosi di oneri di carattere eventuale e di ammontare non predeterminabile, il Governo dovrebbe chiarire se agli stessi si farà fronte con apposito provvedimento legislativo, dotato della necessaria copertura. Ritiene altresì necessario un analogo chiarimento con riferimento agli eventuali oneri derivanti dal ricorso ai tribunali arbitrali di cui agli articoli IX e X dell'Accordo, che, come evidenziato dall'analisi tecnico-normativa, potrebbero richiedere un apposito finanziamento, ove non risultassero sufficienti gli ordinari stanziamenti iscritti, per le medesime finalità, nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

Il viceministro Giuseppe VEGAS conferma che il provvedimento non presenta profili problematici di carattere finanziario, richiamando quanto evidenziato nelle relazioni che accompagnano il disegno di legge in esame.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3014, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Venezia il 6 febbraio 2009;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

nel presupposto che qualora dal ricorso ai Tribunali arbitrali di cui agli articoli IX e X dell'Accordo dovessero derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, alla quantificazione e alla copertura degli stessi si provvederà con un apposito provvedimento legislativo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE».

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Nuovo testo C. 2326 Governo.

(Parere alle Commissioni II e III).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, ricorda che il provvedimento in esame concerne la ratifica e l'esecuzione della Convenzione, composta di cinquanta articoli, del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Fa presente che il testo del disegno di legge, composto da 9 articoli, non è corredato di relazione tecnica. Con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge che designa il Ministero dell'interno come Autorità nazionale responsabile della registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per i reati sessuali, tenuto conto che il testo, come modificato dalle Commissioni, non fa più riferimento all'attività di prelievo, analisi e conservazione dei campioni biologici del DNA, osserva che andrebbe chiarito se gli adempimenti relativi a tali attività restino disciplinati dalle legislazioni vigenti, in particolare la legge di adesione al Trattato di Prüm, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Riguardo l'articolo 4, comma 1, lettera *m-bis*), che estende al minore in quanto persona offesa il gratuito patrocinio per taluni reati a sfondo sessuale, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla normativa vigente, osserva, sotto il profilo della quantificazione, che tale disposizione, estendendo la platea degli ammessi al patrocinio a spese dello Stato, presenta effetti onerosi, non quantificati, aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente, di cui all'articolo 76, comma 4-ter, del decreto del Presidente

della Repubblica n. 115 del 2002. Ricorda che la relazione tecnica allegata all'articolo 4 del decreto-legge n. 11 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2009, che ha modificato il richiamato articolo 76, ipotizzava un costo medio per il patrocinio nel processo penale pari a 903 euro per ciascun procedimento. Ritiene pertanto opportuno che il Governo fornisca gli elementi necessari per la determinazione dei suddetti oneri, con l'indicazione sia del numero dei casi per i quali l'autorità giudiziaria ha già iniziato l'azione penale e ai quali verrebbe estesa la normativa in esame, sia una stima del numero medio annuo dei procedimenti per tali reati. Con riferimento alla clausola di invarianza di cui all'articolo 9 del disegno di legge si rifà alle osservazioni testé svolte con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera m-bis). In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento ai Fondi richiamati dalla relazione illustrativa allegata al provvedimento, osserva che le risorse relative al Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 3, del decretolegge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, sono determinate su base triennale dalla tabella C allegata alla legge finanziaria. Fa presente che la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) ha stanziato a favore del predetto Fondo 185,289 milioni di euro per l'anno 2010, 136,716 milioni di euro per l'anno 2011 e 136,716 milioni di euro per l'anno 2012. Con riferimento al Fondo per la prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale, di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 269 del 1998, recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù, osserva che lo stesso è alimentato dalle multe irrogate, dalle somme di denaro confiscate e da quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi della citata legge n. 269 del 1998. Evidenzia che il relativo capitolo di bilancio, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro

e delle politiche sociali, risulta iscritto per memoria.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, nel rilevare che il Ministero della giustizia non ha ancora trasmesso gli elementi di valutazione necessari anche in riferimento alle osservazioni formulate dal relatore, chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, nell'accogliere la richiesta del rappresentante del Governo, con il consenso della Commissione, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla prossima settimana, precisando che la Commissione dovrà comunque esprimersi in tempo utile, tenendo conto del calendario dei lavori dell'Assemblea.

La seduta termina alle 13.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIOR-GETTI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 13.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici. Atto n. 170.

(Rilievi alla I Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, illustra il contenuto dello schema di decreto legislativo

in esame reca – ai sensi dell'articolo 29 della legge comunitaria 2008 – l'attuazione della direttiva 2007/23/CE, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, segnala che l'articolo 20 dello schema dispone che dall'applicazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Nel ricordare che la relazione tecnica afferma che il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rileva altresì che la relazione illustrativa, in merito all'articolo 14, in materia di sistema informatico di raccolta dati, afferma che «l'attuazione di tale disposizione non comporta oneri aggiuntivi in quanto le procedure di raccolta dei dati ivi previste si avvalgono del sistema informatico già esistente presso il Ministero dell'interno, realizzato attraverso le risorse previste per l'informatizzazione degli uffici ». Al riguardo, pur considerato che sia l'originaria norma di delega, prevista dall'articolo 29 della legge comunitaria 2008, sia l'articolo 20 dello schema di decreto sono assistiti da una generale clausola di non onerosità, e rilevato che la relazione tecnica allegata al provvedimento in esame si limita ad affermare l'assenza di oneri per la finanza pubblica, ritiene comunque opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo circa l'idoneità di siffatta clausola a garantire l'effettiva neutralità finanziaria norme

In particolare, a suo avviso, andrebbe chiarito se le amministrazioni pubbliche interessate, alla luce dei compiti previsti dal testo, siano in grado di assicurarne l'espletamento nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ricorda, infatti, che lo schema prevede che diversi soggetti pubblici possano intervenire nell'ambito di vari momenti applicativi della nuova disciplina

sugli articoli pirotecnici. A tale riguardo, rammenta che, ai sensi dell'articolo 7, centri e laboratori pubblici, istituti universitari e di ricerca, autorizzati a svolgere funzioni di «organismi notificati» intervengono nella fase di valutazione di conformità degli articoli pirotecnici previste dal decreto in esame, mentre il successivo articolo 8 prevede che un Comitato tecnico istituito presso il Ministero dell'interno esercita funzioni di vigilanza sull'attività degli « organismi notificati » e gli articoli 15, 17, comma 2, 18, commi 10 e 11, attribuiscono al Ministero dell'interno funzioni di controllo sulla sicurezza degli articoli pirotecnici immessi sul mercato e può adottare misure limitative della libera circolazione di tali prodotti. Ritiene, infine, necessario che il Governo chiarisca se l'istituzione del sistema di gestione informatico delle procedure di raccolta dei dati relativi agli articoli pirotecnici, previsto dall'articolo 14, che si avvarrà, come precisato nella relazione illustrativa, del sistema informatico già esistente presso il Ministero dell'interno, renda necessarie eventuali misure di implementazione dello stesso sistema con conseguenti oneri aggiuntivi a carico dell'amministrazione interessata.

Il vice ministro Giuseppe VEGAS conferma che, come evidenziato dalla relazione tecnica allegata allo schema di decreto legislativo, dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate potranno provvedere alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, propone, quindi, di esprimere una valutazione favorevole sullo schema di decreto legislativo.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE).

Atto n. 144.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e conclusione – Rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 25 novembre 2009.

Il vice ministro Giuseppe VEGAS, richiamandosi alle osservazioni formulate dal relatore nella seduta del 25 novembre 2009, rileva, in primo luogo, che, in ordine alla disposizione di cui all'articolo 5, concernente il catalogo nazionale dei metadati relativi ai set di dati territoriali, come meglio specificato nella relazione tecnica, il sistema di misure vigenti in materia di informazione territoriale non necessita, ai fini del recepimento del meccanismo delineato dalla direttiva europea, di adeguamenti tecnici, in quanto la medesima direttiva è volta unicamente alla condivisione dei dati territoriali che risultano già in essere, in formato elettronico, presso l'insieme delle autorità pubbliche coinvolte dal provvedimento. Pertanto, essendo il catalogo nazionale esattamente coincidente con il repertorio nazionale di cui all'articolo 59, comma 3, del decreto legislativo n. 82 del 2005, conferma che, per l'applicazione di tale disposizione, non si dovrà ricorrere ad investimenti supplementari, a titolo di adeguamenti tecnici o presunte ristrutturazioni. Osserva che tali considerazioni valgono anche in riferimento all'articolo 8, concernente il « Geoportale nazionale», per il quale la disposizione di cui al comma 3 e la relazione tecnica esplicitano che la sua applicazione interverrà con le strutture e risorse già previste a legislazione vigente per tali finalità, atteso che il predetto « Geoportale nazionale » sostituisce, a tutti gli effetti, dall'entrata in vigore del provvedimento in parola, il previgente « Portale cartografico nazionale ». Pertanto, ritiene sussistere una sostanziale corrispondenza normativa con le analoghe disposizioni ancora in vigore. Inoltre, osserva che tale valutazione può replicarsi anche per gli anni successivi al 2010, considerato che, già a legislazione vigente, la materia era disciplinata, anche in relazione alle risorse necessarie per lo svolgimento delle attività di coordinamento dal decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2009. Rileva che le argomentazioni sopra svolte valgono, altresì, per le autorità pubbliche periferiche interessate dal provvedimento. Per quanto concerne, poi, le eventuali tariffe previste dagli articoli 9, comma 8, e 10, comma 7, fa presente che le medesime sono meramente residuali e facoltative. Ritiene che ove, in sede di applicazione, i soggetti pubblici coinvolti optassero per la loro adozione, esclusivamente in tale contesto verranno individuati, ai sensi del decreto legislativo n. 36 del 2006, i costi da coprire con le tariffe e l'eventuale quota aggiuntiva corrispondente all'utile rapportato alle spese per investimenti sostenute nel triennio precedente. Relativamente agli adempimenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'ISPRA, ribadisce che non si ravvisano compiti innovativi a carico di tali soggetti per l'esecuzione del provvedimento. In merito, riferisce le assicurazioni da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa l'effettività della clausola di invarianza degli oneri, di cui al comma 3 dell'articolo 8 e all'articolo 15. In merito agli oneri relativi ai rimborsi per la partecipazione alla Consulta nazionale, precisa che sarà cura di tale organismo e dei soggetti pubblici partecipanti perseguire l'ottimizzazione dell'organizzazione dei lavori, al fine di contenere tali oneri nei limiti delle risorse appostate nei rispettivi bilanci, per tali finalità, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 15 del testo in esame. In ordine ai profili di copertura finanziaria segnalati dal relatore, rileva in merito all'articolo 10, comma 1, che l'espressione « senza oneri economici », intende evitare l'insorgenza di oneri finanziari a carico delle autorità pubbliche che scambiano e riutilizzano i dati in questione. Trattandosi, sostanzialmente, di una clausola di invarianza finanziaria, concorda con la proposta del relatore di riformulare la medesima in conformità con la prassi vigente. In merito all'articolo 15 circa l'aspetto formale dell'attuale formulazione della clausola di neutralità finanziaria, precisa che il riferimento all'assenza di «minori entrate» può essere soppresso nel caso di specie, anche se il suo mantenimento, oltre a non mutare la portata della previsione normativa, risulta, comunque, meramente indicativo di tutti gli effetti finanziari negativi che s'intende escludere in sede di applicazione.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, anche alla luce delle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto,

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 relative al Catalogo nazionale dei metadati relativi ai *set* di dati territoriali, potrà farsi fronte a valere sulle risorse già previste a legislazione vigente, in quanto non risultano necessari investimenti supplementari o adeguamenti tecnici;

all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 relative al Geoportale nazionale si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, in quanto esse non recano, sostanzialmente, innovazioni rispetto al quadro normativo esistente:

agli oneri derivanti dai rimborsi per la partecipazione alla Consulta nazionale per l'informazione territoriale e ambientale di cui all'articolo 11, si provvederà nell'ambito delle risorse di bilancio già preordinate allo scopo;

la clausola di invarianza di cui all'articolo 15, appare idonea a garantire che dall'attuazione del provvedimento non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: « senza oneri economici », con le seguenti: « senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

all'articolo 15, comma 2, sopprimere le parole: « né minori entrate ».

Massimo VANNUCCI (PD), nell'annunciare il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico, ricordando la disposizione di cui all'articolo 8, comma 3, del provvedimento in esame che stabilisce che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sviluppi il Geoportale nazionale avvalendosi dell'ISPRA, auspica una rapida definizione della vertenza che vede protagonisti i lavoratori e i ricercatori di tale istituto.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. Atto n. 157.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Remigio CERONI (PdL), relatore, illustra il contenuto dello schema di decreto

legislativo, che, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1, comma 3, della legge comunitaria 2008, recepisce la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione del rischio di alluvioni. Al riguardo, ricorda che la direttiva è inserita nell'elenco B allegato alla legge n. 88 del 2009, del quale fanno parte le direttive da attuare con provvedimenti i cui schemi devono essere trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione dei pareri e, se suscettibili di conseguenze finanziarie, devono essere corredati di relazione tecnica.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, ricordando che lo schema in esame è corredato di relazione tecnica, giudica opportuna una conferma circa l'idoneità della clausola di invarianza, contenuta all'articolo 16 dello schema di decreto, a garantire l'effettiva neutralità finanziaria delle norme in esame. In particolare, ritiene che andrebbe chiarito se le Autorità di bacino e gli organi preposti alla Protezione civile, e, in particolare, il Dipartimento della Protezione civile, le Regioni e gli enti territoriali, siano effettivamente in grado di assicurare l'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dal testo in esame, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 16, comma 1, prevede che le amministrazioni e gli enti interessati provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente schema di decreto nell'ambito delle proprie attività istituzionali ed utilizzando a tal fine le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Segnala, altresì, che al comma 2, si dispone che all'attuazione dei piani di gestione del rischio di alluvioni predisposti dalle autorità di bacino distrettuali, di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a), del presente provvedimento le amministrazioni e gli enti pubblici provvedono ai sensi degli articoli da 69 a 72 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e che all'attuazione dei piani di gestione del rischio di alluvioni, per il

distretto idrografico di riferimento, predisposti dalle regioni, in coordinamento tra loro, nonché con il Dipartimento nazionale della protezione civile, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera b) del presente provvedimento, fatta eccezione per le attività di soccorso tecnico urgente, si provvede ai sensi della legge n. 225 del 1992, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile e della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, nonché con le risorse regionali all'uopo stanziate, utilizzando allo scopo le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di esplicitare nel testo che alle disposizioni del decreto si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come peraltro indicato nella relazione tecnica.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, rilevando che sul provvedimento non è ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.

Atto n. 135.

(Rilievi alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2009.

Il vice ministro Giuseppe VEGAS, richiamandosi alle osservazioni formulate dal relatore nella seduta del 10 dicembre 2009, in riferimento alle modalità concernenti la copertura integrale dei costi mediante il previsto sistema tariffario, fa presente che, in sede di determinazione, o rideterminazione, delle tariffe relative alle attività di cui agli articoli 11 e 15, verrà dimostrata, da parte del Ministero proponente, con apposita relazione di accompagnamento allo schema di decreto in esame, la congruità degli importi tariffari rispetto ai costi di dette attività analiticamente esposti con riferimento alle fasi e sottofasi in cui si articolano le stesse attività. Pertanto, comunica che il concerto sul medesimo decreto sarà fornito esclusivamente previa verifica di detta congruità. Per quanto concerne, inoltre, l'allineamento temporale tra l'acquisizione delle risorse e l'espletamento dei servizi, evidenzia che il decreto-tariffe, sulla base della prassi consolidata, recherà apposita disposizione volta al versamento anticipato delle somme dovute, da dimostrare con trasmissione della ricevuta in allegato alla domanda di autorizzazione degli organismi. In ordine alla questione relativa ai limiti di riassegnazione delle tariffe, previsti dalla legge n. 244 del 2007, osserva che l'Amministrazione competente dovrà comunque rispettare la neutralità finanziaria del provvedimento, di cui al comma 3, dell'articolo 19, utilizzando le risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente, destinate alle attività istituzionali dell'Amministrazione, tra cui rientrano, naturalmente, quelle non innovative, disciplinate dal decreto in parola. Per quanto riguarda le tariffe applicabili nelle more dell'adozione del nuovo decreto interministeriale, rimanda al vigente decreto indicato dal comma 3, dell'articolo 18, del testo. Relativamente agli adempimenti previsti dall'articolo 7 del testo, assimilabili a quelli di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 1996, sottolinea che le attività da svolgere, anche in relazione alla nuova tipologia delle « quasi macchine », sono comunque riconducibili a quelle oggetto di tariffe ai sensi del provvedimento in esame. Rileva infatti che le stesse si concretizzano in attività di controllo successivo sul mercato, finanziate con le medesime tariffe disciplinate in via generale per la marcatura CE, dall'articolo

47 della legge n. 52 del 1996. In merito ai profili di copertura finanziaria, relativi agli articoli 6, comma 4, e 7, comma 3, segnala come non risulti necessario riprodurre la clausola degli oneri per il ritiro dei prodotti dal mercato, atteso che i medesimi risultano in ogni caso a carico degli operatori, in base ad un principio di carattere generale. Comunque, per omogeneità di formulazione, ritiene di poter condividere il suggerimento proposto dal relatore. Precisa che, all'articolo 11, comma 6, la disposizione, nella sua formulazione abbreviata, sottintende, in ogni caso, il versamento delle somme all'entrata del bilancio dello Stato. Ad ogni buon fine, ritiene condivisibile la proposta del relatore di riformulare la medesima, secondo la prassi consolidata. All'articolo 15, comma 7, condivide la richiesta, formulata dal relatore di correggere il riferimento normativo, indicando la lettera c), dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 88 del 2009, invece della lettera e). Non ritiene opportuno modificare la clausola di cui all'articolo 19, comma 3, poiché le parole « le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente », sono assorbite dall'espressione iniziale riferita all'invarianza per « la finanza pubblica ». Per quanto concerne, infine, il suggerimento relativo all'espressa indicazione delle disposizioni che prevedono la riassegnazione delle risorse derivanti dalle tariffe o dalle sanzioni, pur ritenendo superflua, nella sostanza, tale precisazione, il cui contenuto si evince, comunque, dalle corrispondenti disposizioni, segnala che tale integrazione formale può essere effettuata a titolo migliorativo della stesura del testo.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimenti del Governo, formula la seguente proposta:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto,

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

le tariffe relative alle attività di certificazione e di verifica delle macchine previste rispettivamente agli articoli 11 e 15, saranno determinate in modo da garantire la congruità degli importi tariffari rispetto ai costi delle predette attività di certificazione e di verifica;

l'allineamento temporale tra l'acquisizione delle risorse derivanti dalle tariffe di cui agli articoli 11 e 15 e l'espletamento delle verifiche sarà garantito mediante apposita disposizione, da inserire nel decreto che determinerà l'importo delle tariffe, volta al versamento anticipato delle somme dovute;

l'amministrazione competente dovrà rispettare la neutralità finanziaria del provvedimento, come esplicitamente previsto dal comma 3 dell'articolo 19, anche con riferimento ai limiti alle riassegnazioni delle tariffe previsti dalla legge n. 244 del 2007;

nelle more dell'adozione del decreto interministeriale che dovrà determinare le tariffe concernenti le attività di certificazione e di verifica troverà applicazione il decreto interministeriale 27 dicembre 2002, recante determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero delle attività produttive e relative modalità di pagamento;

le attività da svolgere in relazione alla nuova tipologia delle « quasi macchine » sono riconducibili a quelle oggetto di tariffe, posto che le stesse si concretizzano in attività di controllo successivo sul mercato, finanziate con le medesime tariffe disciplinate in via generale per la marcatura CE, dall'articolo 47 delle legge n. 52 del 1996,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario: all'articolo 7, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Per quanto attiene agli oneri relativi al ritiro dal mercato resta fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4. »;

all'articolo 11, comma 6, sostituire le parole da: « sono riattribuite » fino a: « politiche sociali » con le seguenti: « sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e, per la parte di competenza relativa all'attività di sorveglianza di cui all'articolo 6, secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi da 615 a 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali »;

all'articolo 15, comma 7, sostituire le parole: « dall'articolo 2, comma 1, lettera *e)* » con le seguenti: « dall'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, ultimo periodo, della »;

all'articolo 19, comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: « Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, salvo quanto disposto dai commi 5 e 6 dell'articolo 11 in relazione agli oneri relativi alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi notificati e ai successivi controlli sugli stessi, e dai commi 7 e 8 dell'articolo 15 in relazione alle spese sostenute per l'attuazione delle procedure di verifica sulle macchine o quasi-macchine. ».

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.15 alle 13.20.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	51
COMITATO RISTRETTO:	
Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769	
Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564	
Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis	51

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 13 gennaio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.25.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 13 gennaio 2010.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.30 alle 15.30.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:	
Sui lavori della Commissione	52
Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la misura del contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi. C. 1524 Lo Presti (Parere alla XI Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	53
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. Atto n. 157 (Seguito dell'esame e rinvio)	53
SEDE REFERENTE:	
Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue. C. 2966 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	54
ALLEGATO (Emendamenti)	56

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio, Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 14.10.

Sui lavori della Commissione.

Raffaella MARIANI (PD) intende stigmatizzare l'assenza di un rappresentante del Dicastero dell'Ambiente nella discussione che si è tenuta ieri in Assemblea sulle mozioni riguardanti iniziative per la riduzione delle emissioni di gas-serra, soprattutto in ragione del fatto che l'intervento di mediazione del Governo avrebbe potuto aiutare a trovare un accordo su un testo condiviso. Ritiene che anche in tale occasione è mancato uno stretto raccordo tra il Parlamento ed il Governo nell'affrontare le questioni ambientali e chiede che il Presidente della Commissione si faccia carico di tale situazione sollecitando il Ministro dell'Ambiente a seguire più da vicino le attività della Commissione.

Mauro LIBÈ (UdC) condivide le preoccupazioni espresse dal deputato Mariani ritenendo che effettivamente si sarebbe potuto trovare un accordo su un testo condiviso se solo il Ministro dell'Ambiente o il sottosegretario fossero stati presenti alla discussione che si è svolta ieri in Assemblea.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ricorda che ragioni legate agli impegni del Ministro e ragioni di carattere personale

legate al grave lutto che ha colpito di recente il sottosegretario Menia hanno impedito che il Dicastero dell'Ambiente fosse rappresentato ieri in Assemblea. Nel ritenere che, forse, sarebbe stato per questo opportuno rinviare la discussione, ricorda che in occasione della discussione di altri atti di indirizzo si è assunto l'impegno di trovare una soluzione condivisa tra maggioranza ed opposizione ma che, purtroppo, ieri non si sono verificate le condizioni politiche per assumere una iniziativa di questo tipo.

Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la misura del contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi.

C. 1524 Lo Presti.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 12 gennaio 2010.

Vincenzo GIBIINO (PdL), *relatore*, propone che la Commissione esprima parere favorevole.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), pur condividendo la scelta di rimettere all'autonomia gestionale delle Casse previdenziali l'eventuale decisione di aumentare il contributo integrativo a carico degli iscritti, rileva, tuttavia, che tali decisioni non potrebbero non avere ricadute negative sui cittadini utenti, in termini di aumento delle parcelle professionali. Annuncia, pertanto, il voto contrario del gruppo di Italia dei Valori sulla proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

Raffaella MARIANI (PD) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

Mauro LIBÈ (UdC) annuncia a nome del suo gruppo il voto favorevole sulla proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio, Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. Atto n. 157.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 12 gennaio 2010.

Raffaella MARIANI (PD) esprime preliminarmente un giudizio complessivamente positivo sullo schema di decreto legislativo in esame che recepisce una direttiva comunitaria importante come quella in materia di valutazione e gestione del rischio alluvioni.

Sottolinea, inoltre, che i recenti e drammatici eventi alluvionali hanno riproposto con forza il tema di una attenta e organica politica di messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico e la necessità di un stretto raccordo fra tutti i livelli di governo, dal Governo nazionale, alle Autorità distrettuali, alle regioni, in sede di attuazione degli interventi.

Esprime, quindi, preoccupazione per il fatto che se, da una parte, il recepimento della direttiva in questione pone le questioni della revisione di alcune parti del decreto legislativo n. 152 del 2006 e di un urgente approntamento dei piani idrografici distrettuali, dall'altra parte, si assiste al mancato rispetto da parte del Governo delle scadenze previste sul piano legislativo, come è il caso della recente proroga del termine per la redazione dei piani distrettuali, ovvero ad uno scarso coinvolgimento della Commissione nella predisposizione delle modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 previste dalla delega legislativa approvata lo scorso anno.

Infine, ritiene fondamentale che oltre al rapido recepimento della direttiva comunitaria, il Governo si adoperi con ogni mezzo per assicurare un omogenea applicazione ed un pieno rispetto del nuovo quadro normativo su tutto il territorio nazionale.

Alessandro BRATTI (PD), nell'associarsi a quanto detto dal deputato Mariani a nome del gruppo del partito democratico, sottolinea l'importanza di un'omogenea applicazione della normativa e della messa in campo su tutto il territorio nazionale di efficaci politiche per la messa in sicurezza dal rischio idrogeologico, ritenendo indispensabile adottare i necessari strumenti, anche di carattere normativo, capaci di garantire tali obiettivi.

Ritiene, inoltre, altrettanto indispensabile che la Commissione sia messa, in concreto, nelle condizioni di potere interloquire efficacemente con il Ministero dell'ambiente in ordine al lavoro che la Commissione ministeriale sta conducendo sulla revisione del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Sollecita, infine, lo svolgimento dell'interrogazione n. 5-01954 presentata dal deputato Motta, circa la effettiva erogazione delle risorse destinate alla realizzazione nel Progetto strategico speciale « Valle del Fiume Po », richiamando l'attenzione della Commissione sull'importanza della questione che è all'origine di tale atto di sindacato ispettivo.

Mauro LIBÈ (UdC) esprime condivisione per l'impostazione e i contenuti | (Seguito dell'esame e rinvio).

complessivi dello schema di decreto legislativo in esame. Ritiene, inoltre, urgente operare per fissare un quadro normativo chiaro, che consenta, da un lato, di procedere rapidamente al varo di un piano nazionale di messa in sicurezza del territorio e, dall'altro, di individuare le situazioni dove effettivamente sussistono reali situazioni di emergenza da quelle nelle quali queste vengono invocate strumentalmente per accedere a risorse pubbliche o. addirittura, per ragioni propagandistiche ed elettorali.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) ritiene che il recepimento della direttiva comunitaria sulla valutazione e gestione del rischio alluvioni sia un passo positivo. Al tempo stesso, valuta indispensabile approntare strumenti anche di tipo normativo - e l'esame del provvedimento in titolo, a suo avviso, è una occasione preziosa -, per divulgare ed implementare le buone pratiche amministrative in tema di messa in sicurezza del territorio.

Angelo ALESSANDRI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 gennaio 2010. – Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio, Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 14.30.

Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue.

C. 2966 Governo, approvato dal Senato.

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 12 gennaio 2010.

Angelo ALESSANDRI, presidente, ricorda che sono stati presentati emendamenti riferiti al progetto di legge in esame (vedi allegato).

Guido DUSSIN (LNP), relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario Aldo BRANCHER esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Piffari 1.1, Piffari 1.2, Piffari 1.3 e Piffari 1.4.

Angelo ALESSANDRI, presidente, avverte che il testo del provvedimento sarà trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO

Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue (C. 2966 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il comma 5 dell'articolo 137, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella Tabella 3, o nel caso di scarico sul suolo, nella Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se lo scarico riguarda le sostanze indicate nella Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, o se si sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella Tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro ».

1. 1. Piffari, Scilipoti.

Al comma 1, sostituire le parole: fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro con le seguenti: da tre mesi a tre anni e con l'ammenda da cinquemila euro a cinquantamila euro:

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 137 del decreto legislativo 3 | 1. 4. Piffari, Scilipoti.

aprile 2006, n. 152, sostituire le parole: da sei mesi a tre anni è l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro con le seguenti: da sei mesi a cinque anni e l'ammenda da diecimila euro a duecentomila euro ».

1. 2. Piffari, Scilipoti.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 13 dell'articolo 137 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituire le parole: da due mesi a due anni con le seguenti: da tre mesi a tre anni.

1. 3. Piffari, Scilipoti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 137 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aggiungere in fine il seguente comma: 14-bis. Se dagli scarichi di cui al presente articolo derivi una compromissione durevole o rilevante delle originarie o preesistenti qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria, per la flora o per la fauna selvatica, si applica la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da 20.000 euro a 150.000 euro. La compromissione si considera rilevante quando la sua eliminazione risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali. Se dall'illegittima immissione deriva il pericolo concreto per la vita o per l'incolumità delle persone, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:
Variazione nella composizione della Commissione
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 2326 Governo (Parere alle Commissioni II e III) (Esame e conclusione – Parere favorevole)
Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica. Nuovo testo C. 2722 sen. Ranucci, approvata dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)
INDAGINE CONOSCITIVA:
Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano (Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio)
INTERROGAZIONI:
5-01821 Contento: Obbligatorietà della patente nautica e del requisito della maggiore età per la conduzione degli acquascooter
ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)
5-01928 Delfino: Inefficienza nelle modalità di espletamento dei controlli aeroportuali nello scalo di Roma Fiumicino
ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)
5-02120 Laganà Fortugno: Progressivo ridimensionamento del trasporto merci su ferrovia .
ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)
5-02127 Laganà Fortugno: Riduzione dei servizi ferroviari in Calabria e per la Sicilia in conseguenza all'entrata in vigore del nuovo orario ferroviario
ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)
5-02198 Bergamini: Difficoltà per i viaggiatori relative allo spostamento dei propri bagagli nelle stazioni ferroviarie
ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)
5-02208 Barbareschi: Obsolescenza e inadeguatezza del sistema ferroviario della regione Sardegna
ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)
AVVERTENZA

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 gennaio 2010. — Presidenza del presidente MARIO VALDUCCI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.20.

Variazione nella composizione della Commissione.

Mario VALDUCCI, presidente, avverte che il deputato Giuseppe Drago, appartenente al gruppo Unione di Centro, ha cessato di far parte della Commissione e che è entrato a farne parte il deputato Antonio Mereu, appartenente al medesimo gruppo, che assume altresì le funzioni di rappresentante del gruppo medesimo.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Nuovo testo C. 2326 Governo.

(Parere alle Commissioni II e III).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luca Giorgio BARBARESCHI (PdL), relatore, fa presente che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alle Commissioni II e III sul disegno di legge C. 2722, di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, come modificato a seguito dell'approvazione di emendamenti da parte delle citate Commissioni.

La Convenzione in esame, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, e non ancora entrata in vigore, è il primo strumento internazionale con il quale si prevede che gli abusi sessuali contro i bambini siano considerati reati. Oltre alle fattispecie di

reato più diffuse in questo campo (abuso sessuale, prostituzione infantile, pedopornografia, partecipazione coatta di bambini a spettacoli pornografici) la Convenzione disciplina anche i casi di *grooming* (adescamento attraverso internet) e di turismo sessuale.

La Convenzione delinea misure preventive che comprendono lo screening, il reclutamento e l'addestramento di personale che possa lavorare con i bambini al fine di renderli consapevoli dei rischi che possono correre e di insegnare loro a proteggersi; stabilisce inoltre programmi di supporto alle vittime, incoraggia la denuncia di presunti abusi e di episodi di sfruttamento e prevede l'istituzione di centri di aiuto via telefono o via internet.

Il disegno di legge di ratifica è suddiviso in due Capi: il Capo I (articolo 1-3) reca la ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione (articoli 1 e 2) e individua nel Ministero dell'interno l'autorità nazionale responsabile in relazione alla registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali (articolo 3), prevedendo esplicitamente a tal fine il rispetto del Trattato di Prum (ratificato dall'Italia con legge n. 85 del 2009); il Capo II (articoli 4-9) contiene invece disposizioni di adeguamento interno, che incidono sul diritto e sulla procedura penale.

Le norme di più specifico interesse per la IX Commissione sono contenute all'articolo 4, comma 1.

La lettera a-bis) introduce l'articolo 414-bis, che prevede il delitto di « Pedofilia e pedopornografia culturale», in base al quale chiunque, con qualsiasi mezzo, anche telematico, istiga pubblicamente a commettere i reati previsti dagli articolo 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile) e 600-quater (detenzione di materiale pornografico), anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 (pornografia virtuale), turismo sessuale (articolo 600-quinquies), violenza sessuale (articolo 609-bis), atti sessuali con minorenne (articolo 609quater), corruzione di minorenne (articolo 609-quinquies), è punito con la reclusione da tre a cinque anni. La stessa pena si applica a chi faccia apologia di uno dei delitti sopra citati.

La lettera n) dello stesso articolo 1 introduce nel codice penale il nuovo delitto di « Adescamento di minorenni » (articolo 609-undecies). La norma prevede che chiunque allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600 (riduzione in schiavitù), 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile) e 600-quater (detenzione di materiale pornografico), adesca un minore di anni 16, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La disposizione - nella nuova formulazione approvata dalle Commissioni II e III - specifica che per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

È opportuno segnalare che sul nuovo reato, ora illustrato, si è svolto un ampio dibattito presso le Commissioni II e III, nell'ambito del quale è emersa la necessità di un approfondimento in vista dell'esame in Assemblea, anche in relazione al fatto che, tanto nella legislazione quanto nella giurisprudenza, non risulta adeguatamente chiarita la nozione di « adescamento ». (Secondo una recente pronuncia della Cassazione – n. 15927 del 2009 – tale comportamento potrebbe essere ricondotto nell'alveo del tentativo di sfruttamento o induzione alla prostituzione).

In conclusione, considerando la rilevanza delle norme in esame ai fini della tutela dei minori, propone che la Commissione esprima parere favorevole sul disegno di legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote, auspicando che il provvedimento possa rapidamente giungere all'approvazione definitiva.

Jonny CROSIO (LNP) nel condividere le considerazioni del relatore, evidenzia l'opportunità di sollecitare il Governo a concludere accordi bilaterali con altri Stati per impedire o far cessare l'attività di *internet provider* che ospitano contenuti pericolosi, dal momento che, nei casi di

operatori che hanno sede in altri paesi, le sanzioni previste dall'ordinamento interno non hanno efficacia.

Luca Giorgio BARBARESCHI (PdL), relatore, ricorda che sono da tempo allo studio strumenti di protezione che superino le difficoltà tecniche che si presentano nei casi indicati dal collega Crosio.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Mario VALDUCCI, *presidente*, evidenzia che la proposta di parere favorevole è stata approvata all'unanimità.

Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica.

Nuovo testo C. 2722 sen. Ranucci, approvata dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianluca BUONANNO (LNP), relatore, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla VIII Commissione sulla proposta di legge C. 2722, già approvata dal Senato, e modificata dalla Commissione, in materia di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette.

Le isole minori e alcune aree marine di maggior pregio subiscono, specie nel periodo estivo, una pressione turistica che rischia di comprometterne i valori ambientali. È quindi fortemente avvertita la necessità di promuovere un intervento in queste aree, attraverso la costruzione di campi ormeggio attrezzati ove risulta maggiore la pressione della nautica da diporto.

La proposta di legge, composta da 4 articoli, mira pertanto a promuovere un progetto di infrastrutturazione leggera delle aree marine protette e di reperimento, al fine di dotarle di campi di ormeggio attrezzati che siano idonei alla tutela delle esigenze connesse a tali aree.

L'articolo 1, comma 1, prevede che gli enti gestori delle aree marine protette possano istituire, in regime di esenzione concessoria, campi di ormeggio attrezzati, anche con l'impiego di tecnologie informatiche e telematiche, nelle zone di riserva generale (zone B) o di riserva parziale (zone C) per le unità da diporto autorizzate alla navigazione in tali zone ai sensi del regolamento di organizzazione dell'area marina protetta. I campi di ormeggio, detti anche campi boe, sono aree adibite alla sosta delle unità da diporto, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione. Sono già previsti nei regolamenti di esecuzione e di organizzazione di alcune aree marine protette italiane. I progetti di installazione dei campi di ormeggio sono, in tali casi, sottoposti al parere della locale Capitaneria di porto, la quale provvede con ordinanza per gli aspetti relativi alla sicurezza. Il comma 2 reca quindi le finalità dei campi di ormeggio: riduzione del fenomeno dell'aratura e danneggiamento dei fondali vulnerabili da parte di ancore delle unità da diporto; fruizione regolamentata dell'area; erogazione di un numero limitato di permessi di stazionamento; garanzia della trasparenza dei criteri di accesso attraverso forme di prenotazione non onerosa ed in via telematica. In tale contesto, gli enti gestori dei campi di ormeggio provvedono alla definizione di tariffe orarie e giornaliere di stazionamento e alla destinazione di una quota, pari al 15 per cento degli ormeggi, riservata alle imbarcazioni a propulsione velica.

Il numero degli ormeggi prenotabili non potrà comunque superare il 90 per cento di quelli disponibili, lasciando la quota restante a disposizione delle imbarcazioni in transito.

I proventi dovranno essere destinati, oltre che al recupero delle spese per l'allestimento e la manutenzione dei campi di ormeggio, ad interventi di tutela ambientale dell'area marina, in particolare per servizi di pulizia e raccolta differenziata dei rifiuti e per servizi di sorveglianza e prevenzione contro l'inquinamento marino.

Nell'allestimento dei campi di ormeggio gli enti gestori dovranno, altresì, individuare, per l'ancoraggio sul fondale delle boe, sistemi compatibili con le caratteristiche dei fondali, al fine di assicurare un minore impatto ambientale. Inoltre, potranno prevedere sistemi tecnologicamente avanzati per il monitoraggio remoto degli ormeggi, delle strutture a terra e dei sistemi di raccolta dei rifiuti, al fine di verificarne costantemente il corretto posizionamento e funzionamento.

I commi 9 e 10 danno la possibilità direttamente ai comuni di istituire campi di ormeggio per la tutela e la salvaguardia di particolari tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica, anche non ricompresi nelle aree marine protette o in quelle di reperimento, ma a questi contigui; nei tratti di costa interessati non si prevede l'applicazione del regime di esenzione concessoria.

Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dovrà emanare le linee guida per l'applicazione della legge stessa. I comuni dovranno a loro volta redigere mappe ecologiche e di vulnerabilità dei fondali, nonché anche studi di incidenza, ove necessario. Il comma 10 prevede che le disposizioni introdotte dalla proposta in esame rispettino la normativa in materia di difesa del mare e delle aree marine protette.

L'articolo 2 stabilisce che anche nelle aree marine di reperimento i comuni possano istituire campi di ormeggio per le finalità e secondo i criteri indicati nell'articolo 1, con la facoltà di affidamento dell'allestimento e della manutenzione a terzi. Spetterà, invece, alla locale Capitaneria di porto provvedere in merito agli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione.

L'articolo 3 dispone che i campi di ormeggio vengano segnalati in base alle indicazioni che i comuni e gli enti gestori acquisiscono dall'Istituto idrografico della Marina. A tale istituto – oltre che al competente ufficio tecnico dei fari della Marina militare – gli enti gestori devono comunicare la posizione e le caratteristiche dei campi di ormeggio.

L'articolo 4, infine, reca la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

In conclusione propone che la Commissione esprima parere favorevole sulla proposta di legge in esame.

Carlo MONAI (IdV) considera assolutamente condivisibili le finalità del provvedimento. Sottopone peraltro all'attenzione della Commissione l'opportunità di evidenziare l'esigenza di definire principi di tariffazione relativi allo stazionamento nei campi di ormeggio che siano omogenei a livello nazionale.

Vincenzo GAROFALO (PdL) in relazione ai temi affrontati dalla proposta di legge in esame, segnala che in numerosi casi sussistono difficoltà di accesso alle aree protette. Per quanto concerne il rilievo del collega Monai, pur comprendendo le ragioni a favore di un omogeneità dei criteri di tariffazione, ritiene che la soluzione individuata dalla proposta di legge, che affida la determinazione di tariffe agli enti gestori, vale a dire soggetti incaricati di istituire i campi di ormeggio attrezzati, risulti appropriata.

Gianluca BUONANNO (LNP), relatore, conferma la propria proposta di parere, ritenendo che la determinazione delle tariffe debba essere demandata a livello decentrato.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 13 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 14.40.

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

(Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio)

Mario VALDUCCI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Vincenzo GAROFALO (PdL), nell'esprimere appezzamento per l'impostazione generale e la completezza del documento conclusivo, ritiene che con tale atto la Commissione debba fornire indirizzi per interventi che assicurino il potenziamento della rete aeroportuale italiana e permettano di garantire agli utenti condizioni di mobilità adeguate. Osserva in proposito che dall'indagine è emerso che in diversi casi il funzionamento degli aeroporti italiani non risulta soddisfacente, per cui l'obiettivo da perseguire è quello di un pieno utilizzo degli scali medesimi. Per altro verso la realizzazione degli aeroporti nelle diverse aree del Paese non si è verificata in modo omogeneo, per cui, mentre sono comprensibili le preoccupazioni per una parcellizzazione della rete aeroportuale nazionale, sulla base di spinte localistiche, occorre al tempo stesso evitare di adottare decisioni che significhino, per parti importanti del territorio del Paese, l'isolamento o l'esigenza di ripiegare su modalità di trasporto alternative rispetto al traffico aereo. Sotto questo profilo occorre a suo avviso non tanto soffermarsi sull'alternativa tra permettere o escludere la costruzione di nuovi aeroporti, quanto piuttosto ribadire il criterio, bene evidenziato nel documento conclusivo, per cui deve essere assicurata la sostenibilità economica degli aeroporti e, di conseguenza, la realizzazione di nuovi scali deve essere subordinata alla verifica della sussistenza di condizioni di mercato adeguato. Si tratta pertanto non di un problema territoriale, ma di condizioni di sostenibilità economiche e finanziarie. Per questa ragione dal documento finale non deve emergere l'indicazione categorica che non si devono realizzare nuovi aeroporti, quanto piuttosto quella che non bisogna creare nuovi aeroporti che non siano sostenibili, con la conseguenza di determinare la dispersione di rilevanti risorse pubbliche, e che provochino fenomeni di cannibalismo rispetto ad altri aeroporti esistenti. Osserva peraltro che il testo del documento è in linea con questa impostazione. Richiama in particolare i passaggi in cui si evidenzia l'esigenza di assicurare il diritto alla mobilità e la prestazione di servizi che hanno principalmente rilevanza sociale. Osserva altresì, con specifico riferimento alla condizione della Sicilia, che vi sono aree in cui la carenza delle infrastrutture stradali, autostradali e ferroviarie rende necessario poter disporre di un aeroporto vicino, anche tenuto conto del fatto che i costi di costruzione di un aeroporto risultano notevolmente inferiori a quelli necessari per la realizzazione di altre infrastrutture di trasporto. In conclusione ritiene pertanto che dal documento che la Commissione approverà dovrà emergere non il divieto alla realizzazione di nuovi aeroporti ma la possibilità di prevederla soltanto nei casi in cui le condizioni del territorio, in primo luogo sotto il profilo infrastrutturale, lo richiedano. Rileva quindi l'opportunità di integrare il testo del documento con considerazioni più dettagliate in materia di trasporto aereo di merci, riprendendo indicazioni emerse nel corso dell'indagine conoscitiva, tra cui in particolare l'opportunità di destinare in modo specifico alcuni aeroporti al traffico di merci e anche di realizzare un vero e proprio hub per il traffico di merci. Per quanto riguarda la parte del documento relativa ai servizi, segnala che uno degli elementi problematici più rilevanti va individuato nell'esiguità delle sanzioni attualmente previste a carico dei fornitori dei servizi medesimi, che dovrebbero pertanto essere incrementate.

Mario VALDUCCI, presidente, anche in relazione agli elementi evidenziati dal col-

lega Garofalo, fornisce indicazioni in ordine alle modalità di svolgimento del dibattito, auspicando che la Commissione possa pervenire all'approvazione del documento conclusivo entro la fine di gennaio.

Marco DESIDERATI (LNP) pur ribadendo l'apprezzamento nel suo complesso della proposta di documento conclusivo presentata dal presidente Valducci, esprime a nome del proprio gruppo contrarietà rispetto alle affermazioni, contenute nel paragrafo relativo agli slot e agli accordi bilaterali, con le quali si valuta in modo favorevole la possibilità di una commercializzazione delle bande orarie. Ritiene innanzitutto non chiaro a quali slot faccia riferimento l'ipotesi di commercializzazione, dal momento che gli slot inutilizzati sono perduti dal vettore aereo ai quali erano stati assegnati. Ritiene inoltre del tutto inappropriato prospettare l'iscrizione nel bilancio delle compagnie aeree di un attivo corrispondente a *slot* che possono essere ceduti, dal momento che ciò significherebbe gonfiare i bilanci delle compagnie, che hanno ricevuto tali slot gratuitamente. L'ipotesi prospettata, inoltre, si tradurrebbe in un premio per le compagnie che, pur avendo a disposizione slot, non gli utilizzano. Al contrario ritiene che il documento in esame debba dare indirizzi per un miglioramento delle condizioni del traffico aereo nell'ottica degli utenti e, da questo punto di vista, occorre mirare ad assicurare che gli slot siano effettivamente e pienamente utilizzati, piuttosto che farne derivare un valore economico, ad esclusivo beneficio dei vettori. In conclusione pertanto richiede la soppressione del capoverso indicato.

Giacomo TERRANOVA (PdL) con riferimento all'intervento del collega Desiderati, puntualizza che i vettori non sono proprietari degli *slot*, che devono restituire al coordinatore. Pertanto le considerazioni del collega Desiderati si riferiscono ad un rischio soltanto ipotetico. Condivide peraltro l'esigenza di prestare adeguata attenzione, nel caso in cui fossero adottati

provvedimenti che permettessero la commercializzazione degli slot utilizzati in scarsa misura e poco interessanti sotto un profilo gestionale. Sotto un profilo più generale, ribadisce che dal documento conclusivo devono provenire indicazioni utili a superare numerose situazione di competizione impropria, sia tra vettori, sia tra società di gestione aeroportuale, sia tra operatori che forniscono i servizi di handling. Per quanto riguarda infine la questione già da lui affrontata nella seduta di ieri e ripresa nella seduta odierna dal collega Garofalo, sottolinea che gli aeroporti italiani non sono stati realizzati sulla base di un programma, ma sono sorti in modo spontaneo, per cui la situazione attuale non risponde certamente a criteri di ottimale funzionamento della rete aeroportuale. Da questo punto di vista, quindi, l'obiettivo da perseguire non è tanto il divieto di costruire nuovi aeroporti, quanto piuttosto l'introduzione di misure idonee a razionalizzare la rete aeroportuale nel suo complesso, tenendo conto delle specifiche e differenziate esigenze dei singoli territori.

Mario VALDUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del documento conclusivo ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 13 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo GIACHINO.

La seduta comincia alle 15.10.

5-01821 Contento: Obbligatorietà della patente nautica e del requisito della maggiore età per la conduzione degli acquascooter.

Il sottosegretario Bartolomeo GIA-CHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Manlio CONTENTO (PdL), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto. Osserva che la sperimentazione avrebbe dovuto costituire la base di riferimento per la formulazione della disciplina. Al contrario, le misure adottate, richiamate nella propria interrogazione, creano gravi difficoltà per le imprese, anche in considerazione delle decisioni di spesa da esse già assunte e sicuramente comportano effetti negativi in relazione al turismo. Osserva altresì che avrebbero potuto essere utilizzati altri strumenti per escludere l'uso improprio degli acquascooter, che possono essere indubbiamente pericolosi, piuttosto che prevedere requisiti e restrizioni che di fatto si traducono in una forte limitazione alla possibilità di svolgere le attività imprenditoriali connesse a questi mezzi e assai rilevanti sotto il profilo dello sviluppo del settore turistico.

5-01928 Delfino: Inefficienza nelle modalità di espletamento dei controlli aeroportuali nello scalo di Roma Fiumicino.

Il sottosegretario Bartolomeo GIA-CHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Teresio DELFINO (UdC), replicando, dichiara di prendere atto delle scuse offerte dal rappresentante del Governo; evidenzia peraltro che l'oggetto della propria interrogazione non è tanto un disagio personale, quanto l'esistenza negli aeroporti di gravi disfunzioni che ricadono a danno dei passeggeri. Sottolinea in particolare che nell'episodio evidenziato nella propria interrogazione, erano presenti diversi addetti al servizio che sono rimasti inoperativi per

tutto il tempo in cui i passeggeri, che in numerosi casi dovevano in fretta raggiungere i cancelli per l'imbarco, sono rimasti in fila per effettuare le operazioni di controllo presso l'unica linea aperta. Altrettanto incomprensibile ritiene che sia l'impossibilità di poter parlare con il responsabile del servizio. In conclusione, ritiene che al di là dei proclami del ministro Brunetta, occorre effettivamente garantire che tutti i fornitori di servizi pubblici assicurino una prestazione dei servizi stessi che rispetti le esigenze fondamentali degli utenti.

5-02120 Laganà Fortugno: Progressivo ridimensionamento del trasporto merci su ferrovia.

Carlo MONAI (IdV), in accordo con i proponenti, chiede di sottoscrivere l'interrogazione n. 5-02120.

Il sottosegretario Bartolomeo GIA-CHINO all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Carlo MONAI (IdV), replicando, sottolinea l'importanza dell'intermodalità, non soltanto portuale ma anche ferroviaria, mentre ribadisce, come è a tutti noto, che il trasposto su gomma risulta pericoloso e altamente inquinante. Nell'accettare di buon grado le precisazioni del rappresentante del Governo in merito ai livelli di incidentalità stradale, osserva peraltro che è indubitabile, che, come affermato nell'interrogazione, il trasporto di merci su ferrovia ha subito in Italia un fortissimo ridimensionamento. Ritiene che questa tendenza debba essere invertita e, a tal fine, reputa necessarie misure di incentivazione tempestive e appropriate. Osserva altresì che tali misure debbano essere concordate tra lo Stato e le regioni, per garantirne la piena efficacia.

5-02127 Laganà Fortugno: Riduzione dei servizi ferroviari in Calabria e per la Sicilia in conseguenza all'entrata in vigore del nuovo orario ferroviario.

Carlo MONAI (IdV), in accordo con i proponenti, chiede di sottoscrivere l'interrogazione n. 5-02127.

Il sottosegretario Bartolomeo GIA-CHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4). Ricorda altresì che l'Italia ha subito negli ultimi quindici anni una perdita di numerosi punti di PIL e della rilevante ricchezza ad essi corrispondente a causa di politiche inadeguate o decisamente errate nel settore delle infrastrutture e in quello energetico.

Carlo MONAI (IdV) replicando, osserva che, nonostante molti progetti di potenziamento dei collegamenti richiamati nella risposta del rappresentante del Governo, dalla risposta stessa emerge che la loro attuazione di fatto risulta assai difficile per l'assenza di risorse. In proposito richiama l'enorme risorse di finanziamento che il Governo intende concentrare sulla realizzazione del ponte sullo Stretto. In ogni caso si riserva di riportare ai colleghi Laganà Fortugno e Misiti, che hanno predisposto l'interrogazione e che conoscono molto bene le condizioni dei territori ivi presi in considerazione, le informazioni fornite nella risposta del rappresentante del Governo.

5-02198 Bergamini: Difficoltà per i viaggiatori relative allo spostamento dei propri bagagli nelle stazioni ferroviarie.

Il sottosegretario Bartolomeo GIA-CHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Deborah BERGAMINI (PdL), replicando, dichiara di apprezzare l'opera di riqualificazione di numerose stazioni ferroviarie. Ribadisce pertanto che, nonostante l'ampia diffusione dei trolley, molti passeggeri e, in particolare, le persone anziane, si trovano in una situazione di effettivo e forte disagio per l'assenza di adeguati servizi di spostamento dei bagagli. Auspica pertanto l'adozione da parte del Governo e del gruppo Ferrovie dello Stato di misure idonee a superare tali disagi.

5-02208 Barbareschi: Obsolescenza e inadeguatezza del sistema ferroviario della regione Sardegna.

Il sottosegretario Bartolomeo GIA-CHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6). In conclusione dichiara la propria disponibilità a rendere possibile un incontro tra le parti interessate alle questioni sollevate nell'interrogazione e, in particolare, tra RFI e i responsabili della regione Sardegna.

Luca Giorgio BARBARESCHI (PdL), replicando, sottolinea l'importanza dei temi evidenziati nella propria interrogazione e rileva che le regioni, pur avendo la competenza sulla programmazione dei servizio ferroviari regionali, in numerosi casi non sono in condizione di garantire un livello dei servizi adeguato. Per questo ritiene assai importanti le indicazioni programmatiche contenute negli allegati alla risposta fornita dal rappresentate del Governo, nonché l'impegno di quest'ultimo ad attivarsi per favorire il confronto tra il

Gruppo Ferrovie dello Stato e la regione Sardegna.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

INTERROGAZIONI

5-01859 Nastri: Esclusione dei rappresentanti degli enti locali piemontesi dalla commissione aeroportuale di Malpensa.

matiche contenute negli allegati alla risposta fornita dal rappresentate del Governo, nonché l'impegno di quest'ultimo ad attivarsi per favorire il confronto tra il di veicoli a percorrere la corsia di destra.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01821 Contento: Obbligatorietà della patente nautica e del requisito della maggiore età per la conduzione degli acquascooter.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Per quanto riguarda la questione evidenziata relativa alla sperimentazione, in deroga al vigente dettato normativo, della conduzione delle moto d'acqua e mezzi similari destinati in via esclusiva al noleggio o locazione da parte di soggetti sprovvisti di patente nautica va ricordato che tale progetto ha coinvolto attivamente sia il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia il Comando generale delle Capitanerie di porto.

Va tuttavia preliminarmente osservato che la previsione legislativa in materia è stata mossa dall'intento prevalente di tutelare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia, della vita umana in mare in tema di pubblica fruizione degli spazi marittimi.

Gli acquascooter, per via delle loro peculiarità tecnico/strutturali, sono mezzi potenzialmente idonei a navigare ad una ridotta distanza dalle coste, in aree quindi densamente frequentate da bagnanti cui è necessario rivolgere una opportuna e precauzionale tutela.

I requisiti della maggiore età e del possesso della relativa patente nautica, che presuppongono un grado di maturità minimo oltre che competenze tecniche accertate, costituiscono quindi un effetto di contrasto preventivo nei confronti di un uso improprio dei mezzi nautici in questione.

L'ipotesi di distinguere l'uso del mezzo da parte del privato dalla sua fruizione in forza di un atto negoziale di noleggio deve necessariamente essere collocato nell'ambito di specifiche previsioni normative che devono vedere coinvolte le Autorità marittime quale soggetto legittimato a predisporre una regolamentazione tecnica con specifica Ordinanza di polizia marittima.

Dovranno poi essere individuati in ambito locale i circuiti destinati in via esclusiva alla navigazione degli acquascooter e sottraendo di conseguenza detti spazi ad ogni diverso uso pubblico con il necessario coinvolgimento degli enti locali cui spetta la gestione del demanio marittimo.

Va ricordato, tra l'altro, che il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare ha regolato la materia ponendo uno specifico limite di navigazione dei mezzi in questione di distanza minima dalla costa.

La questione che è stata qui brevemente ricordata, è stata oggetto di un'analisi da parte di un gruppo di lavoro che ha visto coinvolti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le Capitanerie di porto, UCINA, ASSONAUTICA e rappresentanti dell'Associazione Ceto Medio. Tale gruppo aveva deciso di avviare il programma di sperimentazione cui si fa riferimento nell'interrogazione.

Nel corso di tale lavoro si sono riscontrate alcune difficoltà che hanno portato alla necessario protrarsi delle analisi.

In particolare è stato tenuto conto dell'attuale periodo di crisi economica contemperando il necessario sostegno alle imprese di settore con la tutela del pubblico interesse. Inoltre, è stata rilevata la difficoltà di determinare il rischio specifico connesso all'uso di moto d'acqua e dei loro differenziali rispetto ad altre tipologie di unità da diporto.

Va ricordato, difatti, che gli acquascooter non sono soggetti ad obbligo di immatricolazione e registrazione e un eventuale calcolo sulla loro numerosità è pertanto basato su stime. Determinare poi quale percentuale sia effettivamente in uso in un dato periodo di tempo è questione ancora più complessa.

Di queste valutazioni si dovrà tenere conto nel programma proposto al fine della definizione di un protocollo di sperimentazione che comprenda gli standard di esercizio dell'attività anche con riguardo alla tutela della sicurezza della navigazione, del benessere dei turisti, dei bagnanti e dell'ambiente compreso l'inquinamento acustico.

Nell'ambito del lavoro avviato di concerto con gli organi del Ministero e delle Capitanerie di porto resta oggi da esaminare l'insieme delle problematiche di carattere giuridico per individuare l'idoneo contesto normativo in cui inserire il progetto di sperimentazione in questione.

Tale regime normativo parrebbe potersi configurare, tra le varie ipotesi, più propriamente in analogia a quanto oggi in uso in Spagna. In tale regime normativo le imprese/cooperative verrebbero ad esercitare la propria attività in specchi acquei in concessione, delimitati e chiaramente segnalati, nel cui ambito sarebbe prevista l'esenzione dall'obbligo di possesso della patente nautica arrivando in tal modo a contemperare le esigenze imprenditoriali con l'imprescindibile rispetto della sicurezza della navigazione e delle persone.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01928 Delfino: Inefficienza nelle modalità di espletamento dei controlli aeroportuali nello scalo di Roma Fiumicino.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'episodio evidenziato dall'onorevole interrogante, e per il quale a nome del Governo mi scuso è stato sentito l'Enac – Ente nazionale per l'aviazione civile che ha riferito di non poter fornire specifici elementi di chiarimento in quanto nell'atto medesimo non si sono resi disponibili elementi sufficienti per compiere una verifica puntuale dell'accaduto. Nello specifico, non è stato indicato il Terminal aeroportuale presso il quale si sarebbe verificato il disservizio per l'attesa dei controlli di sicurezza.

Tuttavia, l'ente garantisce la propria collaborazione ad avviare gli opportuni accertamenti non appena potrà disporre di tale indispensabile dato.

Tanto premesso, si rappresenta che l'Enac, nonostante non abbia responsabi-

lità diretta sulla gestione organizzativa dei servizi di sicurezza, opera una continua attività di monitoraggio sull'efficacia dei controlli attraverso i propri ispettori aeroportuali.

L'episodio, pertanto, è stato rappresentato ai responsabili interessati affinché pongano in essere le attività idonee ad assicurare che i controlli si svolgano in maniera maggiormente puntuale ed efficiente.

Infine, nonostante il gestore aeroportuale non abbia l'obbligo di garantire la reperibilità di un responsabile *security* su richiesta di un passeggero, l'Enac ha attivato tutte le azioni utili a chiarire le motivazioni per cui il colloquio richiesto non sia stato concesso.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-02120 Laganà Fortugno: Progressivo ridimensionamento del trasporto merci su ferrovia.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Vorrei premettere, riferendomi ad alcuni dati citati nel testo dell'interrogazione, che le varie iniziative sulla sicurezza stradale dal 2002 ad oggi a partire dalla patente a punti hanno consentito di ridurre i casi di mortalità ben sotto i 5000.

Tanto premesso, va rilevato che in Italia, nel trasporto ferroviario delle merci, i servizi a mercato economicamente sostenibili sono concentrati nelle aree interessanti le direttrici europee, i valichi e la zona della Pianura Padana, dove si registra, infatti, una forte presenza di Imprese tra loro concorrenti, che operano nel settore.

La riduzione delle risorse pubbliche disponibili per il finanziamento degli obblighi di servizio merci verso il Sud e la Sicilia e la persistente contrazione della domanda conseguente alla nota situazione di crisi economica, hanno reso necessaria una riorganizzazione dei servizi ferroviari merci sulla base delle reali esigenze e dimensioni del mercato, nonché dell'entità di risorse economiche messe a disposizione dallo Stato.

Tale esigenza emerge soprattutto per il traffico cosiddetto « diffuso » (a carro singolo o gruppi di carri), per il quale Trenitalia sta proseguendo l'attuazione di un nuovo sistema di offerta che prevede l'attestamento di questo tipo di trasporti su alcune Piattaforme Logistiche (nel Sud ne

sono state individuate quattro: Catania, Bari, Cosenza e Marcianise) dalle quali è possibile prevedere soluzioni alternative per la presa/riconsegna nelle località di origine/destinazione dei trasporti.

Relativamente al trasporto intermodale ed in particolare per il porto di Gioia Tauro, citato dall'onorevole interrogante, va ricordato che questo è uno dei principali porti di *transhipment* del Mediterraneo, sistema che prevede il trasferimento (sbarco/reimbarco) di contenitori dalle grandi navi portacontainers (navi madri) su imbarcazioni di dimensioni minori (cosiddette navi *feeder*).

Sebbene Ferrovie dello Stato abbia sostenuto l'attività di trasporto da/per Gioia Tauro attraverso il miglioramento delle condizioni infrastrutturali a servizio del porto e con politiche commerciali di particolare favore, l'intermodalità nave-ferro risulta fortemente penalizzata dalle condizioni economiche più favorevoli offerte dal trasporto marittimo attraverso le autostrade del mare.

Ricordando la politica di sostegno dell'alternativa modale marittima che mira a promuovere il ricorso alle « autostrade del mare », si evidenzia che il legislatore ha previsto lo strumento dell'ecobonus. Si tratta in sostanza della misura introdotta dalla legge n. 265/2002 che ha previsto finanziamenti per la promozione dell'in-

termodalità, in particolare le autostrade del mare e il cabotaggio marittimo.

I limiti di Bilancio non hanno frenato le intenzioni del Ministro di rifinanziare gli incentivi tramite il cosiddetto ferrobonus, ma posso assicurare l'Onorevole interrogante che si sta esaminando la ritarie.

possibilità di usare parte dei fondi dell'ecobonus a questo tipo di iniziativa. Da ultimo posso assicurare che, nella ridefinizione del Piano Nazionale della Logistica, il potenziamento dell'intermodalità sarà una delle strategie prioritarie

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-02127 Laganà Fortugno: Riduzione dei servizi ferroviari in Calabria e per la Sicilia in conseguenza all'entrata in vigore del nuovo orario ferroviario.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

In relazione all'atto parlamentare sopra citato, riguardante i servizi ferroviari di media/lunga percorrenza da/per la Calabria e Sicilia previsti con il nuovo orario del 13 dicembre 2009, Ferrovie dello Stato hanno fornito i seguenti elementi informativi.

Con l'orario del 13 dicembre 2009, non è intervenuta alcuna modifica all'offerta Eurostar tra la Calabria e Roma, che continua a prevedere 4 coppie di treni/giorno (per un totale di 8 treni). Per una di queste coppie, l'ES Fast 9372/9377 Roma-Reggio Calabria e viceversa (effettuata con materiale ETR 600) è stata attuata – già da dicembre 2008 – una velocizzazione nella tratta Roma-Lamezia Terme, che consente un risparmio di circa un'ora di percorrenza sull'intero tragitto.

Nella prossima primavera – con l'immissione in esercizio di ulteriori convogli ad assetto variabile (ETR 600) – è in programma un incremento dell'offerta « Frecciargento » sulla direttrice da/per la Calabria, con una nuova coppia di ES Fast Roma-Lamezia Terme (e viceversa);

Anche per i collegamenti ferroviari di media-lunga percorrenza da/per la Sicilia-Calabria verso il Centro-Nord del Paese – che fanno parte del Servizio Universale e, quindi, usufruiscono del contributo pubblico – l'offerta commerciale, è rimasta invariata rispetto al precedente orario e prevede:

2 coppie di collegamenti diurni giornalieri sulla relazione Palermo-Siracusa-Roma (e viceversa);

- 3 coppie di collegamenti giornalieri notturni sulle relazioni Palermo-Torino-Milano-Venezia, con sezioni da/per Siracusa (e viceversa);
- 2 coppie di collegamenti giornalieri notturni sulla relazione Roma-Sicilia (e viceversa), di cui una su Palermo e l'altra su Siracusa;
- 1 coppia di collegamenti notturni (periodica) sulla relazione Agrigento-Roma-Milano (e viceversa).

Relativamente, infine, a quanto affermato dall'Interrogante circa « ...lo spostamento al deposito locomotive di Napoli del lavoro dei treni Eurostar a svantaggio di quello di Reggio Calabria. . .» si fa presente che – già dallo scorso mese di novembre – Trenitalia e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative hanno convenuto di assegnare agli impianti della Calabria i servizi della relazione Napoli-Reggio Calabria effettuati con materiale Eurostar, originariamente assegnati all'impianto di Napoli.

Nello specifico, si è concordato che, nell'ambito della procedura di ripartizione dei servizi degli equipaggi, fosse predisposto un modello che prevedesse « di articolare i servizi effettuati con materiale "pendolino (ETR 600)" a sud di Napoli, su Reggio Calabria e quando necessario su Paola ».

Per quanto riguarda l'infrastruttura ferroviaria, si evidenzia che lo studio di fattibilità AV/AC Battipaglia – Paola – Reggio Calabria, sviluppato nel 2005, ha

individuato una prima fase funzionale dell'intervento, costituito da una variante di tracciato nella tratta più accidentata della linea, tra Ogliastro e Sapri, e da interventi di *upgrading* e velocizzazione della linea Battipaglia-Reggio Calabria. Tale fase funzionale consentirebbe di percorrere la distanza da Roma a Reggio Calabria in circa 4h e 15'.

Il costo della variante Ogliastro-Sapri ammonta a 3.270 milioni di euro.

La progettazione preliminare della variante Ogliastro-Sapri ammonta a 7 milioni di euro ed è inserita nel Contratto di Programma 2007-2011, aggiornamento 2009, in tabella A « opere in corso » men-

tre la somma occorrente per il completamento della progettazione e per la sua realizzazione per un importo di 3.263 milioni di euro è inserita fra le opere programmatiche.

Attualmente, è in corso la pianificazione dell'attività di progettazione preliminare della variante Ogliastro-Sapri.

La progettazione e la realizzazione della Linea AV/AC tra Sapri e Reggio Calabria, sono inserite fra le opere programmatiche.

La pianificazione dell'intervento è condizionata dall'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie necessarie alla sua realizzazione.

Interrogazione n. 5-02198 Bergamini: Difficoltà per i viaggiatori relative allo spostamento dei propri bagagli nelle stazioni ferroviarie.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Con riferimento alle questioni evidenziate nel testo della sua interrogazione riguardanti l'assenza di carrelli portabagagli nelle piccole e medie stazioni, si ricorda che il Gruppo Ferrovie dello Stato ha avviato, nel corso degli ultimi anni, una consistente opera di riqualificazione e valorizzazione di tutte le stazioni ferroviarie.

Tale azione è rivolta a rilanciare il mondo delle stazioni nel suo complesso, trasformando questi grandi o piccoli patrimoni nazionali con caratteristiche monofunzionali a siti sempre più parte fondamentale di un avanzato sistema integrato con strutture e servizi (parcheggi per auto private, aree dedicate ai mezzi di trasporto su gomma, servizi vari) mirati allo sviluppo del trasporto intermodale.

Grazie alla evoluzione delle tecnologie inoltre anche le stazioni minori sono dotate di un sistema di controllo della circolazione, di diffusione della informazione al pubblico e di sorveglianza, che ne garantiscono la sicurezza e l'efficienza del servizio.

Decisivo, nell'ottica dell'orientamento al cliente, risulta il rapporto di crescente collaborazione sviluppato da RFI in particolare con le istituzioni e gli enti locali, volto a realizzare tutti quegli interventi che possono migliorare sia le condizioni di accesso in particolare per i portatori di handicap e per quella clientela caratterizzata da deficit fisici anche temporanei, sia il *comfort* degli spazi di attesa indipendentemente dalle dimensioni delle stazioni.

Per quanto riguarda l'assenza di carrelli portabagagli, Ferrovie dello Stato fa presente che tale servizio, diffuso nelle grandi e medie stazioni, non è stato più rinnovato perché è risultato sempre meno utilizzato in considerazione della crescente diffusione delle valigie *trolley* da parte della clientela.

Ovviamente tale scelta potrà essere riconsiderata laddove emergesse una effettiva domanda da parte della clientela per tale servizio.

Interrogazione n. 5-02208 Barbareschi: Obsolescenza e inadeguatezza del sistema ferroviario della regione Sardegna.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Si premette, innanzitutto, che la programmazione dei servizi regionali è di competenza delle singole Regioni, i cui rapporti con Trenitalia sono disciplinati da specifici Contratti di Servizio, nell'ambito dei quali vengono definiti – fra l'altro – il volume e le caratteristiche dei servizi da effettuare, anche sulla base delle risorse economiche rese disponibili.

Per quanto riguarda invece lo stato di attuazione degli interventi di potenziamento in corso e programmati da RFI sulla rete ferroviaria della Sardegna, previsti dal Contratto di programma 2007-2011 tra Ministero delle Infrastrutture e Rete Ferroviaria Italiana, aggiornamento 2009, si riporta di seguito lo stato degli interventi nei loro diversi stadi di avanzamento ed in relazione alle risorse finanziarie disponibili così come previsto dal Contratto di Programma.

Mentre per il dettaglio e per brevità di esposizione rimando alla nota tecnica – Allegato A – predisposta da Ferrovie dello Stato che rimetto a disposizione della Commissione, cito gli interventi in questione che riguardano, in sintesi, il raddoppio Decimomannu-San Gavino, attivato già nel 2007 e per cui sono ancora in corso ulteriori lavori con il contributo della Regione, il potenziamento e la velocizzazione della linea San Gavino. Sassari-Olbia, la riqualificazione ed il potenziamento degli impianti aperti al pubblico

presso alcune stazioni tra cui la fermata per l'aeroporto di Cagliari Elmas prevista per il 2011.

Oltre ai lavori citati, con finanziamento regionale a carico di fondi stanziati con Del. CIPE 20/2004 e 35/2005, tramite apposita Convenzione stipulata con la Regione Autonoma Sardegna, sono stati avviati una serie di piccoli interventi sulle tratte a nord di Oristano che maggiormente necessitano di miglioramenti infrastrutturali.

Il dettaglio degli interventi ed il relativo stato di attuazione è riportato nella tabella – Allegato B – che allego alla presente risposta.

Vanno altresì rilevati gli interventi di soppressione Passaggi a Livello.

Difatti, nell'ambito del Programma di Soppressione dei Passaggi a Livello, finalizzato a garantire la regolarità del traffico ferroviario e ad incrementare gli *standards* di sicurezza della circolazione stradale interferente con le linee ferroviarie, sono stati individuati 7 Passaggi a Livello della linea Cagliari-Golfo degli Aranci ricadenti nei Comuni di Solarussa (Oristano), Bauladu (Oristano), Norbello (Oristano), Borre (Nuoro) e Torralba (Sassari).

La soppressione di tali Passaggi a Livello è stata concordata con l'Amministrazione Provinciale di Sassari e con le Amministrazioni Comunali di Solarussa (Oristano), Bauladu (Oristano), Norbello (Oristano), Borre (Nuoro) e Torralba (Sassari). Per tali interventi si è conclusa la Confe-

renza dei Servizi, sono stati approvati i progetti esecutivi e si è in attesa dell'approvazione degli schemi di convenzione da parte degli Enti competenti, contestualmente si sta procedendo alle fasi propedeutiche all'attività negoziale.

In allegato alla presente – Allegato C – vengono descritti nel dettaglio gli interventi di abolizione dei passaggi a livello il cui costo complessivo ammonta a milioni di euro 9,3 e la ultimazione di tutte le opere è prevista entro il 2011.

ALLEGATO A

Stato di avanzamento degli interventi sulla rete ferroviaria della Sardegna

1) Raddoppio Decimomannu-San Gavino:

il raddoppio Decimomannu-San Gavino ha un'estesa complessiva di 39 km, di cui circa 26 km in affiancamento alla linea esistente e 13 km in variante, e comprende la nuova stazione di San Gavino.

Sulla tratta Decimomannu-San Gavino il progetto comprende la soppressione di 32 passaggi a livello e l'adeguamento delle stazioni di Serramanna e Sanluri Villasor e Samassi.

L'intervento è stato attivato a dicembre 2007. Attualmente sono in corso i lavori di complemento nelle stazioni di Villasor, Serramanna e Samassi, per le quali è stato necessario apportare varianti al progetto originario in dipendenza delle richieste avanzate dalle Amministrazioni locali, con costi aggiuntivi finanziati in parte dalla Regione per un importo di 4,5 milioni di euro.

Il Contratto di Programma 2007-2011, aggiornamento 2009, include il progetto in tabella A « opere in corso », con un costo complessivo di circa 215 milioni di euro (escluso il costo del contenzioso).

Il completamento dei lavori è previsto entro luglio 2010.

2) Potenziamento e velocizzazione della relazione San Gavino – Sassari-Olbia:

l'intervento è finalizzato alla riduzione dei tempi di percorrenza sulla « dorsale sarda ».

Il CIPE nel 2004 ha approvato lo studio di fattibilità e avviato la progettazione preliminare, che ha consentito di individuare otto varianti di tracciato per la

linea San Gavino – Sassari-Olbia. Successivamente, in considerazione del notevole costo dagli interventi, è stato avviato un processo di ottimizzazione tecnico-economica, che ha permesso, a fronte di una riduzione del costo superiore al 50 per cento, un contenimento dei tempi di percorrenza superiore al 70 per cento di quelli previsti dalla progettazione preliminare. Il progetto così ottimizzato prevede cinque varianti, che complessivamente riducono la distanza lungo la linea ferroviaria fra Cagliari e Sassari di circa 15 km e il tempo di percorrenza di circa 18.

Il contratto di programma 2007-2011, aggiornamento 2009, include il progetto tra le opere programmatiche, con un costo di circa 609 milioni di euro. La sua pianificazione è condizionata dall'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie necessarie.

3) Riqualificazioni e potenziamenti impianti aperti al pubblico:

sulla rete Sarda, è stato avviato un programma per la riqualificazione dei principali scali passeggeri e per la creazione di aree di interscambio ferro/gomma. Si tratta di interventi di manutenzione straordinaria e realizzazione di pensiline, marciapiedi, sottopassi e parcheggi nelle stazioni di Macomer, Abbasanta, Oristano, Villamassargia, Siliqua e di realizzazione di tre fermate del servizio metropolitano Cagliari – Decimomannu.

È inoltre prevista:

la realizzazione di una fermata per l'aeroporto di Elmas;

un intervento di *restyling* nella stazione di Cagliari, inserita nel circuito Centostazioni;

l'arretramento della stazione di Olbia.

Sono stati ultimati i lavori di adeguamento delle stazioni di Macomer, Abbasanta, Oristano, Siliqua e Villamassargia nonché delle nuove fermate del servizio metropolitano tra Cagliari e Decimomannu, aperte all'esercizio con l'orario estivo 2009. Anche l'intervento di *restyling* della stazione di Cagliari è stato ultimato a fine 2008.

Sono stati appaltati i lavori previsti per la nuova fermata dell'aeroporto di Elmas. La stazione di Olbia è in corso di progettazione definitiva, a cui seguirà la Conferenza di Servizi.

L'attivazione della fermata per l'Aeroporto di Elmas è prevista entro il 2011 e la programmazione degli interventi per la nuova stazione di Olbia sarà possibile a conclusione della CdS.

Il costo complessivo degli interventi è di circa 38 milioni di euro. I finanziamenti sono in parte a carico del CdP, in parte dei fondi comunitari FESR e in parte del fondo di rotazione recato dalla legge 183/87 (PON).

ALLEGATO B

Ulteriori interventi

Importo Descrizione Sintetica (x1.000)		Stato di Avanzamento
4.938	Soppressione 1 PL a SIMAXIS e 1 PL a SASSARI	Approvato CdS, Appaltato
5.040	Soppressione 2 PL Oschiri	Approvato CdS, Appaltato
3,887	Sottopassaggi di stazione di Paulilatino e Solarussa	Approvato, Appaltato
1.095	Itinerari ingresso a 60km/h Paulilatino e Solarussa	Approvato, Appaltato
1.050	Istituzione Rango "C"	Ultimato, Attivato 31 luglio 2008
0,945	Rettifiche di tracciato fra Bauladu e Abbasanta	Approvato, Appaltato
7.015	Soppress. 1 PL ad ARDARA e 2 PL a SASSARI	Approvato in CdS, Appaltato

ALLEGATO C

Programma soppressione passaggi a livello

- 1) Comune di Solarussa (Oristano): Cavalcaferrovia al Km 104+873 e rampe di raccordo alla viabilità esistente per la soppressione del P.L. sulla linea Cagliari Golfo degli Aranci al Km 104+723.
- 2) Comune di Bauladu (Oristano): Cavalcaferrovia al Km 112+666 e rampe di raccordo alla viabilità esistente e viabilità di collegamento per la soppressione dei P.L. sulla linea Cagliari Golfo degli Aranci ai Km 112+778 e Km 114+131.
- 3) Comune di Norbello (Oristano): Cavalcaferrovia al Km 131+616 e rampe di raccordo alla viabilità esistente per la

- soppressione del P.L. sulla linea Cagliari Golfo degli Aranci al Km 131+616.
- 4) Comune di Borore (Nuoro): Cavalcaferrovia al Km 141+444 e rampe di raccordo alla viabilità esistente e viabilità di collegamento per la soppressione del P.L. sulla linea Cagliari Golfo degli Aranci al Km 141+969.
- 5) Comune di Torralba (Sassari): Cavalcaferrovia al Km 192+306 e rampe di raccordo alla viabilità esistente e viabilità di collegamento per la soppressione dei P.L. sulla linea Cagliari Golfo degli Aranci ai Km 191+834 e Km 192+330.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

SOMMARIO

REFERENTE:
ILL LILLIALE.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. C. 2754 Vignali (Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali, C. 2655 Mura e C. 2680 Jannone – Nomina di un Comitato ristretto)	80
SEDE CONSULTIVA:	
Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi. C. 1524 Lo Presti (Parere alla XI Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	88
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Venezia il 6 febbraio 2009. C. 3014 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)	90
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo con allegati, dichiarazioni e atto finale, fatto a Bruxelles il 25 luglio 2007. C. 3015 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)	90
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	90

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 14.35.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.

C. 2754 Vignali.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali, C. 2655 Mura e C. 2680 Jannone – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1º dicembre 2009.

Andrea GIBELLI, *presidente*, comunica che, come preannunciato nella seduta del 1º dicembre 2009, la presidenza ha provveduto ad effettuare un'accurata istruttoria ai fini dell'abbinamento di altre proposte di legge a quella del collega Vignali oggi all'esame; si tratta delle proposte C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino C. 1325, Vignali, C. 2655 Mura e C. 2680 Jannone, tutte assegnate alla X Commissione, delle quali la presidenza propone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

La Commissione concorda.

Andrea GIBELLI, *presidente*, informa che il relatore Raisi ha predisposto una relazione integrativa al fine di dare conto, sia pur sommariamente, del contenuto delle proposte abbinate. Da quindi la parola al collega Raisi.

Enzo RAISI (PdL), relatore, illustra le sei proposte di legge che sono state abbinate alla proposta Vignali C. 2754 (per brevità « Statuto delle imprese ») che toccano alcuni aspetti della materia complessivamente trattata dalla proposta iniziale, che ritiene di poter proporre, nel prosieguo dei lavori, quale testo-base. Osserva che le proposte possono essere divise in due gruppi: il primo comprende le proposte C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani e C. 1325 Vignali sono finalizzate a dettare disposizioni concernenti la semplificazione delle procedure per l'avvio dell'attività di impresa, in un'ottica complessiva di sburocratizzazione degli adempimenti iniziali e di rafforzamento dei controlli successivi. Tale tema è trattato anche dalla proposta C. 2754, all'articolo 5. Il secondo gruppo di proposte tocca alcuni temi che nella proposta C. 2754 Vignali sono affrontati nell'articolo 14. Esse prevedono in particolare: la proposta C. 1284 Pelino ed altri, disposizioni di favore verso l'occupazione e l'imprenditoria femminile; la proposta C. 2655 Mura ed altri disposizioni per favorire la ricerca e la cooperazione fra università e piccole e medie imprese; infine, la proposta C. 2680 Jannone disposizioni per favorire l'avvio di nuove attività imprenditoriali da parte dei giovani.

Passando ad un'illustrazione più dettagliata delle proposte, la C. 98, a firma dell'on. La Loggia, mira a velocizzare il procedimento di inizio di un'attività economica o edilizia. Per raggiungere questo obiettivo – come è evidenziato dalla relazione illustrativa – la proposta in esame provvede a una drastica riduzione dell'attività di controllo preventivo e istruttoria (ex ante) della pubblica amministrazione, trasformando l'autocertificazione e la denuncia di una nuova attività in strumenti ordinari attraverso cui creare un rapporto tra amministrazione e imprese. D'altro

canto, per tutelare gli interessi collettivi coinvolti o semplicemente messi a rischio dalle nuove attività intraprese, si opera un rafforzamento del ruolo di controllore ex post della pubblica amministrazione. In particolare, questa proposta di legge si prefigge di realizzare tali proponimenti attraverso le modifiche alla legge sul procedimento amministrativo (legge n. 241/1990) e alla normativa sullo sportello unico per le imprese (regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 447/1998).

Viene espressamente specificato (articolo 1, comma 1) che l'ambito di applicazione della legge deve essere rispettoso delle competenze riconosciute alle regioni e agli enti locali, ai sensi del titolo V della parte seconda della Costituzione. L'articolo 1 prevede, al comma 2, nuove regole in materia di denuncia di inizio attività e, ai commi successivi, modifiche all'articolo 19 della legge n. 241/1990.

Ai fini dell'inizio di un'attività produttiva è sufficiente una comunicazione al responsabile dello sportello unico ove presente o al sindaco del comune in cui tale attività è svolta (comma 2).

Alla luce di quanto disposto al successivo articolo 3, ai fini di inizio attività produttiva è sufficiente una comunicazione al responsabile del procedimento dello sportello unico.

I commi successivi prevedono, come si è anticipato, delle modifiche all'articolo 19 della legge n. 241/1990, che disciplina la dichiarazione di inizio attività (cosiddetta DIA).

L'articolo 2 dispone che entro due mesi dall'entrata in vigore della legge sia approvato, con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il modello della dichiarazione di inizio attività imprenditoriale, artigianale o commerciale. L'articolo 3, riguardante la disciplina dello sportello unico per le imprese, dispone l'emanazione, entro un mese dall'entrata in vigore della legge, di un regolamento governativo recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 447/1998, in conformità ai principi di semplificazione dei

procedimenti di competenza dello sportello unico per le attività produttive, di riduzione dei relativi termini e di ampliamento dell'ambito di operatività dell'autocertificazione e della dichiarazione di inizio attività. Si ricorda che l'articolo 38 del decreto-legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, al fine di semplificare le procedure per l'avvio e lo svolgimento delle attività imprenditoriali, affida al Governo il compito di procedere – tramite apposito regolamento e sulla base di specifici principi e criteri – alla semplificazione e al riordino della disciplina degli sportelli unici per le attività produttive.

L'articolo 4 semplifica il procedimento previsto per il rilascio del permesso di costruire dall'articolo 20 del cosiddetto TU dell'edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001). L'inasprimento del regime sanzionatorio è effettuato con l'articolo 5.

L'articolo 6 contiene una norma di tutela per il cittadino, prevedendo l'obbligo per la pubblica amministrazione che neghi senza un fondamento l'autorizzazione di inizio attività o che interrompa i lavori edilizi in assenza di gravi motivi, a risarcire il danno in solido con il dirigente responsabile del procedimento.

La proposta di legge C. 1225 Bersani è volta - come si legge nella relazione illustrativa - alla promozione dello sviluppo economico del Paese e della competitività del sistema produttivo nazionale, mediante la totale eliminazione di molti degli adempimenti amministrativi oggi a carico delle imprese e delle attività economiche, la radicale semplificazione e accelerazione dei tempi per i procedimenti amministrativi ancora necessari e la drastica riduzione dei conseguenti oneri finanziari imposti ai privati, un'idea di democrazia efficiente, che colleghi la trasparenza e la partecipazione dei cittadini alla rapidità e alla certezza delle decisioni. Le misure di semplificazione introdotte dalla proposta costituiscono, inoltre, il necessario presupposto per l'apertura del mercato alla concorrenza e per la tutela dei consumatori. La relazione sottolinea anche la duplice connessione tra

il provvedimento in esame e la cosiddetta « terza lenzuolata » proposta nel corso della precedente legislatura dall'allora ministro dello sviluppo economico, approvata dalla Camera ma poi bloccata al Senato dall'interruzione anticipata della legislatura (S. 1644 - XV legislatura). Il disegno di legge conteneva, infatti, oltre alla previsione di una legge annuale di liberalizzazione e di deleghe al Governo per il riordino delle norme, varie disposizioni di apertura del mercato alla concorrenza e di semplificazione della vita amministrativa delle imprese. Le finalità e l'ambito di applicazione della proposta di legge, che consta di dodici articoli, sono contenute nell'articolo 1 che prevede la semplificazione degli adempimenti, degli oneri e dei tempi amministrativi, qualora siano necessarie una o più autorizzazioni, con riferimento sia all'avvio di nuove attività economiche di prestazione di servizi (di cui alla direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) sia alla realizzazione di nuovi insediamenti o impianti produttivi relativi ad ogni attività di produzione di beni e servizi.

Per l'avvio immediato della nuova attività economica o dell'intervento di realizzazione o modifica di un impianto produttivo, ai sensi dell'articolo 2, è sufficiente che l'imprenditore presenti presso il proprio comune un'unica dichiarazione di inizio di attività e alleghi la propria autocertificazione circa il rispetto dei requisiti di legge, accompagnata - in caso di realizzazione di impianti - dal progetto degli eventuali nuovi impianti e la dichiarazione di conformità alle prescrizioni di legge resa dal progettista (società professionale o professionista muniti di idonea copertura assicurativa). Lo sportello unico comunale informa tutti i soggetti preposti ai controlli.

L'articolo 3, che abbrevia i tempi per l'eventuale rilascio della variante urbanistica, prevede che l'attività o la realizzazione dell'impianto siano avviate dal richiedente entro un anno dall'approvazione di tale variante che altrimenti decade e che le aree di insediamento e gli impianti

non possano essere alienati prima di due anni dalla data della variante stessa, pena la nullità dell'atto di compravendita.

Ai sensi dell'articolo 4, in caso di nuovi impianti, l'ultimazione dei lavori deve essere comunicata al comune corredata da un certificato attestante la conformità dell'opera al progetto.

Il collaudo, quando necessario, può essere effettuato da un professionista privato prescelto dall'imprenditore. La comunicazione e il collaudo consentono l'immediata operatività del nuovo impianto.

L'articolo 5 stabilisce che nei casi di speciale rilievo per la salute e l'incolumità pubblica e per i beni ambientali alla dichiarazione di inizio attività debba essere allegata una domanda di autorizzazione, limitatamente agli specifici profili indicati con regolamento del Governo.

Il comune da parte sua provvede immediatamente alla convocazione di una conferenza di servizi telematica della durata massima di trenta giorni ai sensi della legge n. 241/1990, come modificata ai sensi del successivo articolo 6. In ogni caso, decorsi trenta giorni dalla presentazione della domanda senza atti interdittivi o cautelari, le attività e le opere possono essere comunque avviate salvi gli ulteriori atti dell'amministrazione competente.

L'articolo 6 modifica la legge n. 241/ 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Le modifiche, che rispondono a finalità di semplificazione, riguardano in particolare gli articoli 14-ter e 14-quater concernenti, rispettivamente, i lavori della conferenza di servizi e gli effetti del dissenso espresso nel suo ambito. L'articolo 7 introduce la completa informatizzazione di tutte le comunicazioni e di tutte le procedure, a tal fine prevedendo l'integrazione tra sportello unico comunale per le attività produttive e rete informatica delle camere di commercio. Stabilisce infatti che anche via internet e tramite il Portale delle imprese sia data tempestiva pubblicità ad informazioni e indicazioni relative ad adempimenti destinate all'imprenditore che può gestire in via telematica tutto l'iter, che si svolge senza nessun tempo « morto » di attesa, come si sottolinea nella relazione illustrativa.

L'articolo 8, che dispone l'associazione obbligatoria degli sportelli unici al di sotto di una soglia individuata da ciascuna regione, prevede che attraverso il sistema informatico della rete camerale sia assicurata la connessione informatica tra gli sportelli unici e il registro delle imprese anche ai fini della comunicazione unica per la nascita dell'impresa e dell'attuazione degli adempimenti previsti dalla direttiva « servizi » 2006/123/CE. In tal modo all'imprenditore è resa disponibile la consultazione pubblica degli sportelli unici mediante il Portale delle imprese. Questo, inoltre, potrà avvalersi dell'aiuto delle camere di commercio e delle associazioni imprenditoriali (che stipulano apposite convenzioni con lo sportello unico), per lo start-up d'impresa e anche per l'assistenza gratuita all'impiego delle nuove tecnologie informatiche. L'articolo 9 delega il Governo all'adozione - entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge - di uno o più decreti legislativi volti al riordino dei preesistenti adempimenti procedurali e dei requisiti tecnici, professionali ed economici oggetto di autocertificazione, insieme alla riduzione degli oneri finanziari per gli operatori economici (pari almeno al 50 per cento), a valere sui risparmi di spesa consentiti dalla corrispondente semplificazione amministrativa.

Tra il Governo, le regioni e gli enti locali sono previste intese e accordi, secondo il principio di leale collaborazione, destinati a governare le misure organizzative, finanziarie e attuative del procedimento mediante autocertificazione (articolo 10).

Con l'articolo 11 sono inoltre previste modalità per lo svolgimento – coordinato tra i diversi uffici attraverso la stipula di intese – dei controlli sul territorio, più efficaci ma anche più compatibili con lo svolgimento dell'attività produttiva. Spetta allo sportello unico comunale rendere accessibili a tutti, anche per via telematica, le informazioni relative agli uffici competenti, le intese intercorse, i controlli effet-

tuati e i relativi esiti. La violazione delle modalità relative ai suddetti controlli comporta un indennizzo forfetario da parte dell'amministrazione competente, a favore dell'imprenditore, indipendentemente dall'esito del controllo stesso.

La proposta di legge in esame prevede, infine, all'articolo 12, un termine di sei mesi e un'articolata disciplina provvisoria per l'entrata a regime delle nuove norme.

La proposta di legge C. 1325 Vignali che consta di cinque articoli, intende intervenire sulla fase di avvio dell'impresa successiva all'iscrizione immediata della medesima nel registro delle imprese introdotta dal decreto-legge n. 7/2007 relativa ad autorizzazioni, concessioni, nulla osta ecc. In particolare la proposta mira a favorire la crescita del sistema produttivo nazionale introducendo disposizioni volte alla liberalizzazione dell'attività d'impresa attraverso l'unificazione delle procedure di avvio dell'attività imprenditoriale e la semplificazione degli adempimenti successivi. Le disposizioni si applicano alle attività di servizi di cui all'articolo 2 della direttiva 2006/123/CE (cosiddetta direttiva « servizi ») e agli insediamenti produttivi relativi alle attività di produzione di beni e servizi comprese le attività agricole, commerciali e turistiche (articolo 1).

Ai sensi dell'articolo 2 con la comunicazione unica inviata per via telematica all'Ufficio del registro delle imprese presso le camere di commercio - che rilascia contestualmente la ricevuta di deposito – il privato può avviare immediatamente la sua attività. A tal fine si munisce di firma digitale e di una casella di posta elettronica certificata iscritta nel registro dell'impresa con effetti giuridici equivalenti alla sede d'impresa. In alternativa la comunicazione unica può essere presentata tramite le organizzazioni di categoria, sempre per via telematica. La comunicazione sostituisce tutti i provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, di competenza dello sportello unico delle attività produttive. Per le attività d'impresa che comportano rischi per la salute, la pubblica incolumità, il rispetto dell'ambiente e la tutela dei paesaggio, per l'avvio dell'attività è previsto un procedimento autorizzatorio espresso da concludere nel termine perentorio di novanta giorni, decorsi i quali scatta il meccanismo del « silenzio-assenso », senza possibilità di proroga ulteriore dei termini. L'eventuale diniego deve essere adeguatamente motivato dall'amministrazione.

Le certificazioni rilasciate da società professionali o da professionisti abilitati o dagli enti a ciò autorizzati sono comunicate per via telematica all'Ufficio del registro delle imprese per essere inserite nel Repertorio economico amministrativo (REA). In caso di richiesta delle certificazioni da parte delle amministrazioni sarà sufficiente indicare la camera di commercio presso la quale l'impresa è iscritta e il numero di iscrizione al Registro.

L'articolo 3 disciplina il procedimento unico di verifica prevedendo che le camere di commercio, d'intesa con gli uffici e le amministrazioni competenti, provvedano entro sessanta giorni dalla comunicazione unica ad effettuare la verifica dei requisiti dichiarati, il cui esito viene annotato nel REA in modo che a tutti sia consentito di venire e conoscenza della conclusione del procedimento. In ogni caso, se entro sessanta giorni l'amministrazione non ha completato la verifica unica, questa - che può essere sostituita dalle certificazioni rilasciate dagli enti di normalizzazione autorizzati o da professionisti abilitati – si considera positivamente conclusa. In sede di verifica unica, la camera di commercio segnala all'imprenditore le eventuali difformità e concorda con l'imprenditore le modalità e i tempi necessari all'adeguamento. Nelle more del procedimento l'amministrazione non può sospendere l'esercizio dell'attività né esercitare poteri sanzionatori, tranne che nei casi in cui siano riscontrate gravi difformità o il mancato rispetto dei requisiti minimi.

L'articolo 4 reca una delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi – entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge – volti al riordino delle disposizioni legislative e regolamentari, comprese le norme tecniche, applicabili alle imprese, e al loro coordinamento in uno o più testi unici. L'articolo 5, recante disposizioni transitorie e finali, precisa che la comunicazione unica si applica ai procedimenti avviati decorsi quattro mesi dall'entrata in vigore della legge, fissata al giorno successivo alla sua pubblicazione.

Passando al secondo gruppo di proposte, la proposta di legge C. 1284 Pelino interviene in materia di azioni positive per l'occupazione e per l'imprenditoria femminile allo scopo di rivitalizzarla e di potenziarla, apportando a tal fine modifiche ed integrazioni al « Codice delle pari opportunità tra uomo e donna» (decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198), nel quale sono confluite varie disposizioni della legge n. 215/1992. Questa legge (Azioni positive per l'imprenditoria femminile), come si ricorda nella relazione illustrativa, era destinata a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale e recava norme in favore anche dell'imprenditoria svantaggiata del Mezzogiorno. La proposta in esame consta di cinque articoli di seguito illustrati.

L'articolo 1 novella l'articolo 54 del decreto legislativo n. 198/2006 ridisciplinando – nei termini previsti dalla legge originaria n. 215 del 1992 – il Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile istituito dall'articolo 3, comma 1, della citata legge 215/1992 e successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 314/2000.

In sostanza l'articolo reintroduce i finanziamenti a fondo perduto, proprio perché – si osserva nella relazione illustrativa – la sperequazione per sesso resta assai rilevante in Italia rispetto agli altri *partners* europei.

L'articolo 2, con l'inserimento nel Codice delle pari opportunità tra uomo e donna del nuovo articolo 54-bis, che ripropone l'abrogato articolo 5 della legge n. 215/1992, reintroduce lo strumento agevolativo del credito d'imposta inizialmente previsto e successivamente soppresso dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000.

L'articolo 3 costituisce una novità, in quanto attraverso il nuovo articolo 54-ter introduce disposizioni concernenti l'accesso agli incentivi a favore dell'autoimprenditorialità da parte delle donne. In particolare la disposizione riconosce come criterio preferenziale di accesso alle suddette agevolazioni nazionali e regionali la condizione di lavoratrice espulsa dal mercato del lavoro e non occupata che abbia superato i 45 anni di età. Stabilisce inoltre che per tale finalità sia vincolato il 15 per cento delle risorse destinate all'autoimprenditorialità stanziate da norme sia comunitarie che nazionali e regionali. A tali agevolazione accedono le lavoratrici che intendono avviare una attività artigianale, in particolare nel settore dell'artigianato artistico e locale.

L'articolo 4 introduce il nuovo articolo 54-quater, che disciplina i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni rinviando ad un DPCM da emanarsi su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti per i settori in cui operano i soggetti destinatari dei benefici, previo accordo tra Stato e regioni nel caso in cui le agevolazioni siano destinate a settori produttivi rientranti tra le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano (comma 1). Alla revoca delle agevolazioni previste dai precedenti articoli 54, 54-bis e 54-ter si procede, sempre con DPCM, a seguito del venir meno di uno o più dei requisiti richiesti per la concessione delle agevolazioni medesime. Ispezioni e verifiche da parte delle amministrazioni competenti, da effettuarsi presso i soggetti beneficiari, al fine di controllare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'accesso alle agevolazioni, possono essere disposte dalle amministrazioni competenti (comma 2). È consentita la cumulabilità delle agevolazioni di cui agli articoli 54, 54-bis e 54-ter con gli altri benefici previsti dal Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, nonché da altre leggi statali o regionali, entro il limite massimo dell'80 per cento

della spesa ammessa all'agevolazione, come previsto nel testo originario della legge 215/1992 (comma 3).

L'articolo 5 fissa l'applicazione degli articoli 54, 54-bis e 54-ter a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 1º gennaio 2009, subordinandola all'autorizzazione della Commissione UE, ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato (comma 1). Per la copertura finanziaria dell'onere di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009- 2011 derivante dall'attuazione del provvedimento in esame, si prevede il ricorso alle risorse del Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile, disciplinato dall'articolo 54 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna così come modificato dal presente provvedimento, da integrare - fino a concorrenza di 30 milioni di euro annui - con una quota delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (comma 2). A decorrere dall'anno 2012 per il finanziamento del provvedimento in esame si rinvia agli stanziamenti della Tabella C della legge finanziaria.

La proposta di legge C. 2655 Mura contiene disposizioni volte a sostenere gli investimenti in ricerca ed innovazione per le piccole e medie imprese. A tal fine, i primi due articoli dei cinque articoli che la compongono prevedono il riconoscimento di crediti di imposta sui costi di investimento in ricerca e innovazione effettuati da piccole e medie imprese.

Per entrambi gli articoli, i crediti d'imposta sono riconosciuti: alle piccole e medie imprese che rientrano nella definizione prevista dalla raccomandazione 2003/ 361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, con l'esclusione delle imprese che hanno ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione; fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui al successivo articolo 4 della proposta di legge; nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo; con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo d'imposta e sono indicati nella relativa dichiarazione dei redditi; a partire dagli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

In particolare, l'articolo 1 riconosce alle piccole e medie imprese un credito d'imposta nella misura del 50 per cento corrispondente al costo dell'investimento complessivo sostenuto per finanziare proposte progettuali di ricerca ad alto contenuto tecnologico.

L'articolo 2 è finalizzato a favorire gli investimenti in laboratori di ricerca industriale effettuati dalle piccole e medie imprese tramite la concessione di un credito d'imposta nella misura del 50 per cento corrispondente al costo dell'investimento complessivo sostenuto.

L'articolo 3 prevede una delega al Governo per lo sviluppo della cooperazione strategica tra le università e le piccole e medie, in conformità con le indicazioni espresse dalla Commissione europea nelle comunicazioni sulla modernizzazione delle università COM(2006)208 del 1º maggio 2006 e COM(2009)158 del 2 aprile 2009.

L'articolo 4 della proposta di legge riguarda la copertura finanziaria.

L'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore della norma, che avviene decorsi sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

Infine, la proposta di legge C. 2680 Jannone muove dall'esigenza di intervenire attivamente nella fase di avvio delle piccole e medie imprese, incentivando soprattutto i giovani laureati e diplomati ad avviare attività imprenditoriali. L'articolo 1 prevede l'istituzione, a decorrere dal 1° maggio 2010, di un fondo incentivi per l'avvio di attività imprenditoriali da parte dei giovani, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita Conferenza Stato-regioni (comma 1). L'ammontare complessivo delle risorse del fondo è stabilito annualmente dai Ministri competenti, previo parere della Conferenza Stato-regioni, ed integrato da eventuali ulteriori fondi che, a qualunque titolo, si rendano successivamente disponibili (comma 2).

L'articolo 2 prevede l'istituzione, presso gli uffici competenti di ogni regione, di uno sportello per l'avvio di attività imprenditoriali da parte dei giovani, che fornisca consulenze gratuite finalizzate all'ideazione di un progetto di impresa organico e fattibile, riguardante i seguenti settori: a) alimentare; b) ambientale; c) metallurgico; d) siderurgico; e) servizi; f) tessile.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, i requisiti per i soggetti che intendano accedere alle agevolazioni del fondo sono: cittadinanza italiana; età compresa tra i diciannove e i trentacinque anni; possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, di un diploma di laurea o di un diploma di laurea magistrale. Tali soggetti possono costituirsi in società o in cooperative, ovvero possono agire come singole persone giuridiche.

L'articolo 4 richiede che le domande di accesso alle agevolazioni del fondo riguardino esclusivamente progetti finalizzati all'avvio di nuove attività imprenditoriali.

L'articolo 5 fissa dei limiti quantitativi per le agevolazioni e i finanziamenti. In particolare, le agevolazioni del fondo per l'avvio di nuove attività imprenditoriali non possono superare, indipendentemente dall'ammontare dell'investimento totale, l'importo di 40.000 euro per ciascuna attività; l'acquisto di immobili è finanziato a valere sulle risorse del fondo entro il limite del 30 per cento dell'importo totale dell'investimento previsto; l'acquisto del suolo aziendale, di esclusiva pertinenza dell'unità produttiva, e le eventuali spese per la sua sistemazione sono finanziati a valere sulle risorse del fondo entro il limite del 10 per cento dell'importo totale dell'investimento previsto.

L'articolo 6 attiene alla documentazione a corredo della domanda di accesso alle agevolazioni del fondo. L'articolo 7 precisa che le agevolazioni del fondo possono essere concesse in conto impianti e in conto esercizio, disciplinandone le modalità di erogazione. Ai sensi dell'articolo 8, il provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Andrea GIBELLI, presidente, sottolineato che il mondo imprenditoriale ha mostrato notevole interesse per la materia in esame, ritiene che nel prosieguo dei lavori sarebbe opportuno procedere all'elaborazione di un testo il più possibile condiviso per poi effettuare un breve ciclo di audizioni.

Ludovico VICO (PD) concorda con la proposta del presidente Gibelli, sottolineando l'opportunità di prevedere tempi ben definiti da dedicare alle audizioni perché il testo possa giungere tempestivamente all'esame dell'Assemblea.

Enzo RAISI (PdL), relatore, ribadisce l'opportunità di adottare la proposta C. 2754 Vignali quale testo base, manifestando sin d'ora ampia disponibilità a recepire eventuali modifiche. Concorda altresì sulla proposta di effettuare un breve ciclo di audizioni e di procedere ad un esame spedito dei provvedimenti in titolo ai fini di una veloce calendarizzazione per i lavori dell'Assemblea.

Andrea GIBELLI, presidente, in considerazione della condivisione rilevata, ritiene opportuno procedere alla nomina di un Comitato ristretto per giungere alla definizione di un testo ampiamente condiviso.

La Commissione delibera quindi di costituire un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di nominarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 gennaio 2010. – Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 15.05.

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi.

C. 1524 Lo Presti.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano ALLASIA (LNP), relatore, illustra il nuovo testo della proposta di legge che reca disposizioni concernenti i soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, iscritti alle Casse professionali privatizzate. La proposta, in particolare, modifica l'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 103 del 1996, al fine di prevedere che il contributo integrativo a carico degli iscritti alle Casse professionali (attualmente fissato da tale disposizione al 2 per cento del fatturato lordo), sia autonomamente stabilito con apposite delibere di ciascuna Cassa, approvate dai Ministeri vigilanti.

Ricorda che nella relazione illustrativa si sottolinea che, in riferimento all'adozione da parte delle Casse previdenziali privatizzate del metodo di calcolo contributivo delle prestazioni pensionistiche e della presenza di aliquote contributive estremamente contenute, si rendono necessari interventi volti ad incrementare la base di calcolo del trattamento pensionistico, espressa dai montanti contributivi, al fine « di garantire un'apprezzabile continuità con il reddito professionale percepito al momento della cessazione dell'esercizio della professione ». In relazione a ciò, « la possibilità di rimuovere tale vincolo normativo e, nell'alveo dell'autonomia gestionale riconosciuta agli enti di previdenza privati dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, fissare in modo discrezionale una maggiore aliquota da applicare sui volumi di affari lordi, potrebbe rappresentare, di per sé, un'opportunità, sia pur non risolutiva, di incrementare i montanti contributivi. Tale maggiorazione sarebbe, infatti, destinata proprio all'incremento dei montanti delle posizioni individuali, incidendo positivamente sul richiamato tasso di sostituzione tra il reddito professionale e il trattamento pensionistico».

In relazione al quadro normativo vigente per quanto concerne gli enti gestori di forme di previdenza per i liberi professionisti, ricorda che le Casse di previdenza cui sono iscritti coloro che esercitano attività professionali sono state privatizzate, dal 1º gennaio 1995, nell'ambito del riordino generale degli enti previdenziali disposto con l'articolo 1, commi da 32 a 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

In attuazione della delega è stato emanato il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che ha disposto la trasformazione in associazione o fondazione, con decorrenza dal 1º gennaio 1995, dei seguenti enti: Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense; Cassa di previdenza tra dottori commercialisti; Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri; Cassa nazionale previdenza e assistenza architetti ed ingegneri liberi professionisti; Cassa nazionale del notariato; Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali; Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO); Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL); Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM); Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF); Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV); Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA); Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime (FASC); Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI); Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI). Questi enti, una volta privatizzati, hanno continuato a sussistere come enti senza scopo di lucro, assumendo la personalità giuridica di diritto privato (articoli 12 e seguenti del Codice civile) e subentrando in tutti i rapporti attivi e passivi dei corrispondenti enti previdenziali: in particolare ne hanno

mantenuto la funzione previdenziale, continuando a svolgere le corrispondenti attività nei confronti delle categorie per le quali gli enti medesimi sono stati istituiti, e fermo restando l'obbligo, da parte dei destinatari, della iscrizione e della contribuzione.

Successivamente, il comma 25 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha delegato il Governo ad emanare norme volte ad assicurare la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi. In attuazione di tale norma è stato emanato il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che ha assicurato, a decorrere dal 1º gennaio 1996, la tutela previdenziale per i richiamati soggetti.

In attuazione del decreto legislativo n. 103/1996 sono stati istituiti i seguenti enti privatizzati: Ente nazionale di previdenza e assistenza psicologi (ENPAP); Ente nazionale di previdenza e assistenza periti industriali (EPPI); Ente nazionale di previdenza e assistenza infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia (IPASVI); Ente nazionale di previdenza e assistenza biologi (ENPAB); Ente nazionale di previdenza e assistenza pluricategoriale per agronomi forestali, attuari, chimici e geologi (EPAB).

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 509/1994, le associazioni o le fondazioni hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta.

L'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 103/1996 ha disposto l'applicazione, per tali enti, indipendentemente dalla forma gestoria prescelta, del sistema di calcolo contributivo, con aliquota di finanziamento non inferiore a quella di computo, e secondo specifiche modalità attuative.

Ricorda, infine, che gli iscritti alle Casse professionali, in virtù dei singoli regolamenti di gestione dei contributi, sono tenuti al versamento di specifici contributi. In particolare, i richiamati Regolamenti stabiliscono la misura del contributo soggettivo, legato principalmente al reddito dell'iscritto; la misura del volume d'affari annuale su cui calcolare il contributo integrativo del 2 per cento (ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 103/1996).

La proposta in esame, come ricordato, va a modificare proprio il parametro sul quale è calcolato il contributo integrativo previdenziale, stabilendo che esso sia definito tramite deliberazione autonoma delle casse o enti di previdenza competenti, ma stabilendo altresì che esso non potrà in ogni caso superare il 5 per cento. Alle casse ed enti inoltre è riconosciuta la facoltà, al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti, di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali. Tutte le delibere adottate dalle casse ed enti sono comunque valutate dai Ministeri vigilanti in relazione alla sostenibilità della gestione e alla adeguatezza delle prestazioni.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Giovanni SANGA (PD) ricorda che la materia è stata già trattata nel corso della precedente legislatura quando il ministro Cesare Damiano aveva incontrato tutte le categorie professionali interessate. Esprime la condivisione del gruppo del PD sul provvedimento in esame che mira a fornire garanzie a livello previdenziale a tutta una serie di categorie di lavoratori autonomi; inoltre rileva con favore che il contributo integrativo previdenziale è stato definito solo nel suo massimale, che è del 5 per cento, e quindi non rappresenta un automatismo, la sciando libertà di determinazione di volta in volta alle casse o enti di previdenza competenti. Dichiara quindi il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Gabriele CIMADORO (IdV), nel paventare che l'incremento del contributo integrativo previdenziale possa ancora una volta ricadere sull'utente finale delle prestazioni professionali, dichiara il voto di astensione del proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Venezia il 6 febbraio 2009. C. 3014 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Giustina MISTRELLO DESTRO (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Ludovico VICO (PD), manifestata preoccupazione sui costi eventuali indiretti che potrebbero derivare per l'Italia dall'Accordo in esame, dichiara l'astensione del proprio gruppo.

Gabriele CIMADORO (IdV) dichiara l'astensione del proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo con allegati, dichiarazioni e atto finale, fatto a Bruxelles il 25 luglio 2007.

C. 3015 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Catia POLIDORI (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Ludovico VICO (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.55.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:	
Sui lavori della Commissione	91
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo con allegati, dichiarazioni e atto finale, fatto a Bruxelles il 25 luglio 2007. C. 3015 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	92
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-02315 Paladini: Situazione occupazionale dello stabilimento Unilever di Caivano	93
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	101
5-02316 Di Biagio e Antonino Foti: Situazione occupazionale dei dipendenti del gruppo Delta	94
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	102
5-02317 Gnecchi ed altri: Finanziamento del piano d'azione per le pari opportunità nell'accesso al lavoro	94
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	103
5-02318 Delfino e Poli: Risorse da destinare agli ammortizzatori sociali	95
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	105
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441-quater-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Seguito	0.5
dell'esame e rinvio)	95
ΔΥΛΕΚΤΕΝΊΔ	100

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.10.

Sui lavori della Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, in attesa che giunga nell'aula della Commissione il

rappresentante del Governo, propone di procedere ad un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di svolgere immediatamente la seduta in sede consultiva, limitatamente all'esame del disegno di legge n. 3015, per poi passare allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata e, quindi, alla prevista seduta in sede referente.

La Commissione conviene.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo con allegati, dichiarazioni e atto finale, fatto a Bruxelles il 25 luglio 2007.

C. 3015 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Aldo DI BIAGIO (PdL), relatore, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo, con allegati, dichiarazioni e atto finale, fatto a Bruxelles il 25 luglio 2007. In proposito ricorda, in via preliminare, che l'Accordo istitutivo dello Spazio economico europeo (SEE), firmato il 3 maggio 1992 dagli allora 12 Stati membri della Comunità europea e 6 Stati membri dell'EFTA, si applica attualmente agli Stati membri dell'Unione europea e all'Islanda, al Liechtenstein e alla Norvegia: entrato in vigore nel gennaio 1994, l'Accordo istituisce una zona europea in cui è assicurata la libera circolazione di beni, persone, servizi e capitali; il suo obiettivo è quello di creare regole comuni e condizioni di concorrenza paritarie fra le imprese dei paesi Parte, nonché di istituire un apparato istituzionale e giurisdizionale in grado di garantire il corretto funzionamento e l'omogenea applicazione delle regole comuni.

Rileva che l'Accordo garantisce un elevato grado di armonizzazione nei settori della politica sociale, dell'ambiente, del diritto societario e della protezione del consumatore; esso prevede, inoltre, talune politiche « di accompagnamento » del mercato unico, come ad esempio la politica della concorrenza e la politica sociale, la tutela dei consumatori e la protezione dell'ambiente, l'istruzione, la ricerca e lo sviluppo. Fa notare, tuttavia, che, a diffe-

renza del mercato unico della Comunità europea, l'Accordo SEE esclude, in linea di massima, i prodotti agricoli e i prodotti della pesca, le imposte indirette (IVA ed accise) e non contempla una politica economica esterna comune (tariffa esterna comune, misure antidumping, e simili); di conseguenza, lo SEE non rappresenta un mercato del tutto libero da frontiere, né una vera unione doganale.

Segnala che la stipula dell'Accordo in esame – composto da sette articoli – si è resa necessaria a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania all'Unione europea, che è divenuta pienamente operante dal 1° gennaio 2007, dal momento che tali Stati non erano Parti dell'Accordo sulla creazione dello Spazio economico europeo del 2 maggio 1992. D'altra parte, l'articolo 128 dell'Accordo SEE prevede che al momento dell'adesione all'Unione europea qualsiasi nuovo Stato richieda di divenire parte anche dello Spazio Economico Europeo: infatti, anche i dieci Stati entrati a far parte della Unione europea il 1º maggio 2004 hanno seguito tale procedura, e l'Accordo sulla partecipazione dei dieci nuovi Stati membri dell'Unione europea allo Spazio economico europeo (SEE), firmato il 14 ottobre 2003, è in vigore dal dicembre 2005 (l'Italia lo ha ratificato con legge 1° giugno 2005, n. 114).

Passando, dunque, ai profili di più immediata competenza dalla XI Commissione, segnala che – fatta eccezione per i riferimenti generali alla coesione delle politiche sociali – non si riscontrano disposizioni di specifico interesse, né nell'articolato dell'Accordo, che si limita a rinviare alle disposizioni generali per l'applicazione dell'accordo SEE e ad apportarvi limitate integrazioni di coordinamento tecnico, né nel disegno di legge di ratifica (già approvato dal Senato il 1º dicembre scorso), che consta di tre articoli, recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo sulla partecipazione allo SEE della Bulgaria e della Romania, il secondo, l'ordine di esecuzione ed il terzo, l'entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Fa presente, peraltro, che proprio la natura di rinvio agli accordi generali, che caratterizza il provvedimento, consentirà – a decorrere dalla sua entrata in vigore – di prevedere, tra l'altro, un'applicazione omogenea, anche per i Paesi interessati, della normativa comunitaria in tema di sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento tra uomini e donne.

In tal senso, preso atto del limitato ambito delle norme di interesse della Commissione e considerato che l'Accordo in questione contiene, comunque, disposizioni di sicuro interesse sotto l'aspetto più propriamente socio-politico, in grado di incidere sugli ordinamenti dei singoli Stati membri, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Maria Grazia GATTI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, considerato che il provvedimento in esame prefigura un atto dovuto, in grado di perfezionare l'adesione all'Unione europea di Stati di recente ingresso.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, che intende esprimere un orientamento positivo su un atto sostanzialmente dovuto. Rileva, peraltro, che l'allargamento ad Est dell'Unione europea ha anche presentato problemi per diversi lavoratori di aziende presenti in Paesi di frontiera, soprattutto impegnati nelle società di spedizione, che andranno affrontati in futuro, eventualmente con specifici interventi normativi.

Teresio DELFINO (UdC) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, sottolineando l'esigenza che nel processo di integrazione europea si compia ogni sforzo per superare possibili ostacoli di natura formale e sostanziale.

Giovanni PALADINI (IdV) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, attesa l'importanza di ratificare un accordo che rappresenta un essenziale punto di riferimento per l'integrazione sociale europea.

Giuliano CAZZOLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, rilevando come la realtà europea rappresenti un momento importante e alto di sviluppo sociale e civile, nel cui ambito risulta essenziale confrontarsi per superare i problemi, anche di carattere interno, che possono sorgere nelle varie fasi di integrazione tra i diversi Stati membri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.25.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 13 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 14.25.

Silvano MOFFA, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-02315 Paladini: Situazione occupazionale dello stabilimento Unilever di Caivano.

Giovanni PALADINI (IdV) illustra l'interrogazione in titolo, osservando che il personale dello stabilimento di Caivano soggiace ad una difficile situazione di precarizzazione, pur a fronte di risultati aziendali particolarmente favorevoli sotto il profilo della crescita degli utili.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Giovanni PALADINI (IdV), replicando, esprime perplessità in merito alla esattezza dei dati forniti dal sottosegretario relativamente alla collocazione formale dei dipendenti dell'azienda. Registra una incongruità tra gli elementi informativi comunicati dal rappresentante del Governo e i dati a sua conoscenza in relazione al numero dei lavoratori parttime; si riserva, pertanto, di presentare una ulteriore interrogazione, qualora la replica del rappresentante del Governo si dimostri sul punto imprecisa, manifestando, al contrario, un parziale apprezzamento, ove le notizie ricevute risultassero fondate.

5-02316 Di Biagio e Antonino Foti: Situazione occupazionale dei dipendenti del gruppo Delta.

Aldo DI BIAGIO (PdL) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Aldo DI BIAGIO (PdL), replicando, si dichiara non completamente soddisfatto della risposta ricevuta, evidenziando taluni profili critici in merito al progetto di trasformazione in gruppo della holding. Richiama quindi i contenuti dell'interrogazione. soffermandosi in particolare sulla considerazione che la condizione di amministrazione straordinaria ha suscitato allarme tra i lavoratori in virtù delle paventate conseguenze negative a carico dell'occupazione. Ricorda che, in occasione di un recente incontro tra i referenti sindacali e i commissari, si è delineato un possibile trasferimento delle quote di Delta al gruppo Intesa San Paolo. Peraltro, osserva che è stato evidenziato nel predetto incontro che, qualora non si attuasse il suddetto trasferimento di quote, si porrebbe l'opportunità di attivare un progetto alternativo con tutte le conseguenti difficoltà per i lavoratori coinvolti. Nel riconoscere, infine, una spiccata sensibilità politica al sottosegretario Viespoli, lo esorta ad attivare efficaci iniziative tese a risolvere la situazione di difficoltà dei lavoratori del gruppo Delta.

5-02317 Gnecchi ed altri: Finanziamento del piano d'azione per le pari opportunità nell'accesso al lavoro.

Marialuisa GNECCHI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, evidenziando che appare contraddittoria la presentazione, con grande enfasi mediatica, del piano strategico di azione per la conciliazione e le pari opportunità nell'accesso al lavoro presentato il 1º dicembre 2009 dal Ministro del lavoro, unitamente al Ministro per le Pari opportunità, rispetto a quanto contenuto nella legge finanziaria per il 2010, da cui risulta un ingente decremento di risorse per la promozione dei diritti e delle pari opportunità.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Marialuisa GNECCHI (PD), in sede di replica, si dichiara insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo. Ricorda che la XI Commissione ha già espresso, per la parte di propria competenza, un parere fortemente critico sulla legge finanziaria per il 2010 in ordine ai significativi tagli di bilancio operati dal Governo in relazione alle politiche per l'occupazione femminile, alla conciliazione e alle politiche sociali. In tal senso, ritiene che la risposta oggi ricevuta dimostri come l'Esecutivo non sia assolutamente in condizione di mettere a disposizione risorse effettive per l'attuazione del programma di azione per la conciliazione e le pari opportunità nell'accesso al lavoro, con ciò disapplicando anche i più elementari impegni assunti in materia.

5-02318 Delfino e Poli: Risorse da destinare agli ammortizzatori sociali.

Teresio DELFINO (UdC) illustra l'interrogazione in titolo, rilevando che il Governo, pur avendo ridotto la platea di coloro che in caso di perdita del posto resterebbero privi di sussidi, non è riuscito ad affrontare con rigore ed efficacia la crisi occupazionale. Cita al riguardo i dati forniti dalla Banca d'Italia, secondo cui un milione e 600 mila lavoratori risultano attualmente privi di qualsiasi forma di copertura, in quanto non potrebbero usufruire di nessuna delle risorse stanziate per gli ammortizzatori sociali.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4), osservando – in premessa – che la criticità del sistema è legata alle soglie di accesso agli ammortizzatori ed al sistema di tutele, che non consentono a molti soggetti, che ne avrebbero bisogno, di ricorrervi in modo pieno. Richiama, quindi, l'attenzione della Commissione sulla necessità di una tempestiva ed organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, anche attraverso il confronto con le istituzioni e le parti sociali.

Teresio DELFINO (UdC) ritiene elusiva la risposta del sottosegretario, il quale, pur prendendo atto della situazione di allarme evidenziata dai dati forniti dalla Banca d'Italia, non è in grado di prospettare azioni immediate ed urgenti volte a predisporre misure di copertura e tutela di quel milione e 600 mila lavoratori impossibilitati a ricorrere agli attuali ammortizzatori sociali. Per tale ragione, evidenzia, sul punto, un grave ritardo del Governo.

Silvano MOFFA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interroga-

zioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 15.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

C. 1441-quater-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Giovanni PALADINI (IdV) si sofferma su talune parti del provvedimento modificate nel corso dell'esame al Senato, che considera meritevoli di approfondita riflessione. Attribuisce uno specifico rilievo all'articolo 1 del provvedimento, su cui ravvisa l'esigenza di migliorarne la formulazione. In ordine all'articolo 2, valuta con riserva le previsioni tese a ridurre o eliminare i poteri di controllo e di ispezione sul lavoro attraverso la soppressione degli enti a ciò preposti. Riterrebbe opportuno procedere, inoltre, alla soppressione dell'articolo 5, in quanto considera incongruo il termine di venti giorni ivi fissato per l'instaurazione del rapporto di lavoro, considerato anche il rilievo dei mezzi informatici. Si sofferma quindi sull'articolo 14, relativo alla mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni, e sull'articolo 21, evidenziando che le relative previsioni in ordine

al naviglio di Stato derivano dal contenzioso con l'Unione europea.

Esprime poi rilievi critici in ordine all'articolo 33, rilevando che gli istituti della conciliazione e dell'arbitrato, ivi contemplati, rischiano di sovrapporsi e di pregiudicare la possibilità di ricorrere in via stragiudiziale. Ritiene peraltro la previsione di dubbia costituzionalità, in quanto il lavoratore non dovrebbe essere obbligatoriamente sottoposto ad una procedura di arbitrato. Reputa eccessivamente complessa la procedura di cui all'articolo 35, con particolare riferimento alla verbalizzazione conseguente all'accesso ispettivo, che risulta peraltro priva di un adeguato apparato sanzionatorio che ne renda efficaci i contenuti.

In conclusione, ravvisata l'esigenza di sottoporre ad attento esame in sede di presentazione degli emendamenti il profilo delle collaborazioni coordinate e continuative, esprime un giudizio fortemente critico sul provvedimento in esame.

Donella MATTESINI (PD), nel sostenere che la politica e le istituzioni debbano esprimere un rigoroso rispetto per i lavoratori che stanno subendo la grave crisi economica, richiama i dati forniti dall'ISTAT in relazione al tasso di disoccupazione e occupazione ed alla platea dei soggetti che ricorrono alla cassa integrazione; aggiunge che solo il 47,2 per cento delle donne risulta avere un lavoro e che la disoccupazione giovanile in Italia risulta ai livelli più alti rispetto agli altri Paesi europei. Sostiene che l'allarmante situazione testé evidenziata non può essere affrontata dal Governo con un mero rinvio della delega contenuta nel provvedimento in esame. Dichiara, dunque, la piena disponibilità del suo gruppo a confrontarsi con il Governo e la maggioranza al fine di individuare soluzioni immediate e concrete sulla riforma del sistema delle tutele e degli ammortizzatori sociali.

Nel ritenere i centri per l'impiego uno strumento necessario per affrontare la crisi, fa notare che le fratture tra il sistema dei sindacati e il Governo traggono origine dal ruolo e dalle funzioni che il Governo medesimo intende riconoscere agli enti bilaterali. Rileva che la riforma degli ammortizzatori sociali costituisce un elemento fondamentale per tentare di ridurre i costi della crisi e per mantenere ferma la coesione sociale. Richiama quindi l'orientamento del suo gruppo, favorevole in particolare ad introdurre un sussidio unico di disoccupazione. Esprime perplessità, inoltre, in ordine all'intervento del Governo teso ad aumentare il fondo destinato alla cassa integrazione in deroga; ritiene preferibile, al riguardo, che sia fornito un reddito minimo a chi rimane senza impiego, in quanto le misure contemplate nella cassa integrazione in deroga si rivolgono prioritariamente alle imprese. Esorta pertanto ad una più approfondita riflessione sulla necessità di responsabilizzare le imprese anche attraverso previsioni volte ad imputare loro l'onere dei contributi del lavoro.

Denuncia altresì la surrettizia trasformazione, da parte del Governo, dell'economia sommersa in una forma di ammortizzatore sociale attraverso la riduzione dei controlli e delle ispezioni sul lavoro, pur in presenza di un aumento delle assunzioni degli ispettori del lavoro. Sostiene, infatti, che la lotta al lavoro irregolare deve porsi come una delle prime emergenze del Paese. Evidenzia, quindi, perplessità sul contenuto dell'articolo 5, relativo alle misure contro il lavoro sommerso.

Contesta, poi, le previsioni di cui all'articolo 25 sui congedi di maternità, facendo notare, in proposito, che le politiche sull'occupazione femminile risultano fortemente penalizzate. Valuta negativamente, infine, l'articolo 6, rilevando che il principio della trasparenza dovrebbe essere esteso a tutti i settori, pubblici o privati del lavoro.

Lucia CODURELLI (PD) ritiene che il provvedimento in esame dia il segnale inconfondibile di un Governo privo di una visione strategica d'insieme nelle delicate materie del lavoro e delle politiche sociali, tematiche che, invece, in periodi di crisi economica, richiederebbero una maggiore coerenza e convinzione di intervento. Il testo in esame, a suo avviso, rappresenta un attacco frontale al sistema delle tutele processuali dei lavoratori e favorisce l'avvio di un processo di deregolamentazione degli strumenti giuridici posti a garanzia dei diritti dei lavoratori, come è testimoniato dagli articoli relativi alla conciliazione e alle controversie individuali di lavoro.

Inoltre, fa notare che esso non affronta in modo sistematico il problema della riforma degli strumenti a sostegno del reddito e della occupazione, soprattutto per quanto concerne i soggetti deboli del mercato del lavoro, ovvero le donne e i giovani precari, limitandosi semplicemente a prevedere una riaperta di una delega legislativa in tema di ammortizzatori sociali, sul cui corretto esercizio nutre rilevanti dubbi, soprattutto per quanto concerne i tempi di attuazione. Proprio con riferimento all'occupazione femminile, rileva la reticenza di un Esecutivo, che continua a rimandare sine die interventi efficaci e concreti sul tema, mostrando di non tenere in alcuna considerazione precise normative comunitarie, che richiedono al Paese di invertire una triste tendenza, che lo vede agli ultimi livelli nel campo dell'inserimento nel mercato del lavoro delle donne lavoratrici. Al riguardo, esprime poi profonde perplessità sull'articolo 25, in materia di congedi di maternità o di paternità e dei congedi parentali, che pare confermare un atteggiamento ostile del Governo nei confronti del lavoro femminile: politiche pubbliche efficaci richiederebbe, invece, l'impiego di risorse umane e finanziarie tese a rendere concreti quei buoni propositi che si tende a declamare a gran voce solo per finalità demagogiche.

In conclusione, preannuncia la presentazione di numerosi emendamenti da parte del suo gruppo rispetto al testo in esame, che giudica inadeguato a fornire una efficace risposta alle drammatiche questioni occupazionali e produttive che affliggono il Paese.

Marialuisa GNECCHI (PD), entrando direttamente nel merito del provvedimento, esprime forti perplessità sull'articolo 8, che pone seri dubbi in ordine all'effettivo grado di rappresentatività delle associazioni sindacali legittimate sul piano territoriale a compiere interventi derogatori rispetto alla contrattazione nazionale, nonché sull'articolo 25, che ritiene ponga discussione diritti soggettivi delle « donne madri », ormai riconosciuti universalmente nell'ordinamento anche al di fuori della mera sussistenza del rapporto di lavoro, in ragione della funzione anche sociale svolta dalle donne nell'attività di assistenza ai propri figli.

Giudica poi negativamente la parte del provvedimento che interviene a circoscrivere l'ambito di applicazione delle norme vigenti in materia di permessi ai lavoratori che assistono soggetti portatori di handicap, esprimendo, altresì, la propria contrarietà rispetto agli articoli 33 e 34 in materia di conciliazione e impugnazione dei licenziamenti individuali. Si sofferma, poi, sull'articolo 37, interrogandosi per quale motivo non si sia inteso estendere l'ambito di efficacia di tale norma anche al settore dell'artigianato, anch'esso composto da piccole e medie imprese in crisi.

In conclusione, nell'auspicare un dialogo concreto e propositivo sulle tematiche oggetto del provvedimento, ritiene necessario spostare l'attenzione su questioni più centrali, quali, ad esempio, la tutela dei redditi medio bassi e delle pensioni più povere, da perseguire anche attraverso l'adozione misure di agevolazione fiscale, nell'ottica di recuperare il potere di acquisto delle famiglie e di assicurare un sostegno sociale ai soggetti del mercato del lavoro più in difficoltà.

Teresio DELFINO (UdC), pur dichiarando che il suo gruppo risulta estraneo ad un atteggiamento di pregiudiziale contrarietà nei confronti di una proposta di legge il cui *iter* di approvazione appare ancora lungi dall'essere concluso, fa notare che il Governo persiste nell'applicazione di un metodo legislativo confuso, contraddittorio e improvvisato, su materie che, invece, richiedono un'attenta e meditata fase di studio e programmazione. Rileva, inoltre, che il provvedimento in esame appare lontano da quegli obiettivi di risanamento economico, produttivo e sociale che qualsiasi Governo riformatore si dovrebbe prefiggere. Tale proposta normativa, a suo avviso, non sembra garantire maggiori tutele nei confronti dei soggetti più deboli della società, né appronta quegli strumenti adeguati per lottare contro le disuguaglianze nel mercato del lavoro e il lavoro sommerso: si evita, in tal modo, di assicurare una corretta armonizzazione degli istituti giuridici contrattuali tra pubblico e privato e di dare il giusto risalto al ruolo delle parti sociali.

Entrando nel merito del provvedimento, dopo aver auspicato la piena attuazione della delega sui lavori usuranti, esprime talune perplessità sull'articolo 3, che incide sulla disciplina del rapporto di lavoro dei Direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché sull'articolo 23, in materia di collocamento a riposo dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, osservando che su tali tematiche il Governo avanza da tempo lungo un cammino tortuoso e pieno di contraddizioni, contrassegnato dall'adozione provvedimenti spesso contrastanti loro. Esprime perplessità anche sull'articolo 26, in tema di permessi ai lavoratori che assistono soggetti portatori di handicap, e sull'articolo 5, in materia di sanzioni relative all'utilizzo di lavoro irregolare, rilavando che su argomenti tanto delicati appare inopportuno procedere al di fuori di un organico progetto di riforma.

Infine, dopo aver espresso un certo apprezzamento per l'articolo 48, recante una delega sulla riforma degli ammortizzatori sociali, in ordine alla quale prospetta la necessità di evitare qualsiasi atteggiamento dilatorio, si riserva di assumere una posizione definitiva al termine dell'iter di approvazione del provvedimento, augurandosi che nel corso del prosieguo dell'esame il testo possa essere

sottoposto a quei necessari miglioramenti a cui il suo gruppo, attraverso la presentazione degli emendamenti, intende mirare con perseveranza e costanza.

Silvano MOFFA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare, chiedendo al relatore e al rappresentante del Governo se intendano svolgere eventuali considerazioni a chiusura del dibattito di carattere generale.

Giuliano CAZZOLA (PdL), relatore, intende preliminarmente ribadire la sua completa disponibilità a tenere nella debita considerazione gli spunti d'interesse emersi nel corso del dibattito, pur nel dovuto rispetto delle diversità politiche sussistenti tra maggioranza ed opposizione ed entro quegli stessi limiti che deriveranno dalla dialettica interna ai gruppi di maggioranza. Ricorda che anche nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera il confronto tra i gruppi si rivelò - anche se acceso costruttivo e collaborativo, persino su materie delicate come quella dei permessi disciplinati dalla legge n. 104 del 1992. Del resto, a suo avviso, l'evolversi positivo dell'iter di approvazione di talune altre proposte di legge incardinate presso la XI Commissione sembra testimoniare l'impegno positivo che i gruppi stanno profondendo in vista del raggiungimento di obiettivi comuni per il bene del Paese: tale atteggiamento potrà trovare un ennesimo riscontro nel corso dell'esame del presente provvedimento, rispetto al quale si pone con evidenza la necessità di talune modifiche.

Nel confermare che non esiste, pertanto, alcun atteggiamento di «blindatura» del testo in esame, ritiene tuttavia opportuno rispettare alcuni vincoli di contenuto, che rispondono all'esigenza legittima, avvertita dalla maggioranza e dal Governo, di vedere attuate le proprie politiche pubbliche, in coerenza con i propri ideali e le proprie convinzioni. Ritiene, inoltre, che il testo in esame, pur non brillando in modo particolare su piano

della chiarezza legislativa e della omogeneità degli interventi, vada comunque salvaguardato nel suo percorso di approvazione, per evitare che esso, una volta ritrasmesso al Senato con le inevitabili modifiche che si renderanno necessarie alla Camera, sia «incanalato» in un «binario morto », che potrebbe sancire la fine dei propositi di riforma in esso contenuti. Nel far notare che su taluni aspetti del provvedimento la maggioranza non intende comunque fare passi indietro, prende a riferimento la parte dell'articolato relativa alla conciliazione e all'arbitrato nonché quella concernente la delega sui lavori usuranti e sugli ammortizzatori sociali. A quest'ultimo riguardo, fa notare che l'articolo 48 non fa altro che riproporre una norma di delega già contenuta nella legge n. 247 del 2007, indicando termini temporali che, sebbene possano apparire eccessivi a taluni esponenti dell'opposizione, considera congrui un'azione di riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, che si preannuncia complessa e delicata: su tale aspetto si dichiara, comunque, disponibile ad accogliere la richiesta avanzata da taluni deputati di estendere i criteri e i principi direttivi della delega.

Richiamata la necessità di « spacchettare » l'articolo 2, in ragione delle recenti modifiche intervenute in seno all'organizzazione dell'ex Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, si sofferma sugli articoli 3 e 23, preannunciando la presentazione di taluni emendamenti tendenti a recepire le osservazioni emerse nel corso del dibattuto. Dopo aver ricordato che l'articolo 6 reca norma inerenti agli obblighi formali di informazione, che riguardano esclusivamente la pubblica amministrazione, esamina la disposizione dell'articolo 5, relativa al settore del turismo, precisando che essa è volta a rispondere alle particolari caratteristiche di tale contesto produttivo, peraltro prevedendo la semplice possibilità di integrare la documentazione obbligatoria e di comunicare preventivamente gli elementi essenziali del rapporto di lavoro. Preannuncia poi un intervento sull'articolo 25, che ritiene suscettibile di modifiche; al riguardo, ritiene che possa essere accolta con favore, ad esempio, una proposta che vada nel senso di ammettere la domanda per l'accredito figurativo o per il riscatto dei periodi di congedo di maternità e paternità sino alla data di accesso alla pensione.

Dopo aver espresso un giudizio positivo sull'articolo 33, considerata la natura volontaria della conciliazione, che resta comunque il risultato di un patto collettivo, dichiara di condividere anche lo spirito dell'articolo 34, che disciplina le procedure di impugnazione del licenziamento e che, a suo avviso, rende più solida la posizione del lavoratore in sede giurisdizionale. Dichiarata la disponibilità a valutare con attenzione le proposte di modifica che i gruppi intenderanno presentare sugli articoli 50 e 52, si sofferma sull'articolo 8, comma 2, del provvedimento, facendo notare che una organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa a livello territoriale, di norma, lo è anche sul piano nazionale: ciò dovrebbe far venire meno eventuali dubbi sull'effettiva portata della disposizione richiamata.

Da ultimo, in ordine alle considerazioni espresse dai gruppi di minoranza circa la reale efficacia di taluni strumenti di intervento – previsti nel provvedimento – rientranti nel cosiddetto *welfare* di natura collettiva e negli enti bilaterali, ricorda che si è di fronte a misure di stampo sociale già esistenti da tempo nell'ordinamento, sulla cui utilità non si dovrebbe nutrire alcun dubbio.

In conclusione, si riserva di presentare proposte di modifica al testo in esame e di valutare attentamente gli emendamenti che i gruppi intenderanno proporre all'attenzione della Commissione, con l'auspicio che il dialogo tra gli schieramenti possa favorire un miglioramento della proposta normativa medesima.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI, nel condividere e fare proprio lo spirito di collaborazione e di dialogo con l'opposizione manifestato a più riprese dal relatore, in vista del miglioramento di taluni aspetti del provvedimento (soprattutto per quanto concerne la parte relativa ai congedi di maternità), si dichiara tuttavia convinto della necessità di portare a conclusione il percorso di approvazione di un provvedimento lungamente esaminato dai due rami del Parlamento, che appare ormai maturo per dispiegare i suoi effetti nell'ordinamento. Al di là delle singole questioni poste dal provvedimento, ritiene in ogni caso non più eludibile e rinviabile l'avvio di un serio e meditato processo organico di riforma, che affronti in modo sistematico e strutturale le problematiche più spinose del mercato del lavoro - come quelle relative agli ammortizzatori sociali - attraverso un confronto ampio e aperto tra i gruppi politici, per il quale dichiara sin d'ora la piena disponibilità del Governo.

Esprime, in conclusione, un sincero apprezzamento per l'apporto positivo fornito dai gruppi nel corso del dibattito, di cui il Governo terrà conto nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Silvano MOFFA, *presidente*, ritiene che la discussione generale sul provvedimento | *Zazzera*.

abbia messo in luce l'impegno serio e responsabile di tutti i gruppi, nonché la loro volontà di apportare i necessari miglioramenti al testo, in un quadro di positiva e fattiva collaborazione.

Nel ricordare che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle ore 12 di venerdì 15 gennaio, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.

Testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio e C. 2693 Zazzera.

5-02315 Paladini: Situazione occupazionale dello stabilimento Unilever di Caivano.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alla interrogazione dell'onorevole Paladini inerente la situazione occupazionale della *Unilever Italia Manufacturing* srl, sulla base delle informazioni acquisite presso i competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento, del Ministero dello sviluppo economico e della regione Campania, passo ad illustrare quanto segue.

Il 9 ottobre dello scorso anno, la società in parola ha dato avvio (ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991) alla procedura di riduzione del personale e alla successiva collocazione in mobilità nei confronti di 127 dei 1.095 lavoratori impiegati presso lo stabilimento di Caivano (Napoli), in considerazione dell'aumento del costo delle materie prime e dei costi di gestione nonché della notevole riduzione dei volumi di vendita registrata dall'azienda a livello europeo (con perdite pari a circa il 9 per cento nell'ultimo anno delle attività e notevoli costi aggiuntivi per esigenze di mercato).

Lo scorso 19 dicembre è stato sottoscritto, presso l'Assessorato alle attività produttive della regione Campania, un accordo, tra le rappresentanze aziendali e le organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stata prevista la collocazione in mobilità, entro il 29 dicembre 2009, di 90 lavoratori da individuare prioritariamente, ferme restando le esigenze tecnicoorganizzative e produttive dell'azienda, tra i lavoratori in possesso dei requisiti per il pensionamento di anzianità (su base volontaria). La società, in quell'ambito, si è altresì impegnata ad incrementare, a decorrere dal 1º gennaio 2010, il monte ore del contratti *part-time* (tipo verticale) a tempo indeterminato.

Ad oggi, risultano occupati presso lo stabilimento di Caivano 809 lavoratori con contratto a tempo indeterminato, dei quali 852 operai, 151 impiegati-quadri e 6 dirigenti.

Faccio altresì presente che non risulta pervenuta, presso i competenti Uffici della Amministrazione che rappresento, alcuna domanda di CIGS relativa alla azienda in parola, con specifico riferimento allo stabilimento di Caivano.

In conclusione non posso che ribadire che il Governo segue con attenzione tutte le vicende che hanno dirette implicazioni sul piano occupazionale in considerazione delle loro ripercussioni sulla vita dei lavoratori e dello loro famiglia. In questo senso posso garantire, qualora richiesto, la più ampia disponibilità da parte del Governo a valutare, in sede di confronto con le parti istituzionalmente coinvolte, soluzioni alternative a quelle fin qui individuate.

5-02316 Di Biagio e Antonino Foti: Situazione occupazionale dei dipendenti del gruppo Delta.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto ispettivo presentato dall'onorevole Di Biagio, faccio innanzitutto presente che l'Amministrazione che rappresenta non ha, ad oggi, gestito procedure relative al Gruppo societario in argomento.

Passo quindi ad illustrare gli elementi informativi trasmessi dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Gruppo Delta Spa e la controllata SediciBanca Spa, sono state sottoposte, su proposta dell'Autorità dl Vigilanza, alla amministrazione straordinaria con decreto ministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 maggio 2009, dopo un periodo di gestione provvisoria, in considerazione delle gravi violazioni normativa e delle irregolarità nella gestione [riconducibili alla situazione illecita di controllo esercitato dalla Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino (CRRSM)] accertate in sede ispettiva dalla Banca d'Italia.

Con provvedimento del 18 agosto scorso, la Banca d'Italia ha disposto la revoca delle autorizzazioni a detenere le partecipazioni nella capogruppo Delta SpA, in capo a CRRSM e ad altri soci alla stessa collegati, e il conseguente obbligo di alienazione delle stesse entro il termine di tre mesi.

Gli accertamenti svolti dagli organi straordinari sulla complessiva situazione del gruppo, hanno evidenziato il deterioramento degli equilibri produttivi e tecnici, dovuto alle maggiori previsioni di perdita sui crediti erogati, e una grave situazione di squilibrio finanziario, in relazione alla quale è stata promossa la definizione di un accordo interbancario per la prosecuzione del sostegno finanziario al Gruppo.

Al fine di favorire la dismissione unitaria del controllo sul Gruppo, CRRSM ha raggiunto accordi con gli altri soci di Delta; nel contempo ha avviato contatti e negoziati con altri operatori di mercato potenzialmente interessati ad acquisire il business aziendale.

CRRSM, attraverso i propri consulenti, ha recentemente prospettato le linee generali di un articolato progetto per la sistemazione degli assetti proprietari e operativi del Gruppo. In relazione a tale iniziativa la Banca d'Italia ha rilasciato una breve proroga del predetto obbligo di alienazione delle partecipazioni di controllo.

Il piano, nelle sue linee generali, prevede, tra l'altro, la cessione di parte delle attività operative a uno dei maggiori gruppi bancari italiani, la riallocazione di alcune delle società del Gruppo, il trasferimento dei crediti. La tutela dell'elemento occupazionale è stata tenuta in considerazione nel citato progetto che, attesa la situazione di crisi del Gruppo, si propone di salvaguardare, per quanto possibile, la continuità dei complessi operativi.

Specifiche interlocuzioni con le rappresentanze sindacali del gruppo Delta sono state curate sia dagli Organi straordinari sia dalla stessa Banca d'Italia, che ha ricevuto alcuni rappresentanti dei dipendenti lo scorso 16 dicembre. In occasione di detto incontro, nel prendere atto delle preoccupazioni espresse dai rappresentanti dei dipendenti, è stata confermata l'attenzione della Banca d'Italia e degli organi straordinari ai profili occupazionali delle iniziative in corso per la soluzione della crisi del gruppo.

5-02317 Gnecchi ed altri: Finanziamento del piano d'azione per le pari opportunità nell'accesso al lavoro.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione all'atto ispettivo presentato dall'onorevole Gnecchi, passo ad illustrare gli elementi informativi forniti dai competenti Uffici dell'amministrazione che rappresento e dal Ministero per le pari opportunità.

Come riferito dall'onorevole interrogante, il 1º dicembre scorso è stato presentato, a Palazzo Chigi, dal Ministro del lavoro e dal Ministro per le pari opportunità, il « Programma di azioni per l'inclusione delle donne nel mercato dei lavoro. » Tale programma si articola nelle seguenti linee principali di intervento:

servizi di assistenza per la prima infanzia e la sperimentazione dei buoni lavoro;

revisione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi ad aziende per progetti che favoriscano la conciliazione;

nuove relazioni industriali per la promozione della flessibilità del lavoro;

incentivazione dei lavori verdi al femminile.

Faccio, inoltre, presente che, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di promozione dell'attuazione dei principi di uguaglianza, di opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini sul lavoro, a gravare sulla quota del Fondo di competenza dell'Ufficio della Consigliera nazionale di parità anno 2009, sono già state impegnate risorse per la realizzazione di attività progettuali, che verranno sviluppate nel corso di tutto il 2010, volte allo sviluppo e promozione degli strumenti

e delle azioni prevista nel Programma di azioni per l'inclusione delle donne nel mercato del lavoro (flessibilità di orario, pacchetto servizi ai soggetti non autosufficienti, impiego di soggetti negli asili condominiali, e relativo sistema di accreditamento).

Fra le attività principali programmate mi sembra importante menzionare:

il potenziamento dei servizi di assistenza per la prima infanzia e la sperimentazione dei buoni lavoro per la strutturazione dei servizi privati di cura e assistenza alla persona;

nuove relazioni industriali per il rilancio del lavoro a tempo parziale e degli altri contratti a orario ridotto, modulato e flessibile. In particolare, con riferimento all'Osservatorio sul lavoro a tempo parziale e sulle forme di lavoro a orario ridotto, modulato e flessibile, si sottolinea l'importante funzione di verificare quanto avviene nei singoli settori produttivi, nelle diverse aree del Paese, nei contratti collettivi di secondo livello e nella prassi aziendali con l'obiettiva di raccogliere e divulgare buone prassi;

nuova occupazione nel campo delle energie rinnovabili con particolare riferimento ai lavori verdi trattandosi di un settore d'alto potenziale per l'incremento della partecipazione femminile al mercato del lavoro anche al fine di contribuire a diminuire i tassi di segregazione di genere in settori di occupazione non tradizionali.

Per quanto concerne, infine, lo specifico punto di domanda inerente le risorse finanziarie da destinare alla realizzazione degli impegni e degli obiettivi per l'anno 2010, faccio presente che il decreto ministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2009 ha previsto per il capitolo di bilancio 3971, relativo al

Fondo Nazionale per l'attività delle Consigliere e dei Consiglieri di parità, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per l'anno 2010, una dotazione finanziaria, in termini di competenza, pari ad euro 4.389.462,00.

5-02318 Delfino e Poli: Risorse da destinare agli ammortizzatori sociali.

TESTO DELLA RISPOSTA

I provvedimenti recentemente varati dal Governo in funzione « anti-crisi », hanno perseguito la finalità di ampliare la platea dei lavoratori da tenere indenni, sotto il profilo retributivo, nel periodo interessato dalla contingente crisi internazionale

In particolare, mi sembra importante evidenziare che, negli ultimi anni, il sistema degli ammortizzatori sociali cosiddetti in deroga ha consentito l'estensione delle misure di sostegno del reddito anche a quelle categorie di lavoratori esclusi in ragione della tipologia di contratto di cui sono titolari, dell'appartenenza settoriale dell'azienda di cui sono dipendenti o della dimensione aziendale.

In merito alla disponibilità di risorse per gli ammortizzatori sociali, faccio presente che l'articolo 18, del decreto-legge 185 del 29 novembre 2008 (convertito con modifiche nella legge n. 2 del 28 gennaio 2009) dispone, in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, l'assegnazione di una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate (FAS).

Detto articolo trova, altresì, attuazione nella delibera CIPE del 6 marzo 2009, che a valere sulle risorse del FAS complessivamente disponibili, assegna, per gli anni 2009-2010, risorse pari a 4 miliardi di euro a favore del Fondo sociale occupazione e formazione di cui al punto

1 lettera *a)* del sopra citato articolo 18, per gli ammortizzatori sociali in deroga, di cui:

euro 980 milioni per l'anno 2009, con la percentuale di ripartizione del 73,75 per cento per il centro-nord e del 26,25 per cento per il Mezzogiorno;

euro 3.020 milioni per l'anno 2010, con la medesima percentuale del 73,75 per cento per il centro-nord e del 26,25 per cento per il Mezzogiorno.

Nel rispetto delle percentuali sopra indicate, euro 895 milioni sono state assegnati alle Regioni per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

Inoltre con delibera del 3 novembre 2009, sempre a far fondo sul FAS, sono state assegnate ulteriori risorse pari a 500 milioni così divisi:

euro 368 milioni e 750 mila euro, per il centro-nord e euro 131 milioni e 250 mila euro per il sud, con le sopra citate percentuali del 73,75 per cento per il centro-nord e 26,26 per cento per il Mezzogiorno.

La programmazione degli impegni previsti dal Governo per gli anni 2009-2011 è stata confermata, con la legge n. 191 del 23 dicembre 2009 (Legge Finanziaria per il 2010), mediante la previsione della proroga di tutti gli strumenti di sostegno al reddito individuati e previsti dai precedenti provvedimenti normativi che sono stati emanati a completamento delle tutele

già accordate in forza degli ammortizzatori sociali tradizionali.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 140, della legge finanziaria, gli oneri derivanti sono posti a carico delle risorse di cui alla delibera del CIPE n. 2/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2009, al netto delle risorse anticipate al 2009 dalla delibera del CIPE n. 70/2009 del 31 luglio 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 2009, e delle risorse in-

dividuate per l'anno 2010 dall'articolo 1, commi 2 e 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Il comma 141 della predetta legge finanziaria per il 2010 reca, inoltre, disposizioni inerenti ai monitoraggio da parte dell'INPS, con successiva pubblicazione nella borsa continua nazionale del lavoro, dei dati relativi ai percettori di misure di sostegno al reddito per i quali la normativa preveda incentivi all'assunzione.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni	
anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato,	
C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606	
Pollastrini, C. 1764-bis, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis	
Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano (Seguito	
dell'esame e rinvio)	107
ALLEGATO (Emendamento approvato)	111
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	110
AVVERTENZA	110

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 gennaio 2010. — Presidenza del vicepresidente Carlo CICCIOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato Eugenia Maria Roccella.

La seduta comincia alle 12.45.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 gennaio 2010.

Carlo CICCIOLI, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.

Constata, quindi, l'assenza dei presentatori dell'emendamento Palagiano 1.174: si intende vi abbiano rinunciato.

Paola BINETTI (PD) annuncia voto favorevole sull'emendamento Livia Turco 1.50, in quanto tale emendamento configura il consenso informato come luogo privilegiato di incontro tra il medico, da una parte, e il paziente e i suoi familiari, dall'altra, legando così l'istituto del consenso informato al concetto di alleanza terapeutica.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, pur condividendo le considerazioni svolte dalla collega Binetti, rileva che lo spirito dell'emendamento Livia Turco 1.50 è di fatto già recepito dalle disposizioni contenute all'articolo 2.

Andrea SARUBBI (PD), dopo aver dichiarato di aggiungere la propria firma all'emendamento Livia Turco 1.50, sottolinea le differenze tra questo emendamento e quanto previsto all'articolo 2 del provvedimento in esame, con particolare riguardo al ruolo dei familiari del paziente.

Ileana ARGENTIN (PD) rileva che, come segnalato dal collega Sarubbi, l'articolo 2 del testo in esame non prevede alcun coinvolgimento dei familiari del paziente in materia di consenso informato.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, sottolinea che il ruolo dei familiari del paziente è richiamato in emendamenti del relatore, riferiti ad articoli successivi.

Paola BINETTI (PD) auspica che gli emendamenti del relatore cui il collega Di Virgilio ha testé fatto riferimento possano essere intesi come iniziativa dell'intera Commissione.

Carlo CICCIOLI, *presidente*, rileva che gli emendamenti del relatore, cui non è possibile aggiungere la firma di altri deputati, qualora fossero approvati entrerebbero a far parte del testo della Commissione.

Donata LENZI (PD), dopo aver ringraziato il presidente per il chiarimento procedurale, invita il relatore a specificare quali emendamenti recepiscano il contenuto dell'emendamento Livia Turco 1.50.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, segnala che si tratta, in particolare, dell'emendamento 3.11 del relatore.

Paola BINETTI (PD) rileva che l'emendamento 3.11 del relatore si riferisce al caso di assenza della dichiarazione anticipata di trattamento e, dunque, al solo caso di soggetto in stato vegetativo, peraltro limitandosi a prevedere l'informazione dei familiari.

Donata LENZI (PD) osserva che l'emendamento Livia Turco 1.50 concerne il consenso informato in generale, laddove l'articolo 3, cui è riferito l'emendamento 3.11 del relatore, concerne un'ipotesi assai più specifica, come evidenziato dalla collega Binetti. Rileva, inoltre, che in materia di consenso informato, specie quando si tratti di soggetto minore o incapace, sarebbe preferibile rifarsi alla giurisprudenza in materia, con particolare riguardo al ruolo centrale attribuito all'amministratore di sostegno.

La Commissione respinge l'emendamento Livia Turco 1.50.

Carlo CICCIOLI, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Calgaro 1.25: si intende vi abbiano rinunciato. Constata, altresì, l'assenza del presentatore dell'emendamento Catanoso 1.13.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, fa suo l'emendamento Catanoso 1.13, auspicandone l'approvazione.

La Commissione approva l'emendamento Catanoso 1.13 (vedi allegato), fatto proprio dal relatore.

Carlo CICCIOLI, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Palagiano 1.34: si intende vi abbiano rinunciato.

Donata LENZI (PD) illustra il suo emendamento 1.51, auspicandone l'approvazione.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) dichiara di non comprendere le ragioni della contrarietà del relatore e del Governo all'emendamento Lenzi 1.51. Osserva, più in generale, che l'atteggiamento del relatore e del Governo sembra dettato più da un'ostilità pregiudiziale nei confronti delle proposte emendative dell'opposizione che non da una serena valutazione delle stesse, come dimostra il trattamento assai più favorevole riservato ad

emendamenti analoghi, quando questi siano presentati da deputati di maggioranza.

Massimo POLLEDRI (LNP) invita il collega Burtone a riconoscere che il parere contrario del relatore e del Governo sull'emendamento Lenzi 1.51 nasce da un'attenta valutazione di merito e da una diversa considerazione del ruolo del medico. Ritiene, infatti, che un vincolo assoluto all'operato del medico, com'è quello posto dal citato emendamento, si ponga in contrasto sia con l'articolo 32 della Costituzione sia con il codice di deontologia medica.

Anna Margherita MIOTTO (PD) invita i colleghi a considerare attentamente il nesso logico che lega le diverse proposte emendative dell'opposizione che la maggioranza ha ritenuto di respingere. Osserva, inoltre, che, per quanto riguarda l'emendamento Lenzi 1.51, la questione si riduce alla possibilità del paziente di rifiutare le cure, che auspica la maggioranza non voglia negare.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) osserva che, rispetto alla normativa vigente, l'unica novità introdotta dall'emendamento Lenzi 1.51 consiste nella possibilità, per il medico, di fare obiezione di coscienza a fronte di un rifiuto di cure. La prima parte dell'emendamento, infatti, si limita invece a ribadire la possibilità del paziente di rifiutare determinate cure.

Carla CASTELLANI (PdL) sottolinea l'estrema difficoltà e la potenziale inutilità di una disciplina normativa della materia in discorso, sottolineando, anche sulla base della propria esperienza di medico anestesista, come determinate situazioni, per la loro delicatezza e complessità, non possano che essere rimesse alla valutazione del paziente, dei suoi familiari e del medico.

Laura MOLTENI (LNP), premesso di concordare con il parere espresso dal relatore e dal Governo, ritiene che l'articolo 32 della Costituzione sia sufficientemente chiaro e che, pertanto, non occorra richiamarlo.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) dichiara di non comprendere la *ratio* dell'emendamento Lenzi 1.51, in quanto la possibilità di rifiutare le cure incontra limiti precisi nello stesso articolo 32 della Costituzione. Inoltre, ritiene incongruo il riferimento all'obiezione di coscienza, dal momento che non è dato comprendere, a fronte di un semplice rifiuto di cure, in cosa dovrebbe tradursi l'obiezione di coscienza del medico.

Il sottosegretario Eugenio Maria ROC-CELLA rileva che il diritto di rifiutare le cure presuppone una proposta terapeutica da parte del medico, in cui è implicita una valutazione di appropriatezza. Assolutizzando in modo unilaterale la volontà del paziente si rischia, invece, di trasformare il servizio sanitario in un'offerta di prestazioni on demand.

Ileana ARGENTIN (PD) sottolinea i gravi rischi connessi alla decisione di prescindere, in situazioni di urgenza, dall'acquisizione del consenso informato, specie nei casi in cui l'urgenza subentri in un contesto clinico già caratterizzato da una grave patologia.

Alessandra MUSSOLINI (PdL) ritiene che, per rendere coerente l'intervento normativo in esame, si debba anzitutto stabilire quale spazio lasciare alla valutazione del medico. Infatti, mentre nel caso di urgenza si prevede, specie per i minori, che il medico agisca in scienza e coscienza, proposte come quelle contenute nell'emendamento Lenzi 1.51 vincolerebbero il medico in modo assoluto. Ritiene, inoltre, che si debba considerare caso per caso l'interesse del paziente, valutando altresì con attenzione le forme e gli effetti del coinvolgimento dei familiari.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) ribadisce che l'emendamento Lenzi 1.51 non fa che ripetere quanto previsto dall'articolo 32 della Costituzione, in materia di rifiuto delle cure: a suo avviso, pertanto, il riferimento al rischio di una sanità *on demand* è del tutto incongruo. Osserva inoltre, rivolto al collega Buttiglione, che l'unica novità introdotta da tale emendamento, ossia il diritto del medico e del personale sanitario all'obiezione di coscienza, ha il significato di consentire il disimpegno nei confronti del paziente che rifiuti determinate terapie.

Massimo POLLEDRI (LNP) ritiene che l'emendamento Lenzi 1.51 abbia, nel suo insieme, un significato più ampio di quello che sembra attribuirgli il collega Della Vedova e che esso, vincolando eccessivamente l'azione del medico, si ponga in contrasto con il codice di deontologia medica.

Andrea SARUBBI (PD) ritiene che la discussione sin qui svolta sull'emendamento Lenzi 1.51, cui aggiunge la propria firma, non abbia tenuto conto del reale contenuto dell'emendamento, che si limita a ribadire il diritto del paziente a rifiutare le cure. Al contrario, l'emendamento 3.11 del relatore conferisce ai medici un potere assoluto di decisione sul paziente, previa la mera informazione dei familiari.

Donata LENZI (PD) ritiene che la discussione suscitata dal suo emendamento 1.51 abbia comunque consentito un interessante confronto tra posizioni diverse. Desidera ribadire, inoltre, che il tema in discussione è il consenso informato di ogni paziente e non il caso specifico del paziente in stato vegetativo o comunque incapace.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), premesso di ritenere chiarissimo e assai ragionevole l'obiettivo dell'emendamento Lenzi 1.51, rileva come anche le colleghe Mussolini e Castellani abbiano

espresso riserve circa l'utilità di un intervento normativo in questa delicata materia.

La Commissione respinge l'emendamento Lenzi 1.51.

Carlo CICCIOLI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili.

C. 1732 Porcu.

Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche.

C. 2713 approvata, in un testo unificato, dalla 11^a Commissione permanente del Senato.

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica.

C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli e C. 2831 Jannone.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano.

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 1.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: comma 4, inserire le seguenti: e sul divieto di qualunque forma di eutanasia.

1. 13. Catanoso.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

SOMMARIO

AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale dei rappresentanti dell'Associazione Canapa Italia, in materia di interventi per consentire e incentivare la coltivazione della canapa « sativa »	112
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa sull'attività agricola. Atto n. 164.	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante attuazione del decreto legislativo di riordino della normativa sull'attività agricola. Atto n. 168. Alla Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione (Esame congiunto e rinvio)	112
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	116
AVVERTENZA	116

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 13 gennaio 2010.

Audizione informale dei rappresentanti dell'Associazione Canapa Italia, in materia di interventi per consentire e incentivare la coltivazione della canapa « sativa ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.05.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa sull'attività agricola. Atto n. 164.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante attuazione del decreto legislativo di riordino della normativa sull'attività agricola. Atto n. 168. Alla Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione.

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

Paolo RUSSO, *presidente*, propone che, in ragione della loro stretta connessione, si proceda all'esame congiunto dello schema di decreto legislativo e dello schema di decreto del Presidente della Repubblica.

La Commissione concorda.

Luca BELLOTTI (PdL), relatore, osserva che al riordino della normativa in materia di attività agricola si procede ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005 (legge di semplificazione per il 2005), il quale ha previsto una complessa procedura di semplificazione e riordino della normativa vigente.

In particolare, il comma 14 di tale articolo ha previsto l'adozione, entro il 16 dicembre 2009, di decreti legislativi volti ad individuare le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1º gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, con la conseguente abrogazione generalizzata della restante legislazione a decorrere dal 16 dicembre 2010. Il comma 15 del medesimo articolo 14 della legge n. 246 del 2005, dispone che i decreti legislativi possano provvedere non solo alla individuazione delle disposizioni legislative statali vigenti, ma anche alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Ai fini del riordino della normativa dell'attività agricola, il Governo ha predisposto uno schema di decreto legislativo e uno schema di decreto del Presidente della Repubblica attuativo dello stesso decreto legislativo. Entrambi i provvedimenti riguardano l'attività agricola per la parte di competenza statale.

Il decreto legislativo è strutturato in sette titoli, per 123 articoli totali.

Il Titolo I contiene le disposizioni che integrano direttamente il codice civile con riguardo alla definizione di coltivatore diretto; all'aggiunta, tra le ipotesi di attività connessa dell'imprenditore agricolo, dell'attività di produzione e cessione di energia da fonti agricole rinnovabili; all'iscrizione delle imprese agricole nel registro delle imprese.

Il Titolo II è volto in primo luogo al riordino della disciplina delle qualifiche soggettive dell'imprenditore agricolo, e dunque tratta delle figure degli equiparati all'imprenditore e al coltivatore diretto (Capo I), dell'imprenditore agricolo professionale (Capo II), nonché delle diverse tipologie di società agricole (Capo III). Uno

spazio specifico è dedicato alle agevolazioni fiscali e previdenziali (Capo IV), così come alla figura dell'imprenditore agricolo giovane (Capo V). Nel medesimo Titolo II sono contenute le norme relative alle attività dell'imprenditore agricolo con specifico riguardo alle attività connesse (Capo VI), in particolare l'attività agrituristica nonché quella di ricezione ed ospitalità svolta lungo i percorsi delle strade del vino, dell'olio e degli altri prodotti tipici. Distinti capi sono dedicati all'impresa ittica (Capo VII) e alle attività selvicolturali (Capo VIII). La disciplina della vendita dei prodotti agricoli al dettaglio è contenuta in parte nel Titolo II (Capo IX) per quanto attiene ai profili generali e in parte del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione. Analogamente sono contenute nel Titolo II (Capo X) alcune disposizioni relative al Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e all'anagrafe delle imprese agricole, laddove altre riguardanti la medesima materia sono collocate nel decreto del Presidente della Repubblica attuativo.

Il Titolo III compie una ricognizione delle norme riguardanti la disciplina del territorio. Nello specifico, il Capo I contiene disposizioni sulla gestione e sullo sviluppo delle varie aree rurali e delle loro produzioni e sulle attività nelle zone agricole a vocazione turistica e integrative dell'attività imprenditoriale agricola. Sempre nel Capo I è richiamata la disciplina della contrattazione programmata in agricoltura e quella relativa ai distretti rurali e ai distretti agroalimentari. Nel medesimo Titolo III è contenuta la riproduzione della normativa sull'architettura rurale (Capo II). Un apposito Capo è dedicato alla biodiversità, all'agricoltura transgenica e alla relativa responsabilità in caso di danno delle coltivazioni vicine (Capo III). Nel medesimo Capo sono richiamate le disposizioni della legge sulla caccia e sui parchi, limitatamente all'imputazione dei danni alle colture agricole provocati dalla attività venatoria e dalla fauna selvatica.

Il Titolo IV è volto in primo luogo al riordino della disciplina della proprietà rurale (Capo I), con particolare riguardo al compendio unico. In tale contesto viene effettuata una modifica diretta del codice civile. Nel medesimo Capo sono contenute le disposizioni sulla prelazione e sul riscatto del conduttore e del vicino coltivatore diretto. In secondo luogo nel Titolo IV è contenuto un Capo composto da un singolo articolo dedicato alle opere di bonifica. Tale disposizione si limita a citare la normativa vigente specificando che essa resterà in vigore fino a quando le Regioni non avranno provveduto a dettare con proprie leggi la nuova disciplina della materia (Capo II). Infine il Titolo IV compie una ricognizione delle strutture agrarie (Capo III), con riguardo sia alla formazione e la conservazione delle unità produttive in relazione alla divisione ereditaria (Sezione I) sia alla proprietà coltivatrice (Sezione II). Sono infine richiamate le disposizioni concernenti le agevolazioni fiscali in favore della proprietà agricola (Sezione III).

Il Titolo V riguarda i contratti agrari. Tale Titolo disciplina, in particolare, l'affitto di fondi rustici (Capo I, suddiviso in cinque Sezioni); la conduzione dell'impresa agricola su terra altrui esercitata in forma associata (Capo II) che nelle sue tre Sezioni riproduce e talora riformula articoli del codice civile riguardanti la mezzadria e la soccida e le rispettive definizioni; ed infine i contratti di tipo enfiteutico (Capo III).

Il Titolo VI prevede che le disposizioni contenute nel decreto legislativo in esame non comportano in ogni caso mutamenti nell'ambito di applicazione di norme tributarie agevolative.

Infine, il Titolo VII contiene l'elenco delle 61 fonti normative abrogate (leggi intere o singole disposizioni), comprese alcune leggi non espressamente richiamate nel testo in quanto l'oggetto della loro disciplina non è esplicitamente trattato dal decreto legislativo stesso.

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica attuativo del decreto legislativo suddiviso in quattro Titoli, contiene 31 articoli, che riproducono disposizioni di natura regolamentare nonché di natura legislativa.

Il Titolo I disciplina l'impresa agricola e si compone di otto Capi: Capo I: attività di produzione e cessione di agroenergia come attività connessa; Capo II: imprenditori agricoli giovani; Capo III: attività agrituristiche connesse; Capo IV: strade del vino, dell'olio e degli altri prodotti agricoli tipici; Capo V: acquacoltura, piscicoltura e impresa ittica; Capo VII: vendita di prodotti agricoli; Capo VIII: Servizio informativo agricolo nazionale (SIAN); Capo VIII: anagrafe delle imprese agricole e del fascicolo aziendale.

Il Titolo II (spazio rurale) è suddiviso in tre Capi: Capo I: gestione e tutela dello spazio rurale; Capo II: architettura rurale; Capo III: biodiversità e agricoltura transgenica.

Il Titolo III riguarda la proprietà terriera e le strutture agrarie, ed in particolare i piani di ricomposizione fondiaria e di riordino, la commissione provinciale per la determinazione dei valori dei terreni ai fini della concessione del mutuo per la formazione della proprietà coltivatrice ed infine l'attestazione notarile relativa alla proprietà e la libertà dei beni offerti in garanzia.

Infine il Titolo IV, relativo alla contrattazione agraria, che contiene le disposizioni relative all'annata agraria, alle Commissioni tecniche provinciali e all'assicurazione contro le avversità atmosferiche.

Desidera quindi richiamare l'attenzione sul rilievo dell'opera di riordino contenuta nei provvedimenti in esame, che probabilmente costituiscono l'atto di più ampio respiro che la Commissione è chiamata ad esaminare nella legislatura. Ritiene pertanto opportuno che la stessa Commissione svolga con efficacia il ruolo che ad essa istituzionalmente compete.

Per questi motivi, deve sottolineare che i tempi previsti per la pronuncia della Commissione non appaiono adeguati ad un esame che non sia solo formale e alle esigenze di riflessione e di approfondimento conseguenti all'importanza dei provvedimenti e di molti istituti dagli stessi disciplinati.

Paolo RUSSO, presidente, ritiene di far proprie le sollecitazioni del relatore sulla necessità di una più ampia riflessione. Ricorda in proposito che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione per la semplificazione è stato prorogato al 3 febbraio e che la Commissione Agricoltura dovrà esprimere i propri rilievi, contemperando l'esigenza di pervenire ad una pronuncia ampiamente meditata con l'esigenza di arrivare in tempo utile ad incidere effettivamente sul merito dei provvedimenti. Invita pertanto i gruppi, ove si ritenga di procedere ad audizioni, a formulare sollecitamente le proposte circa gli eventuali soggetti da audire ai fini di una compiuta istruttoria.

Luca BELLOTTI (PdL), nel ribadire la grande importanza dei provvedimenti di riordino in esame, desidera richiamare l'attenzione, a titolo esemplificativo, su alcune questioni che richiedono una valutazione particolarmente approfondita, in quanto assumono un carattere innovativo della legislazione vigente.

Si riferisce, in primo luogo, alle norme in materia di bonifica, come l'articolo 49, in relazione al quale va chiarito il rapporto tra la legislazione di competenza nazionale e quella di competenza regionale.

In secondo luogo, osserva che le norme sulla coesistenza tra coltivazioni tradizionali e coltivazioni di organismi geneticamente modificati, inserite nel nuovo contesto dei provvedimenti di riordino, finiscono per assumere un significato del tutto nuovo, come se fossero già state assunte decisioni legislative in merito agli OGM.

Ritiene pertanto che la Commissione dovrebbe esaminare anche le questioni relative alla portata e ai limiti della delega contenuta nella legge 28 novembre 2005, n. 246.

Susanna CENNI (PD) esprime perplessità sul significato del riordino della legislazione agricola recata dai provvedimenti in esame e dell'opera di semplificazione che il Governo ha dichiarato di voler perseguire. In realtà, tali provvedimenti non appaiono rivolti ad una vera semplificazione, come auspicato dal mondo agricolo, ma sembrano limitarsi ad inserire in un quadro unitario più complesso l'insieme delle disposizioni vigenti.

Paolo RUSSO, presidente, osserva che la Commissione dovrà valutare con attenzione gli obiettivi e la portata della legge delega e dei relativi principi e criteri direttivi, con particolare riferimento alla possibilità di introdurre innovazioni nella legislazione vigente.

Angelo ZUCCHI (PD) ritiene necessario un lavoro di approfondimento sui provvedimenti in esame, quale che sia la portata innovativa che agli stessi si possa attribuire rispetto alla normativa vigente. Ritiene a tal fine necessario procedere ad audizioni delle rappresentanze del mondo agricolo e delle regioni e pertanto chiede di poter disporre di tempi congrui per un efficace lavoro di analisi e per consentire alla Commissione di rendere una pronuncia pertinente e proficua. Osserva infine che sarebbe particolarmente utile individuare una sinergia con la Commissione Agricoltura del Senato, che sta percorrendo lo stesso iter.

Anita DI GIUSEPPE (IdV), concordando con il deputato Zucchi, ritiene necessario procedere agli approfondimenti richiesti dalla rilevanza degli atti in esame, anche attraverso un ciclo di audizioni. Ciò comporterà conseguentemente la necessità di disporre di tempi più adeguati di esame.

Giuseppina SERVODIO (PD) osserva che un'operazione di riordino della normativa sull'attività agricola non può e non deve risolversi in un'operazione di mera tecnica legislativa, di natura burocratica. Al contrario, la Commissione Agricoltura deve operare perché si affermi un approccio nella direzione di una vera semplificazione, che renda funzionale alle esigenze del mondo agricolo una legislazione troppo spesso frammentaria e contraddittoria. In questo senso, ritiene che i provvedimenti in esame debbano prevedere,

dove necessario, modifiche, integrazioni e abrogazioni delle norme vigenti, utilizzando le possibilità offerte dalla legge delega, per quanto la stessa non sia del tutto chiara nella definizione dei principi e dei criteri direttivi. In sostanza, occorre cogliere questa occasione seria per arrivare a risultati seri. Cita, a tale proposito, il tema delle agroenergie.

Invita conclusivamente il Presidente della Commissione a farsi carico delle esigenze rappresentate.

Sandro BRANDOLINI (PD) osserva preliminarmente che un'opera di codificazione o di redazione di un testo unico non è mai un'attività di mera collazione di norme, perché deve quanto meno eliminare le contraddizioni esistenti tra le norme vigenti.

Ritiene pertanto che la pronuncia della Commissione Agricoltura sui provvedimenti in esame dovrà essere fortemente ancorata al merito delle questioni, così da fornire validi elementi di valutazione alla Commissione parlamentare per la semplificazione.

Si dichiara quindi favorevole ad un ciclo di audizioni ampio ed equilibrato, ma invita a considerare che non sempre la semplificazione auspicata dagli agricoltori coincide con gli auspici delle relative organizzazioni di rappresentanza, che talvolta possono diventare esse stesse fattori di burocratizzazione.

Invita in conclusione la Commissione ad operare avendo come obiettivo la tutela dei produttori.

Mario PEPE (PD) dichiara di condividere l'impostazione che è emersa dagli interventi del relatore e del colleghi del Gruppo del PD, osservando che potrebbe valutarsi anche un'attività conoscitiva comune con la omologa Commissione del Senato.

Rileva quindi che, premesso che la legge delega implica un'attività di modifica della normativa vigente, vi è il rischio che siano apportate modifiche normative sostanziali senza che si possa effettivamente incidere sulle relative decisioni, con il conseguente rischio di lesione del ruolo della Commissione Agricoltura.

Paolo RUSSO, *presidente*, osserva conclusivamente che le proposte relative all'organizzazione dei lavori saranno valutate in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. A tal fine, ribadisce l'invito ai gruppi a formulare sollecitamente le proprie proposte di audizioni.

Per quanto riguarda le questioni di merito, ribadisce che la Commissione dovrà approfondire gli aspetti relativi alla portata della legge delega e alle possibilità che essa consente di innovare la legislazione vigente in materia di attività agricola.

Rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Sostegno agli agrumeti caratteristici. C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

SOMMARIO

SEDE	CON	THE	TIV	Δ.

Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica. Nuovo testo C. 2722, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (Esame e rinvio)	117
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo con allegati, dichiarazioni e atto finale, fatto a Bruxelles il 25 luglio 2007. C. 3015 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	120
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. Atto n. 135 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	122
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE). Atto n. 144 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).	123
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	125
HEERCIO DI DDECIDENZA INTECDATO DAI DADDDECENTANTI DEI CHIDDI	12/

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 gennaio 2010. — Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 13.10.

Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica.

Nuovo testo C. 2722, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo in oggetto.

Giovanni DELL'ELCE (Pdl), relatore, illustra i contenuti del provvedimento, ricordando che la proposta di legge in esame, composta da 4 articoli, è stata approvata dal Senato il 23 settembre 2009 e mira a promuovere un progetto di infrastrutturazione leggera delle aree marine protette e di reperimento, al fine di dotarle di campi di ormeggio attrezzati laddove più alta è la pressione del diporto. Come è emerso durante il dibattito al Senato, le isole minori e alcune aree marine di maggior pregio subiscono, specie nel periodo estivo, una pressione

turistica che rischia di comprometterne i valori ambientali. In particolare è fortemente avvertita la necessità di promuovere un intervento nelle isole minori e nelle altre aree marine di pregio naturalistico, attraverso la costruzione di campi ormeggio attrezzati ove risulta maggiore la pressione della nautica da diporto.

L'articolo 1, comma 1, prevede che gli enti gestori delle aree marine protette possano istituire, in regime di esenzione concessoria, campi di ormeggio attrezzati, anche con l'impiego di tecnologie informatiche e telematiche, nelle zone di riserva generale (zone B) o di riserva parziale (zone C) per le unità da diporto autorizzate alla navigazione in tali zone, ai sensi del regolamento di organizzazione dell'area marina protetta. I campi di ormeggio, detti anche campi boe, sono aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione. Sono già previsti nei regolamenti di esecuzione e di organizzazione di alcune aree marine protette italiane. I progetti di installazione dei campi di ormeggio sono, in tali casi, sottoposti al parere della locale Capitaneria di porto, la quale provvede con ordinanza per gli aspetti relativi alla sicurezza.

Il comma 2 dell'articolo 1 reca quindi le finalità dei campi di ormeggio: riduzione del fenomeno dell'aratura e danneggiamento dei fondali vulnerabili da parte di ancore delle unità da diporto; fruizione regolamentata dell'area; erogazione di un numero limitato di permessi di stazionamento; garanzia della trasparenza dei criteri di accesso attraverso forme di prenotazione non onerosa ed in via telematica.

Il comma 3 prevede che, in tale contesto, gli enti gestori dei campi di ormeggio provvedano alla definizione di tariffe orarie e giornaliere di stazionamento.

Il comma 4 dispone che una quota, pari al 15 per cento degli ormeggi sia riservata alle imbarcazioni a propulsione velica, ovvero alle imbarcazioni e natanti che rispondono ai requisiti di costruzione e di sicurezza previsti dalla direttiva 2003/44/CE, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 171/2005, o in linea con gli annessi IV e VI della Convenzione Marpol 73/78 (Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi), ratificata dall'Italia con la legge n. 662/1980, in materia di prevenzione dell'inquinamento da acque di scarico delle navi e di quello atmosferico dovuto alle navi.

Il comma 5 prevede che il numero di ormeggi prenotabili in anticipo non dovrà comunque essere superiore al 90 per cento, dovendosi intendere il rimanente 10 per cento a disposizione delle unità di transito.

In base al comma 6, i proventi saranno destinati, oltre che al recupero delle spese per l'allestimento e la manutenzione dei campi di ormeggio, ad interventi di tutela ambientale dell'area marina, in particolare per servizi di pulizia e raccolta differenziata dei rifiuti e per servizi di sorveglianza e prevenzione contro l'inquinamento dell'ambiente costiero.

In base ai commi 7 e 8, nell'allestimento dei campi di ormeggio gli enti gestori dovranno seguire alcuni specifici criteri: in particolare dovranno individuare, per l'ancoraggio sul fondale delle boe, sistemi compatibili con le caratteristiche dei fondali; potranno inoltre prevedere sistemi tecnologicamente avanzati per il monitoraggio remoto degli ormeggi e delle strutture, nonché dei sistemi di raccolta dei rifiuti.

I commi 9 e 10 danno la possibilità direttamente ai comuni di istituire campi di ormeggio per la tutela e la salvaguardia di particolari tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica, anche se non ricompresi nelle aree marine protette o in quelle di reperimento, sulla base di linee guida predisposte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della proposta di legge

in esame. I comuni, in base al comma 10, dovranno redigere mappe ecologiche e di vulnerabilità dei fondali, nonché studi di incidenza per la valutazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, nelle zone ove insistono aree appartenenti alla rete « Natura 2000 ».

In proposito, ricorda che la rete « Natura 2000 » è prevista dall'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE come rete ecologica europea coerente delle zone speciali di conservazione, vale a dire le aree protette di rilevanza comunitaria. La rete deve garantire il mantenimento, ovvero il ripristino dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, nel recepire la direttiva 92/43/CEE, prevede all'articolo 5, una valutazione di incidenza del contenuto dei diversi strumenti di programmazione territoriale (piani territoriali, urbanistici e di settore) sulle aree protette di rilevanza comunitaria.

Il comma 11 prevede che le disposizione recate dalla proposta in esame rispettino la normativa in materia di difesa del mare e delle aree marine protette.

Le due disposizioni da ultimo richiamate risultano di particolare interesse per quel che attiene i profili di compatibilità comunitaria. In particolare la previsione del comma 10, che rimette, nelle zone incluse nella rete natura 2000, l'istituzione dei campi di ormeggio alla previa valutazione di incidenza appare coerente con la disciplina comunitaria in materia.

La direttiva 92/43/CEE prevede anche, agli articoli da 12 a 16, un sistema atto a garantire per le specie protette di rilevanza comunitaria, indicate nell'allegato IV alla direttiva medesima, la loro tutela. In particolare, vengono dettati principi quali il divieto di perturbazione segnatamente durante il periodo di riproduzione e il divieto di deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo.

In tal senso, la disposizione del comma 11 dell'articolo 1, che richiama il rispetto della normativa vigente in materia di tutela del mare e di aree protette, appare idonea a soddisfare i requisiti previsti in materia di tutela delle specie protette di rilevanza comunitaria.

In proposito, ricorda anche che le disposizioni della direttiva 92/43/CEE sopra richiamate non appaiono modificate alla luce della nuova direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino (direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008). la quale stabilisce un quadro normativo e obiettivi comuni per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino fino al 2020. Per poter raggiungere tali obiettivi, gli Stati membri dovranno valutare i bisogni esistenti nelle zone marine di loro competenza. Essi dovranno poi elaborare e attuare piani di gestione coerenti in ogni regione e successivamente assicurarne il monitoraggio. Il termine di recepimento negli Stati membri è il 15 luglio 2010. In Italia, il recepimento è previsto dall'Allegato B della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008). La direttiva non ha comunque ancora trovato attuazione.

L'articolo 2 prevede che i comuni possano istituire, per le finalità e secondo i criteri indicati nell'articolo 1, campi di ormeggio anche nelle aree marine di reperimento (vale a dire i tratti di mari la cui delimitazione è requisito preliminare per la successiva individuazione delle aree protette), con la facoltà di affidamento dell'allestimento e della manutenzione a terzi in rispetto delle modalità di selezione previste dal Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (d.lgs. n. 163/2006). Spetterà, invece, alla locale Capitaneria di porto provvedere in merito agli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione.

L'articolo 3 stabilisce che i campi di ormeggio vengano segnalati in base alle indicazioni che i comuni e gli enti gestori acquisiscono dall'Istituto idrografico della Marina. A tale istituto – oltre che al competente ufficio tecnico dei fari della Marina militare – gli enti gestori devono comunicare la posizione e le caratteristiche dei campi di ormeggio.

L'articolo 4 reca, infine, la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

Si riserva, in conclusione, di intervenire nuovamente nel corso della discussione del provvedimento.

Gianluca PINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo con allegati, dichiarazioni e atto finale, fatto a Bruxelles il 25 luglio 2007.

C. 3015 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Enrico FARINONE (PD), relatore, ricorda preliminarmente che l'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) fu firmato il 3 maggio 1992 dagli allora 12 Stati membri della Comunità europea e 6 Stati membri dell'EFTA: Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Svizzera. A seguito dell'esito negativo di un referendum tenutosi nel dicembre 1992, la Svizzera non ha ratificato l'Accordo. Il Liechtenstein ha aderito nel 1995 all'Accordo sullo Spazio economico europeo. Attualmente l'Accordo SEE si applica agli Stati membri dell'UE e a Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

Entrato in vigore nel gennaio 1994, l'Accordo istituisce una zona europea in cui è assicurata la libera circolazione di beni, persone, servizi e capitali. L'obiettivo è quello di creare regole comuni e condizioni di concorrenza paritarie fra le imprese dei paesi Parte, nonché di istituire un apparato istituzionale e giuri-

sdizionale in grado di garantire il corretto funzionamento e l'omogenea applicazione delle regole comuni.

Gli Stati contraenti hanno assunto l'impegno di recepire la normativa comunitaria per la realizzazione del mercato interno. L'Accordo garantisce un elevato grado di armonizzazione nei settori della politica sociale, dell'ambiente, del diritto societario e della protezione consumatore. L'Accordo prevede, inoltre, talune politiche « di accompagnamento» del mercato unico, come ad esempio la politica della concorrenza e la politica sociale, la tutela dei consumatori e la protezione dell'ambiente, l'istruzione, la ricerca e lo sviluppo. Tuttavia, a differenza del mercato unico della Comunità europea, l'Accordo SEE esclude, in linea di massima, i prodotti agricoli e i prodotti della pesca, le imposte indirette (IVA ed accise) e non contempla una politica economica esterna comune (tariffa esterna comune, misure antidumping, ecc.); di conseguenza lo SEE non rappresenta un mercato del tutto libero da frontiere, né una vera unione doganale.

La stipula dell'Accordo sottoposto all'esame della Camera per l'autorizzazione alla ratifica si è resa necessaria a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania all'Unione europea, che è divenuta pienamente operante dal 1º gennaio 2007. Tali Stati non erano evidentemente Parti dell'Accordo sulla creazione dello Spazio economico europeo del 2 maggio 1992 in vigore dal 1º gennaio 1994 -, volto all'estensione delle previsioni comunitarie sul mercato interno ai Paesi dell'Associazione europea di libero commercio (EFTA), con l'eccezione della Svizzera. D'altra parte, l'articolo 128 dell'Accordo SEE prevede che al momento dell'adesione all'Unione europea qualsiasi nuovo Stato richieda di divenire parte anche dello Spazio Economico Europeo: infatti anche i 10 Stati entrati a far parte della UE il 1º maggio 2004 hanno seguito tale procedura, e l'Accordo sulla partecipazione dei dieci nuovi Stati membri dell'Unione europea allo Spazio economico

europeo, firmato il 14 ottobre 2003, è in vigore dal dicembre 2005 – l'Italia lo ha ratificato con legge 1º giugno 2005, n. 114.

L'Accordo del 25 luglio 2007 sulla partecipazione della Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo rientra nella categoria degli accordi cosiddetti « misti », in quanto contengono disposizioni che interessano anche gli aspetti più propriamente politici, e quindi anche gli ordinamenti dei singoli Stati membri, che sono pertanto parti dell'Accordo. Attualmente l'Accordo del 25 luglio 2007 è stato ratificato da tutte le Parti – inclusi i tre Paesi membri dell'EFTA –, ad eccezione dell'Italia, della Grecia, del Belgio e della Comunità europea.

Peraltro, le implicazioni della partecipazione dei due nuovi Stati membri della UE allo Spazio economico europeo hanno richiesto la conclusione di ulteriori accordi bilaterali della Comunità europea con due Paesi non comunitari del SEE (Islanda e Norvegia), che tuttavia esulano dalla presente trattazione, in quanto concernenti materie interamente delegate alla negoziazione, conclusione e approvazione della Comunità stessa, senza il concorso degli Stati membri.

L'articolo 1 prevede che la Bulgaria e la Romania divengano Parti dell'Accordo del 1992 sulla creazione dello Spazio economico europeo, e in particolare dell'Accordo SEE come modificato dalle decisioni del Comitato misto SEE adottate prima del 1º ottobre 2004, secondo le condizioni stabilite nell'Accordo del 2007 in esame e nei relativi Allegati, che ne costituiscono parte integrante.

L'articolo 2 riporta le modifiche che l'adesione della Bulgaria e della Romania all'Accordo SEE comporta: si tratta quasi esclusivamente di adattamenti formali implicanti per lo più la menzione della Bulgaria e della Romania in diverse sezioni del testo principale e dei Protocolli dell'Accordo SEE medesimo. Deve tuttavia evidenziare che una di tali modifiche riveste invece importanza sostanziale, poiché concerne alcune conseguenze fi-

nanziarie dell'estensione del SEE ai nuovi Stati membri. L'articolo 2 introduce infatti un addendum al Protocollo 38-bis. sul meccanismo finanziario del SEE, in base al quale - in considerazione degli innegabili vantaggi che l'Islanda, il Liechtenstein e, soprattutto, la Norvegia trarranno dall'ampliamento territoriale del SEE - il contributo finanziario supplementare a favore di Bulgaria e Romania ammonterà rispettivamente a 21,5 e 50,5 milioni di euro con riferimento al periodo 1º gennaio 2007-30 aprile 2009. L'articolo 2 dell'Accordo in commento riguarda inoltre l'applicazione dei meccanismi generali di salvaguardia economica.

L'articolo 3 opera il recepimento nell'Accordo SEE delle modifiche agli atti delle istituzioni comunitarie, derivanti dagli strumenti di adesione della Bulgaria e della Romania alla UE, mentre l'articolo 4 inserisce nell'Accordo SEE le disposizioni, contenute nell'Atto di adesione, di cui all'Allegato B dell'Accordo in esame, stabilendo altresì la prevalenza delle procedure stabilite nell'accordo SEE originario su ogni altra disposizione che, per quanto rilevante ai fini dello SEE e citata nell'Atto di adesione, non sia stata tuttavia ripresa nel citato Allegato B.

A norma dell'articolo 5, eventuali questioni sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo in esame possono essere deferite da una qualsiasi delle Parti al Comitato misto SEE, al fine di giungere a una soluzione della controversia.

L'articolo 6, comma 1 prevede la ratifica o l'approvazione dell'Accordo in esame secondo le procedure interne di ciascuna delle Parti contraenti, con deposito dei rispettivi strumenti presso il Segretariato Generale del Consiglio UE. Il comma 2 pone come data dell'entrata in vigore dell'Accordo in esame – previo deposito di tutti gli strumenti di ratifica o approvazione – quella del giorno successivo al deposito dell'ultimo di detti strumenti, a condizione tuttavia che nello stesso giorno entrino in vigore due accordi e un protocollo tra CE e Norvegia, nonché un protocollo tra CE e Islanda,

correlati alla partecipazione allo SEE di Bulgaria e Romania, ma non sottoposti all'esame del Parlamento, in quanto di esclusiva competenza della Comunità europea.

I due accordi ed i due protocolli in questione rispecchiano rispettivamente i risultati dei negoziati sull'incremento dei contributi finanziari della Norvegia a fronte dei maggiori vantaggi che godrà dalla partecipazione dei due nuovi Stati allo SEE; e sulle concessioni in materia di pesca che la CE riconoscerà a Norvegia e Islanda a fronte dei maggiori esborsi.

Infine, l'articolo 7 stabilisce che il testo dell'Accordo, redatto in tutte le lingue dell'Unione europea, nonché in islandese e norvegese, verrà depositato in un unico esemplare presso il Segretariato Generale del Consiglio UE: ciascuna delle versioni linguistiche farà ugualmente fede.

Il disegno di legge, già approvato dal Senato il 1º dicembre scorso, consta di tre articoli, recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo sulla partecipazione allo SEE della Bulgaria e della Romania; il secondo l'ordine di esecuzione ed il terzo l'entrata in vigore della legge, fissato per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Segnala altresì che l'analisi tecniconormativa (ATN) rileva che l'Accordo in esame è evidentemente compatibile con il diritto comunitario, non implica profili di incidenza sull'ordinamento interno, né a livello costituzionale, né a livello legislativo, regolamentare o amministrativo, così come sulle competenze delle autonomie locali. Il disegno di legge è altresì corredato da un'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), che evidenzia l'immediato interesse delle disposizioni dell'Accordo in esame per le prospettive di sviluppo delle attività economiche nell'area interessata, considerato che gli effetti del SEE si considerano pressoché equivalenti all'estensione de plano delle regole comunitarie sul mercato interno, al punto di configurare lo SEE come realtà « di portata e rilevanza continentale ».

Tenuto conto, in conclusione, dei contenuti dell'Accordo e dei ristretti tempi di esame a disposizione della Commissione, formula sin d'ora una proposta di parere favorevole.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia anch'egli il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 gennaio 2010. — Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 13.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.

Atto n. 135.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 16 dicembre 2009.

Gianluca PINI, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere è scaduto lo scorso 6 dicembre 2009, ma che, non essendo ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni, la Commissione non si è sinora espressa. Avverte tuttavia che il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera inviata al Presidente della Camera, ha chiesto che - essendo inutilmente decorso il termine assegnato alla Conferenza per la formulazione del proprio parere - le Commissioni si esprimano sullo schema di decreto. Invita quindi il relatore a formulare una proposta di parere.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, anche in considerazione del fatto che appare urgente l'attuazione della direttiva 2006/42/CE, poiché il 25 giugno 2009 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva medesima, formula una proposta di parere favorevole.

Gianluca PINI, *presidente*, preannuncia, in qualità di rappresentante del gruppo LNP, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore. Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE).

Atto n. 144.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 16 dicembre 2009.

Gianluca PINI, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere è scaduto lo scorso 7 dicembre 2009, ma che, non essendo ancora pervenuto il parere della Conferenza Unificata, la Commissione non si è sinora espressa. Avverte tuttavia che il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera inviata al Presidente della Camera, ha chiesto che - essendo inutilmente decorso il termine assegnato alla Conferenza Unificata per la formulazione del proprio parere – le Commissioni si esprimano sullo schema di decreto. Invita quindi il relatore a formulare una proposta di parere.

Sandro GOZI (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato), nella quale vengono sottolineate, in premessa, la necessità di rafforzare la cooperazione in materia ambientale, in un contesto transfrontaliero, anche attraverso una più rapida ed efficiente condivisione dei dati a disposizione delle autorità pubbliche nazionali e territoriali, nonché l'urgenza di procedere all'attuazione della direttiva 2007/2/CE, soprattutto in considerazione del fatto che il 30 luglio 2009 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora per mancato recepimento della direttiva medesima. Con riguardo alla citata messa in mora, rileva quindi negativamente la mancata espressione del parere sul provvedimento da parte della Conferenza Unificata.

Gianluca PINI, *presidente*, condivide le osservazione del collega Gozi in ordine all'urgenza del provvedimento e preannuncia, in qualità di rappresentante del gruppo LNP, il voto favorevole sulla proposta di parere.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.35.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (atto n. 144).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE);

considerata la necessità di rafforzare la cooperazione in materia ambientale, in un contesto transfrontaliero, anche attraverso una più rapida ed efficiente condivisione dei dati a disposizione delle autorità pubbliche nazionali e territoriali;

rilevata l'urgenza di procedere all'attuazione della direttiva 2007/2/CE, soprattutto in considerazione del fatto che il 30 luglio 2009 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora per mancato recepimento della direttiva medesima;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

SOMMARIO

Sui lavori della Commissione	126
Sulla pubblicità dei lavori	126
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa: audizione di esperti	126
ui capci ii	120

Mercoledì 13 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Andrea PASTORE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Crosetto. — Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, il generale Tullio Del Sette, Capo dell'ufficio legislativo del Ministero della difesa, e il consigliere Sergio De Felice, Capo dell'ufficio legislativo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

La seduta comincia alle 14.30.

Sui lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE riferisce sugli esiti della riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa, nella quale sono stati concordati i tempi per l'esame in sede consultiva su atti del Governo degli atti nn. 164, 165, 166 e 168, all'ordine del giorno della Commissione. Si è inoltre convenuto che potranno essere programmate eventuali audizioni che dovessero essere richieste dai Gruppi parlamentari, compatibilmente con i termini per l'espressione dei pareri sui medesimi atti del Governo.

La Commissione prende atto.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE informa che sarà pubblicato il resoconto stenografico della procedura che sta per avere inizio.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa: audizione di esperti.

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 16 dicembre 2009.

Il PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione, con particolare riferimento ai provvedimenti di riassetto in materia di attività agricola adottati dal Governo in attuazione della delega conferita dall'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, nell'ambito del cosiddetto procedimento « taglia-leggi », e dà la parola al consigliere De Felice.

Il consigliere DE FELICE riferisce sull'attività di semplificazione normativa e di riassetto svolta dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, segnalando come la scelta di adottare gli atti ora all'esame della Commissione prima del 16 dicembre 2009 derivi da ragioni di cautela, determinate dal dubbio interpretativo circa la possibilità di procedere al riassetto anche oltre tale data, in attuazione dell'articolo 14, comma 18, della legge n. 246 del 2005. Dopo aver ricordato le finalità cui risponde la codificazione di settore, anche alla luce delle esperienze straniere e delle indicazioni del Consiglio di Stato, illustra i criteri con i quali il Ministero, con il supporto di un'apposita Commissione, ha operato la preliminare perimetrazione della materia oggetto di riassetto, nella consapevolezza della stretta connessione con norme e istituti del codice civile. Nell'individuazione degli ambiti materiali si è inteso escludere materie che coinvolgessero competenze di altri Dicasteri come ad esempio il settore agroalimentare o altri settori con rilevanti aspetti di tutela ambientale - nonché ambiti frequentemente oggetto di sunset laws ovvero di interventi all'interno di provvedimenti legislativi di più ampio respiro, come quelli di natura fiscale.

Si sofferma quindi sui contenuti dello schema di decreto legislativo recante il riordino in materia della normativa sull'attività agricola (A.G n. 164) e dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante l'attuazione del medesimo decreto legislativo (AG n. 168) sottolineando come questi comprendano solo disposizioni riconducibili alla competenza legislativa esclusiva statale, e in particolare alla materia « ordinamento civile », con la significativa eccezione dell'articolo 49 dello schema di decreto legislativo. Conclude ricordando l'incisiva riduzione del corpus normativo in materia e dando conto dei criteri con i quali si è operata la collocazione delle norme nella fonte di rango primario piuttosto che in quella regolamentare, suscettibile peraltro di modifiche o soppressioni.

Il presidente PASTORE si sofferma sugli aspetti problematici degli interventi di delegificazione o, viceversa, di legificazione

presenti nei provvedimenti ora ricordati, sui quali è relatore insieme al senatore Pertoldi per il parere al Governo. Dopo aver rilevato la legittimità – a suo giudizio - delle delegificazioni così realizzate, si sofferma sulla formulazione dell'articolo 49, comma 2, dello schema di decreto legislativo di riordino in materia di attività agricola, ritenendo opportuno chiarire se si tratti di norma cedevole, in quanto incidente su materia di competenza regionale, ovvero se si tratti di principi fondamentali in una materia di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, comma terzo della Costituzione. Dopo essersi soffermato sull'articolo 121 del medesimo schema di decreto, che costituisce a suo avviso una delle norme più innovative e coraggiose della complessiva opera di riassetto, prospetta l'esigenza di prevedere una norma transitoria che disciplini la successione delle norme, paventando altrimenti possibili problemi derivanti dalla non contestuale entrata in vigore del provvedimento di rango primario e di quello regolamentare, con particolare riferimento alle norme delegificate. Conclude esprimendo un vivo apprezzamento per il lavoro svolto.

Il consigliere DE FELICE, dopo aver ringraziato il Presidente, concorda sulla possibilità di modificare l'articolo 49, anche alla luce di eventuali rilievi della Conferenza unificata; si sofferma inoltre sulla disciplina dei consorzi di bonifica, disciplinati dalla medesima disposizione. Ritiene che il vuoto normativo paventato dal Presidente non si determini, stante la contestuale adozione della legge e del regolamento, come peraltro previsto dall'articolo 20 comma 3-bis della legge 59 del 1997.

Rispondendo a un quesito del presidente Pastore, manifesta comunque il proprio favore per la previsione di una clausola di chiusura volta a scongiurare il pericolo di discrasie temporali.

Il presidente PASTORE ringrazia il consigliere De Felice e lo congeda. Dà

quindi il benvenuto al generale Del Sette e introduce brevemente i temi dell'audizione, incentrata sui provvedimenti che il Governo ha adottato per il riassetto in materia di ordinamento militare, in attuazione della delega conferita dall'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, nell'ambito del cosiddetto procedimento « taglia-leggi ».

Il generale DEL SETTE ricorda l'attività svolta dal Ministero della difesa in attuazione dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, in primo luogo di carattere ricognitivo per l'individuazione delle fonti normative da sottrarre al meccanismo della «ghigliottina» nell'ambito del cosiddetto « taglia-leggi », e successivamente volta alla codificazione e al riassetto normativo, con il supporto di un apposito Comitato scientifico. Dà quindi conto delle fasi preparatorie dei due atti del Governo (n. 165 e n. 166) attualmente all'esame della Commissione e del loro impianto complessivo; ne illustra poi i contenuti dichiarando sin d'ora la disponibilità sua personale e degli altri componenti del Comitato scientifico a fornire ogni approfondimento che fosse ritenuto necessario. Sottolinea il carattere non innovativo del riassetto organico delle fonti primarie e secondarie così operato, nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, del principio di invarianza di spesa, e alla luce della giurisprudenza costituzione e del Consiglio di Stato: il codice e il testo unico regolamentare si offrono quale corpus normativo organico nel quale dovrebbero confluire eventuali successivi interventi legislativi e regolamentari, evitando per il futuro la stratificazione di provvedimenti legislativi frammentari. Riferisce circa gli aspetti formali dei testi, nonché su alcune scelte di natura sostanziale, quale quella di limitare il riassetto alle sole forze armate che fanno capo al Ministero della difesa e alle sole norme di interesse esclusivo o prevalente del Ministero stesso, con esclusione di quelle concernenti istituti generali del diritto amministrativo. Quanto alla legislazione per il tempo di guerra e di grave crisi internazionale, lo schema di decreto legislativo si limita a individuare le fonti del cosiddetto « diritto bellico », tutte anteriori al 1970, al fine di sottrarle alla « ghigliottina » di cui all'articolo 14 della citata legge n. 246 senza procedere ad alcun riassetto; è stato invece oggetto di riassetto il diritto amministrativo destinato a operare per il tempo di guerra o di grave crisi internazionale.

Deposita quindi un documento nel quale sono riportate le osservazioni svolte e illustrato il contenuto dei due provvedimenti di riassetto dell'ordinamento militare, riferendo sulla scelta operata per la redazione del codice regolamentare, ai sensi dell'articolo 20, comma 2 della legge n. 59. Conclude dando conto del riassetto in materia di personale militare e di personale civile e ausiliario.

Il presidente PASTORE esprime un convinto apprezzamento per l'imponente lavoro svolto dal Ministero della difesa e per la cospicua opera di semplificazione realizzata. Si sofferma sull'opportunità di prevedere soluzioni normative volte a evitare ipotesi di vuoto normativo a causa della successione delle fonti, con particolare riferimento alle ipotesi di delegificazione.

Il generale DEL SETTE concorda sull'opportunità di una riflessione in merito, segnalando peraltro come per il decreto legislativo di riordino sia prevista l'entrata in vigore sei mesi dopo la pubblicazione del decreto legislativo stesso, rendendosi così possibili interventi integrativi e correttivi. Risponde infine a un'osservazione dell'onorevole Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL) circa la fonte che prevede la possibilità di interventi correttivi.

Il presidente PASTORE ringrazia il generale Del Sette, assicurando che il documento depositato sarà disponibile alla pubblica consultazione e lo congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle 15.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

SOMMARIO

PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione del direttore di RAITRE (Audizione svolta)	129
Audizione del direttore di Rainews24 (Audizione svolta)	130

Mercoledì 13 gennaio 2010. – Presidenza del presidente ZAVOLI.

La seduta comincia alle 13.50.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Interviene per la RAI, il direttore di RAITRE, dottor Antonio Di Bella, e il direttore di Rainews24, dottor Corradino Mineo, accompagnati dal dottor Daniele Mattaccini.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del direttore di RAITRE.

(Audizione svolta).

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che dell'odierna audizione sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Illustra poi brevemente i temi oggetto dell'audizione del direttore di RAITRE, cui cede la parola.

Il direttore DI BELLA, nominato da poco tempo, illustra la situazione della rete di cui è responsabile, prospettando anche le principali caratteristiche del nuovo assetto che essa assumerà, soprattutto in considerazione della necessità di dare definitiva attuazione al passaggio al digitale.

Vengono quindi poste domande, accompagnate da alcune considerazioni e dalla segnalazione di aspetti problematici, da parte dei deputati BELTRANDI (PD), CAPARINI (LNP), CARRA (PD), MERLO (PD), LAINATI (PdL), SARDELLI (Misto-MpA-Sud), SANTELLI (PdL), LANDOLFI (PdL) e RAO (UdC) e dei senatori VITA (PD), MORRI (PD), BUTTI (PdL) e PARDI (IdV).

Fornisce risposta alle varie domande il dottor DI BELLA.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 14.55, riprende alle 15.

Audizione del direttore di Rainews24.

(Audizione svolta).

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del direttore di Rainews24.

Il dottor MINEO illustra la situazione della testata da lui diretta, soffermandosi sugli organici e sulla tipologia dell'informazione fornita. Rappresenta, inoltre, il ruolo di supporto che la testata fornisce all'intera struttura dell'informazione RAI, anche per quanto riguarda la presenza sul web, fronteggiando la sfida dell'innovazione e la necessità di contenere i costi e di garantire una costante informazione in tempo reale.

Pongono domande e svolgono osservazioni i deputati BELTRANDI (PD), LAN-

DOLFI (PdL), CARRA (PD), LUPI (PdL), LAINATI (PdL), PELUFFO (PD), SAR-DELLI (Misto-MpA-Sud), GENTILONI SILVERI (PD) e RAO (UdC) e i senatori VITA (PD) e PARDI (IdV).

Il direttore MINEO fornisce risposte dettagliate alle domande dei Commissari, fornendo anche dati sul confronto con la concorrente Sky TG24.

In conclusione, il PRESIDENTE svolge alcune considerazioni sull'audizione odierna, dalla quale possono trarsi utili indicazioni per l'esercizio della funzione di indirizzo nei riguardi della società concessionaria.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

SOMMARIO

ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGA-	
TORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE:	
Esame della relazione annuale sui bilanci consuntivi 2004-2005-2006, di previsione 2007 e bilanci tecnici attuariali (Seguito dell'esame e rinvio)	131
ALLEGATO (Nuovo schema della proposta di relazione annuale sui bilanci consuntivi 2004-2005-2006, di previsione 2007 e bilanci tecnico-attuariali degli enti previdenziali pubblici e privati)	134

ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Mercoledì 13 gennaio 2010. – Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.

La seduta comincia alle 8.30.

Esame della relazione annuale sui bilanci consuntivi 2004-2005-2006, di previsione 2007 e bilanci tecnici attuariali.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame.

Il deputato Giorgio JANNONE, presidente e relatore, ricorda che, nel corso della seduta del 25 novembre 2009, la Commissione ha avviato l'esame della relazione annuale sui bilanci consuntivi 2004-2005-2006, sui preventivi 2007 e sui bilanci tecnici attuariali degli enti previdenziali pubblici e privati e che, nella successiva seduta, si è svolta l'audizione informale dei consulenti della Commis-

sione, prof. Giuseppe Orrù e prof. Massimo Angrisani. Alla luce degli elementi emersi anche nel corso dell'audizione informale, ha predisposto un nuovo schema di relazione (vedi allegato), che illustra.

Il deputato Antonino LO PRESTI (PdL) intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di rinviare la votazione della proposta di relazione alla prossima seduta al fine di approfondirne il testo.

Il senatore Elio LANNUTTI (IdV) osserva che la sua parte politica non ritiene necessaria un'ulteriore riforma del sistema pensionistico dopo la «riforma Dini» del 1995, come sembrerebbe emergere dalle conclusioni della relazione. Riterrebbe inoltre opportuno inserire nelle conclusioni un accenno anche alla questione della natalità.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente e relatore*, assicura il senatore Lannutti che terrà conto delle sue osservazioni.

Il senatore Giuliano CAZZOLA (PdL) non ritiene che nelle conclusioni si prefi-

guri un'ulteriore riforma delle pensioni, facendosi riferimento piuttosto all'adeguatezza delle prestazioni. Non crede inoltre che l'applicazione del sistema contributivo dimezzerà le pensioni, che invece subiranno un forte abbattimento, temperato tuttavia dall'aumento dell'età pensionabile. La questione vera sulla quale insistere è quella dell'equità intergenerazionale. Per quanto riguarda poi il sistema delle casse professionali, fa presente che la proposta di aumentare il contributo integrativo al 5 per cento è ancora all'esame della Commissione Lavoro pubblico e privato, mentre l'età pensionabile è già stata innalzata a partire dal 2015 dalla legge 3 agosto 2009, n.102.

La senatrice Cecilia DONAGGIO (PD) concorda sull'opportunità di rinviare alla prossima settimana la votazione sulla proposta di relazione. Svolge alcune considerazioni preliminari sottolineando che dinanzi al decremento del prodotto interno lordo occorrono politiche di crescita e di sviluppo. Con riferimento alla situazione contributiva evidenzia come incidano negativamente su di essa la dequalificazione e la precarizzazione del lavoro oltre all'incentivazione di pensionamenti anticipati di massa. Non concorda con la proposta del senatore Lannutti in tema di politiche a sostegno della natalità e considera il basso tasso di occupazione femminile il vero problema delle famiglie italiane. Si è sostenuto da parte del Governo che i risparmi di spesa conseguenti all'aumento dell'età pensionabile delle donne nel pubblico impiego sarebbero stati utilizzati in tema di politiche sociali, ma di esse non vi è traccia. Infine, con riguardo ai patrimoni immobiliari degli enti pubblici, ritiene opportuno fare riferimento nella relazione agli effetti sui bilanci conseguenti alle operazioni di cartolarizzazione.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente e relatore*, non considera erronee le politiche volte ad aumentare la natalità e a sostenere le famiglie.

Il deputato Giulio SANTAGATA (PD) ritiene che la proposta di relazione all'esame della Commissione abbia la finalità di analizzare i bilanci e non quello di riformare il sistema previdenziale nel suo complesso. Ritiene tuttavia necessario integrarla su alcuni punti, come ad esempio, la fallimentare gestione degli immobili degli enti; le conseguenze negative sui bilanci degli investimenti mobiliari a rischio, nonché le difficoltà di alcuni enti nel coprire i costi di gestione.

Il deputato Giorgio JANNONE, presidente e relatore, condivide la necessità che la proposta di relazione fornisca una dettagliata analisi delle dinamiche dei bilanci degli enti negli anni di riferimento; una sintesi delle relative criticità, nonché indicazioni utili al Parlamento e al Governo.

La deputata Carmen MOTTA (PD) condivide le considerazioni espresse dal deputato Santagata, ritenendo che la proposta di relazione debba fornire una fotografia che sia la più oggettiva possibile dei bilanci degli enti. Rileva poi l'opportunità di inserire nel testo anche un accenno alla politica delle cartolarizzazioni. Concorda nel rinviare la votazione della relazione alla prossima seduta e propone di recepirne le conclusioni in uno specifico atto di indirizzo da presentare presso le Assemblee.

Il deputato Nedo Lorenzo POLI (UdC) concorda con gli interventi dei deputati Motta e Santagata, rilevando che la relazione debba fotografare i bilanci negli anni di riferimento.

Il deputato Antonino LOPRESTI (PdL) condivide *in toto* il contenuto della relazione sia nelle premesse, sia nelle conclusioni e ritiene sufficientemente approfondita l'analisi dei bilanci ivi contenuta. Non ritiene invece opportuno ampliare eccessivamente le conclusioni facendo riferimento a questioni che attengono alla politica del Governo. Concorda invece sull'integrazione proposta dal deputato Cazzola e ritiene possibile suggerire

un'integrazione degli indicatori richiesti dal Decreto ministeriale del 2007 in materia di bilanci tecnici.

La deputata Carmen MOTTA (PD) ritiene che le conclusioni debbano essere coerenti con la premessa. Sottolinea che molte questioni saranno esaminate in sede di analisi dei prossimi bilanci consuntivi. Intervenendo poi sui lavori della Commissione, sollecita l'audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sul commissariamento degli enti di previdenza pubblici.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente e relatore*, ritiene possibile accennare nelle conclusioni alle questioni attual-

mente più rilevanti, senza tuttavia appesantirne il contenuto.

Il deputato Giuliano CAZZOLA (PdL) nel condividere la proposta del Presidente di indicare alcune delle attuali linee di tendenza della politica di gestione degli enti, ritiene necessario inserire nelle conclusioni talune considerazioni sulla gestione dell'Inail.

Il deputato Giorgio JANNONE, presidente e relatore, assicura i componenti la Commissione che terrà conto dei suggerimenti emersi nel dibattito odierno. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.20.

ALLEGATO

NUOVO SCHEMA DELLA PROPOSTA DI RELAZIONE ANNUALE SUI BILANCI CONSUNTIVI 2004-2005-2006, DI PREVISIONE 2007 E BILANCI TECNICO-ATTUARIALI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PUBBLICI E PRIVATI

Premessa

Concluso l'esame delle relazioni sui risultati di gestione degli Enti previdenziali per il periodo 2004-2006, è opportuno svolgere alcune considerazioni sul lavoro finora svolto dalla Commissione.

Si ricorda anzitutto che, nell'ambito dell'esame dei risultati dell'attività degli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, la Commissione ha proceduto, per ognuno degli Enti sottoposti al suo controllo, all'approvazione di considerazioni conclusive sui dati dei bilanci consuntivi 2004, 2005 e 2006, del preventivo 2007 e del bilancio tecnico-attuariale.

L'attività relativa all'esame dei bilanci è stata svolta nel corso di 25 sedute (22 luglio 2008-28 luglio 2009), di cui 18 dedicate specificamente all'esame delle proposte di parere, nell'ambito delle quali sono state svolte 8 audizioni formali, per un periodo complessivo di circa 14 ore.

In particolare, la tipologia delle considerazioni conclusive approvate è stata la seguente:

sei considerazioni conclusive favorevoli senza osservazioni relative a Cassa del Notariato, INPGI (gestione principale), INPGI (gestione separata), ENPAF, IPOST e INAIL;

quattordici considerazioni conclusive favorevoli con osservazioni relative a INPS, IPSEMA, ENPALS, ENAM, ENPAP, EPPI, ENPAPI, CNPADC, Cassa Forense, Cassa Geometri, ENPAIA, FASC, ENASARCO, INARCASSA;

tre considerazioni conclusive favorevoli con osservazioni e riformulazioni relative a ENPAV, ENPAB, ENPACL;

una considerazione conclusiva favorevole con condizioni relativa all'EPAP;

una considerazione conclusiva favorevole con condizioni e riformulazioni relativa all'INPDAP;

tre considerazioni conclusive favorevoli con condizioni e osservazioni relative a CNPR, ENPAM e ONAOSI.

Trattandosi della prima relazione che la Commissione ha approvato nella XVI legislatura, prima di entrare nel merito delle evidenze che emergono dalla valutazione dei dati gestionali del triennio 2004-2006, va rilevato l'importante risultato conseguito dalla Commissione.

Nel periodo intercorso tra il suo insediamento e la data odierna, la Commissione ha recuperato tutto l'arretrato in tema di esame dei bilanci degli enti accumulato per la fine anticipata della precedente legislatura.

Si sottolinea, inoltre, come la principale novità dell'attività svolta dalla Commissione sia stata l'analisi dei bilanci tecnici attuariali delle casse privatizzate e delle analoghe indicazioni di lungo periodo, ove disponibili, elaborate dagli enti di previdenza pubblici al fine di verificare la sostenibilità del sistema previdenziale nel suo complesso.

Ciò premesso, sul merito delle evidenze emerse nel corso dei lavori è opportuno focalizzare i seguenti temi, meritevoli di particolare attenzione:

- 1. Lo Stato di salute della previdenza pubblica;
- 2. La situazione patrimoniale mobiliare e immobiliare degli enti di previdenza pubblici;
 - 3. La gestione caratteristica delle Casse dei professionisti;
 - 3.1 Le Casse privatizzate (d.lgs.n.509/1994);
 - 3.2 Le Casse private (d.lgs.n.103/1996);
- 4. La situazione patrimoniale mobiliare e immobiliare delle casse dei professionisti;
 - 5. I costi di gestione delle Casse dei professionisti.

1. Lo stato di salute della previdenza pubblica

Il sistema pensionistico italiano nel suo complesso anche se viene considerato un sistema a ripartizione – il che implicherebbe la copertura integrale della spesa corrente mediante i contributi correnti – di fatto non lo è, perché già attualmente circa 1/3 della spesa previdenziale, inclusa anche l'assistenza, è coperta da trasferimenti da parte dello Stato.

In quest'ottica si rileva che le criticità relative alla sua futura sostenibilità sono legate principalmente a due fattori: da una parte, alla progressiva riduzione del rapporto tra il numero di contribuenti e il numero di pensioni e, dall'altra, alla effettiva futura capacità produttiva del Paese, alla quale è connesso il volume contributivo complessivo degli attivi.

La riduzione del rapporto tra il numero di contribuenti e il numero di pensioni, che fornisce, in un'ottica di ripartizione pura, il numero di contributi di cui il sistema dispone per pagare una pensione, deriva da ragioni di tipo demografico e di tipo occupazionale: a fronte di una crescita della popolazione anziana – e quindi del numero dei pensionati – si presenta una diminuzione del numero di contribuenti, sia per ragioni demografiche che per ragioni occupazionali.

Sotto il profilo demografico, la situazione riflette l'inversione di tendenza del fenomeno della natalità verificatasi nel nostro Paese. Infatti, a fronte di una forte natalità che ha trovato il « picco » a metà degli anni Sessanta si è verificata successivamente una progressiva riduzione delle nascite, con una contrazione del loro numero fino alla metà degli anni '80 di oltre il 40 per cento, fenomeno poi protrattosi per alcuni anni.

L'apice dello squilibrio tra il numero degli attivi e il numero dei pensionati si manifesterà con particolare intensità nei prossimi trent'anni, anni in cui le generazioni nate negli anni del *baby-boom* andranno in pensione e, in base alle attuali tendenze, avranno alle loro spalle un numero ridotto di contribuenti.

Al forte calo della natalità si accompagna un altro fenomeno demografico che ugualmente incide sulla stabilità del sistema pensionistico, cioè il costante innalzamento delle aspettative di vita, sia alla nascita che al pensionamento.

Lo squilibrio tra la numerosità degli « anziani » e quella dei « giovani » della popolazione italiana, e quindi tra pensionati e potenziali contribuenti del sistema pensionistico, può trovare compensazione, nel breve e medio periodo, nell'afflusso di lavoratori provenienti dall'estero, purché tale afflusso sia incanalato in attività lavorative con regolare contribuzione.

In un'ottica di lungo periodo sembrerebbe comunque necessaria l'attivazione di politiche che tendano ad aumentare la natalità e sostenere le famiglie.

Tali interventi appaiono opportuni per evitare che le prestazioni pensionistiche future possano subire ulteriori sensibili ridimensionamenti oltre quelli determinati dal passaggio al sistema di calcolo contributivo verificatosi nel 1995. Tali ridimensionamenti delle prestazioni deriverebbero dall'impossibilità di farvi fronte per mancanza di contribuenti e di procedere ad ulteriori incrementi dell'aliquota contributiva, che già attualmente nel sistema pubblico si attesta su livelli molto elevati.

Per la sostenibilità del sistema si rileva altresì importante l'aumento dell'attività lavorativa in età avanzata secondo quanto già previsto dal Trattato di Lisbona.

Passando ad esaminare in dettaglio i conti del sistema previdenziale pubblico, si analizza innanzitutto la situazione relativamente al periodo 2004-2007 dei due enti INPS ed INPDAP che da soli erogano prestazioni pari alla quasi totalità di quelle erogate dal sistema nel suo complesso.

L'INPS, nel periodo 2004 – 2007, registra in termini di entrate contributive complessive un consistente incremento – pari a circa il 17 per cento, passando da 96,59 mld di euro nel 2004 a 113 mld di euro nel 2007 – collegato prevalentemente alla crescita del PIL e dell'occupazione, all'aumento di alcune aliquote contributive (nell'ultimo anno del triennio gli incrementi hanno riguardato le aliquote degli artigiani e commercianti e della gestione parasubordinati, passata quest'ultima al 23 per cento per i lavoratori che non risultano assicurati presso altre forme assistenziali obbligatorie) e al versamento

dei contributi per il TFR dei lavoratori dipendenti da aziende con più di 49 dipendenti (4,6 miliardi di euro). In parte, sia pure limitata, la crescita contributiva è dovuta al recupero di fenomeni di elusione ed evasione contributiva.

Dal punto di vista della spesa per prestazioni, l'Inps registra nel medesimo periodo un tasso di crescita più contenuto rispetto a quello delle entrate contributive, passando da 171,04 mld del 2004 a 189,4 mld del 2007. Per quanto riguarda il numero delle pensioni si registra una sostanziale stabilità del numero complessivo a fronte di una leggera flessione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), mentre si registra un incremento del loro importo medio. L'istituto beneficia dei saldi sistematicamente attivi della Gestione dei lavoratori parasubordinati e della Gestione delle prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

Il fabbisogno dell'INPS è coperto, anche sotto il profilo pensionistico, dalle entrate contributive e da trasferimenti dal bilancio dello Stato a sostegno questi ultimi delle prestazioni e degli interventi che la legge mette a carico dello Stato. Tali trasferimenti sono finalizzati al finanziamento della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS), di competenza dell'INPS, che è rivolta sia ad interventi assistenziali che ad interventi di sostegno alle pensioni. La spesa per pensioni a carico della GIAS ammonta nel 2006 a circa 25 mld di euro (1).

Nel breve periodo il saldo pensionistico (differenza tra entrate contributive e spesa per pensioni), che al netto degli interventi della GIAS risulta già pesantemente negativo, subirà una riduzione delle entrate contributive correlata all'andamento negativo della congiuntura economica, pur in presenza di risparmi di spesa derivanti dall'inasprimento delle condizioni di pensionamento (le cosiddette « quote »). Nel medio-lungo periodo (a partire dal 2020 in poi) il saldo pensionistico si aggraverà, invece, notevolmente a causa del forte aumento della spesa derivante dalla consistente crescita del numero delle pensioni da erogare. Vanno poi valutati gli effetti della crisi economica sugli andamenti dell'incidenza della spesa sul PIL.

Per quanto riguarda l'INPDAP si registra nel medesimo periodo in termini di entrate contributive complessive un incremento del 6,65 per cento, che passano da 44,6 mld di euro nel 2004 a 47,56 mld di euro nel 2007. L'elevata crescita contributiva registrata nel 2006 è frutto del pagamento degli arretrati collegati ai rinnovi contrattuali relativi al biennio economico 2004-2005 dei comparti ministeri, scuola ed aziende autonome.

Nel medesimo periodo, dal punto di vista della spesa per prestazioni, si rileva un tasso di crescita ben maggiore (16,67 per

⁽¹⁾ Così il Commissario straordinario e il Direttore Generale dell'Ente nell'audizione presso la Commissione nella seduta del 24 giugno 2009. Gli interventi di sostegno alle pensioni da parte della GIAS nel 2006, secondo quanto riportato nel Rapporto del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale 2007, hanno riguardato prevalentemente per 22,02 mld il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per 1.22 mld il Fondo artigiani, per 1.02 mld il Fondo commercianti e per 5,75 mld il fondo Gestione autonoma coltivatori diretti coloni e mezzadri (CDCM).

cento) rispetto a quello delle entrate contributive (6,65 per cento). Il saldo previdenziale passa da un avanzo di 847 mln di euro nel 2004 ad un disavanzo di 4,45 mld di euro nel 2007, come risulta dal bilancio consuntivo. Riguardo a tale disavanzo si segnalano alcune criticità di tipo strutturale che hanno influito sulla sua rapida crescita. Dal punto di vista delle entrate contributive si segnala, in particolare, il calo derivante dalla drastica riduzione del turnover dei dipendenti pubblici. Significativi squilibri si registrano nel rapporto tra la spesa per TFR (Trattamento di fine rapporto) e per TFS (Trattamento di fine servizio) e le relative entrate contributive. Tra le cause strutturali del disavanzo dell'Ente si segnalano altresì gli effetti della legge finanziaria 2007 con la quale sono stati abrogati i trasferimenti dello Stato a copertura della spesa pensionistica dei dipendenti statali che confluivano nella cosiddetta Cassa Stato.

Il *trend* in rapida crescita del disavanzo previdenziale comporta l'erosione in pochi anni del patrimonio dell'Istituto, che ammonta nel 2007 a 20,46 mld di euro, anche se occorre tener conto delle norme che hanno trasformato in anticipazioni di tesoreria il trasferimento a carico dello Stato che la legge n. 335 del 1995 aveva introdotto per la Gestione trattamenti pensionistici (GTPS).


I dati relativi al periodo 2004-2007 presentano aspetti di criticità tali da pregiudicare, nel breve periodo, la sostenibilità finanziaria dell'Istituto, in assenza di misure che comportino un rilevante incremento strutturale delle entrate, la cui entità è tale che non può che essere messa in carico a sistematici trasferimenti da parte dello Stato. In relazione alle gestioni pensionistiche dell'Ente si evidenziano i seguenti valori di spesa per pensioni (al netto di trasferimenti) e di entrate per contributi e trasferimenti, per l'anno 2006, secondo i dati del Rapporto del Nucleo di Valutazione della Spesa Previdenziale 2007. Cassa Dipendenti Enti Locali: entrate 13,6 mld di euro – spese 15,03; Cassa Insegnanti di Asilo: entrate 234,6 mln di euro – spese 192,5 mln; Cassa Sanitari: entrate 3,66 mld di euro – spese 2,13 mld; Cassa Ufficiali Giudiziari: entrate 23,6 mln di euro – spese 39,5 mln; Dipendenti dello Stato: entrate 31,33 mld di euro – spese 30,95 mld.

Per quanto riguarda l'IPSEMA si evidenzia che l'ammontare dei contributi non riesce a coprire le spese di gestione (si rilevano nel 2006 contributi per 18,9 mln di euro a fronte di 21,3 mln di euro di spese di gestione). La copertura delle prestazioni deriva quindi dai trasferimenti a carico dello Stato.

I problemi di sostenibilità del comparto pubblico sono evidenti anche dalla lettura dei due indicatori di equilibrio di ripartizione delle gestioni pensionistiche INPS ed INPDAP, cioè il rapporto entrate contributive/spesa per prestazioni pensionistiche e il rapporto demografico iscritti/pensionati.

Di seguito si riportano i valori di tali indicatori relativamente agli anni 2004-2005-2006. Al riguardo non è possibile fornire un confronto con l'IPSEMA a causa della mancanza di sufficienti informazioni, data la particolare struttura dell'Ente in relazione al tipo di prestazioni assicurate.

GRAFICO 1 (2)
INDICATORE DI EQUILIBRIO CONTRIBUTI/PENSIONI



⁽²⁾ Gli indicatori dei seguenti grafici sono stati elaborati sulla base dei dati contenuti nelle relazioni predisposte dal Centro Europa ricerche (CER) pubblicate in allegato ai resoconti sommari delle sedute del 29 aprile (INPS) e del 6 maggio 2009 (INPDAP).

GRAFICO 2
INDICATORE DI EQUILIBRIO ASSICURATI/PENSIONI





GRAFICO 3

INDICATORE DI EQUILIBRIO PENSIONE MEDIA/
CONTRIBUTO MEDIO



Nel triennio considerato si registrano, per l'INPS e l'INPDAP, rapporti di poco superiori all'unità. Considerando poi il rapporto tra pensione media e contributo medio, che fornisce, in una logica di gestione a ripartizione e in termini medi, il numero di contribuenti necessari per pagare una pensione, si rileva che tale numero per l'INPDAP risulta essere più basso che per l'INPS.

Per l'IPOST si osserva che la gestione è in precario equilibrio con un *trend* in progressivo peggioramento imputabile ad un'evoluzione di segno negativo della platea degli assicurati, che sono rappresentati esclusivamente dai dipendenti di Poste S.p.A.. Negli ultimi anni si è registrato un contenimento delle assunzioni a tempo indeterminato accompagnato da un crescente numero delle assunzioni con formule contrattuali flessibili di tipo interinale. Si rileva pertanto una politica del personale che comporta una fluttuazione non solo del numero degli iscritti ma anche delle entrate contributive in quanto, nel caso ad esempio di contratti interinali, i contributi non vengono versati all'IPOST bensì all'INPS. Anche in conseguenza di ciò risulta preoccupante la diminuzione tra il 1994 e il 2007 del rapporto tra patrimonio e spesa annua per pensioni (da 4,5 a 1,2).

L'elemento chiave emerso dalle audizioni svolte sui bilanci è stato l'analisi del bilancio tecnico attuariale, da cui in particolare si nota una preoccupante mancanza di indicazioni condivise sui risultati delle valutazioni attuariali; al riguardo non è chiaro se i dati utilizzati siano validi o meno e non è chiaro altresì se le variazioni previste del numero di iscritti siano state considerate nelle previsioni attuariali.

Dai dati riportati nel bilancio tecnico al 31.12.2005, si evidenzia una situazione di squilibrio già nel breve periodo e si osserva peraltro che un certo miglioramento si potrà avere tenendo conto delle modifiche normative introdotte dalla legge n. 247 del 2007 (»Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale»).

Una riflessione più approfondita circa l'equilibrio dell'Istituto potrà essere fatta solo dopo aver valutato anche gli effetti della liberalizzazione dei servizi postali prevista per il 2011, liberalizzazione che, nel presupposto che l'IPOST si occupi anche dei dipendenti delle nuove aziende, avrà senz'altro dei benefici sulle previsioni di lungo periodo.

Per quanto riguarda l'ENPALS, dall'esame delle principali poste contabili desunte dai bilanci esaminati, emerge un sufficiente equilibrio dell'Ente: il monte contributivo annuo risulta più che sufficiente a finanziare le prestazioni pensionistiche relative allo stesso periodo (il rapporto tra monte contributivo e spesa pensionistica è sempre superiore all'unità nel periodo considerato). Si osserva inoltre che il numero di contribuenti è sempre di gran lunga superiore a quello dei pensionati (rapporto tra contribuenti e pensionati pari circa a 4,5).

Si sottolinea altresì la presenza di un numero molto elevato di silenti; detta situazione andrebbe monitorata con continuità prevedendo, semmai, la quantificazione degli eventuali obblighi dell'Ente in termini di prestazioni verso detta platea.

La sostenibilità dell'Ente nel lungo periodo è stata analizzata nel bilancio tecnico al 31.12.2005 limitatamente però al Fondo Spettacolo e solo per 15 anni di previsione. Da tale valutazione non emergono immediati problemi di sostenibilità, pur trattandosi di una valutazione parziale e limitata nel tempo.

Passando all'analisi dell'INAIL, si evidenzia un netto miglioramento dal 2004 al 2007; si passa infatti da un disavanzo ad un risultato economico di esercizio in avanzo. Inoltre nei quattro anni considerati il numero dei contribuenti (circa 20 milioni) e l'ammontare dei contributi (circa 8 miliardi di euro) si mantengono tendenzialmente stabili.

Si ritiene tuttavia utile porre l'attenzione sulla necessità di rendere più trasparente l'intero sistema assicurativo di calcolo delle contribuzioni e delle riserve; infatti il sistema attuale sembra ormai superato e potrebbe essere opportunamente aggiornato e semplificato.

Per quanto attiene ai costi di gestione degli enti di previdenza pubblici si rileva quanto segue. Per quanto riguarda l'INPS i costi totali di gestione passano da 3,21 mld nel 2004 a 3,63 mld nel 2006 con una variazione media (geometrica) annua del 6,4 per cento.

In particolare si segnala che, mentre i costi per il personale aumentano, pure in presenza di una sua riduzione in termini numerici, passando da 1,61 mld nel 2004 a 1,79 mld nel 2006, si riducono, invece, i costi relativi al funzionamento degli uffici che passano da 508,9 mln nel 2004 a 452 mln nel 2006 e quelli relativi agli organi dell'Ente che passano da 10,7 mln nel 2004 a 9,1 mln nel 2006.

Dal 2004 al 2006 i costi totali di gestione dell'INPDAP aumentano, passando da 566,57 mln nel 2004 a 695,66 mln nel 2006 con una variazione media annua del 10,8 per cento. In particolare, si segnala una crescita dei costi relativi al funzionamento degli uffici dal 2004 al 2006, che passano da 104,7 mln a 151,6 mln. Anche i costi per il personale e per gli organi dell'Ente aumentano, i primi passano da 365,3 mln nel 2004 a 423,4 mln nel 2006, mentre i costi per gli Organi passano da 3,3 mln nel 2004 a 3,7 mln nel 2006.

Anche per l'IPSEMA i costi totali di gestione aumentano passando da 15,9 mln nel 2004 a 21,3 mln nel 2006, con una variazione media annua del 15,7 per cento. Si evidenzia altresì un aumento dei costi per il personale che passano da 9,6 mln nel 2004 a 11,3 mln nel 2006.

Per quanto riguarda l'INAIL i costi totali di gestione passano da 978,7 milioni di euro nel 2004 a 1.125 milioni di euro nel 2007, con un incremento medio annuo del 4,8 per cento ed un'incidenza rispetto al patrimonio dell'8,1 per cento nel 2007. Per quanto riguarda, infine, l'ENPALS e l'IPOST l'incidenza dei costi sul patrimonio si attesta intorno a poco più del 2 per cento.

2. La situazione patrimoniale mobiliare e immobiliare degli enti di previdenza pubblici

Per quanto riguarda le gestioni patrimoniali degli enti di previdenza pubblici, nella tabella 1 sono illustrati gli importi del patrimonio complessivo e la suddivisione dello stesso tra mobiliare e immobiliare, con i rispettivi rendimenti. Si fa presente che è stato preso come riferimento l'ultimo dato disponibile per ciascun ente.

TABELLA 1 VALORI PATRIMONIALI E RENDIMENTI

(importi in milioni di euro)

Enti pubblici	Patrimonio complessivo	Patrimonio immobiliare	Patrimonio mobiliare	Rendimento Complessivo	Rendimento immobiliare	Rendimento mobiliare	Anno di riferimento
INPS	2.697,5	307,8	2.389,7*	1,3%	-1,0%	1,6%	2006
INPDAP	21.581,7	782,1	20.799,6	1,0%	2,8%	0,9%	2006
IPSEMA	240,8	43,2	197,6	1,5%	7,5%	1,4%	2006
IPOST	1.824	57	1.767	0,1%	0,0%	0,1%	2007
ENPALS	1.354	61	1.293	0,5%	3,0%	0,4%	2006
INAIL	13.928	1.166	12.762	0,9%	3,3%	0,5%	2007

^{*} I dati del patrimonio mobiliare INPS comprendono anche le attività liquide dell'Istituto.

Dalle cifre si evincono alcuni casi particolari: per l'INAIL si osserva che nonostante il rilevante risultato patrimoniale positivo riscontrato nel 2007 (raggiunto a partire da un forte disavanzo: -3,7

milioni di euro nel 2004), emerge un punto critico relativo alla limitata autonomia nella gestione delle risorse finanziarie. In particolare, l'INAIL ha l'obbligo di trasferire l'avanzo di esercizio alla Tesoreria a titolo del tutto infruttifero (attualmente esiste in Tesoreria una giacenza di oltre 10 miliardi di euro) e ciò determina una vera e propria distorsione della natura della contribuzione assicurativa generando un serio pregiudizio nel rapporto fra l'Istituto, gli assicurati e le imprese. Al riguardo occorre ricordare che il rendimento di ogni somma o bene disponibile entra nel calcolo delle tariffe assicurative e quindi l'eliminazione del rendimento rende automaticamente necessaria la revisione delle tariffe.

Sicuramente una maggiore autonomia nella gestione delle risorse finanziarie dell'Ente non solo consentirebbe una più elevata valorizzazione delle rendite a favore dei lavoratori, ma si potrebbe anche prevedere la creazione di un sistema di supporto tecnico-amministrativo soprattutto per le piccole e piccolissime imprese.

Riguardo alla gestione del patrimonio, si fa presente che per oltre il 90 per cento esso è rappresentato dalla componente mobiliare, con un rendimento netto decisamente contenuto (0,7 per cento medio nel triennio considerato); la residua componente immobiliare invece risulta decisamente più redditizia facendo registrare un rendimento medio del 4,1 per cento nel triennio considerato. Al riguardo è necessario comunque ricordare che il limitato rendimento della gestione mobiliare è dovuto anche ai limiti in termini di autonomia gestionale imposti all'Istituto, di cui si è fatto cenno in precedenza.

In contrapposizione a quanto appena osservato circa l'attuale situazione positiva dell'Ente, si pone la difficoltà dell'Istituto nel recuperare il gettito contributivo non corrisposto (nel 2007 l'Istituto vanta crediti contributivi per 4,3 miliardi di euro), con conseguente aumento dei costi dovuti al recupero dei predetti crediti.

Il rendimento medio del patrimonio totale dell'INPS nel triennio 2004-2006 è dell'1,4 per cento con un rendimento medio del patrimonio immobiliare dello 0,8 per cento e del patrimonio mobiliare, che costituisce la quota prevalente del patrimonio totale (pari nel 2006 all'89 per cento del patrimonio totale), dell'1,5 per cento.

Per l'INPDAP nello stesso triennio si riscontra un rendimento medio del patrimonio totale pari solo allo 0,7 per cento, con un rendimento medio del patrimonio immobiliare del 4,4 per cento e del patrimonio mobiliare, che costituisce la quota prevalente del patrimonio totale (pari nel 2006 a circa il 96 per cento del patrimonio totale), dello 0,6 per cento.

Il rendimento del patrimonio totale per l'IPSEMA nel triennio considerato è del 2,5 per cento, con un rendimento medio del patrimonio immobiliare del 7,4 per cento ed un rendimento medio del patrimonio mobiliare dell'1,5 per cento.

3. La gestione caratteristica delle Casse dei professionisti

Per quanto attiene alle Casse di previdenza del liberi professionisti, bisogna distinguere la situazione delle Casse privatizzate con il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 da quella delle Casse già nate private con il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, perché presentano situazioni sostanzialmente diverse, sia per la modalità di calcolo delle prestazioni, sia per il sistema di gestione finanziaria, con conseguenze differenziate in termini di sostenibilità e di adeguatezza delle prestazioni.

3.1. Le Casse privatizzate (decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509)

Dall'analisi dei bilanci consuntivi 2004-2006 e preventivi 2007 è emerso che l'andamento del numero degli iscritti di gran parte delle Casse *ex* 509 presenta tassi di crescita abbastanza sostenuti, particolarmente rilevanti per la Cassa FORENSE (circa 7 per cento medio annuo); per la Cassa GEOMETRI invece si osserva un forte incremento dei contributi (+10,7 per cento medio annuo) principalmente dovuto alla dinamica dei redditi (tasso di crescita medio annuo pari a oltre il 5 per cento).

Per l'ENPAIA si registra nel corso del triennio 2004-2006 una sostanziale stabilità del numero di contribuenti, mentre è prevista una contenuta crescita per il 2007. Il patrimonio netto dell'ente risulta in costante crescita nel corso del triennio.

Per INARCASSA, con il rilevante aumento degli iscritti in attività verificatisi negli ultimi anni, il rapporto pensionati/iscritti, risulta pari mediamente al 9,2 per cento nel periodo analizzato.

La Cassa del Notariato presenta un'incidenza del prelievo contributivo (28 per cento) e un'età media al pensionamento (74 anni) di gran lunga più elevate rispetto alla media delle altre casse professionali: l'insieme di questi due elementi fa sì che la cassa, anche osservando le proiezioni di lungo periodo riportate nel bilancio tecnico attuariale, presenti un andamento prospettico che si mantiene sostanzialmente in equilibrio.

Caso a parte l'ENASARCO che, nel periodo considerato, presenta un numero di iscritti sempre lievemente decrescente; ciò è dovuto principalmente alla particolare gestione degli iscritti silenti (definiti come coloro che non contribuiscono da più di tre anni), il cui numero risulta piuttosto elevato e con tassi di variazione sempre positivi. Tale problematica, che può essere comunque legata alla natura della professione degli agenti e rappresentanti di commercio, si ritiene debba essere risolta al più presto con una normativa specifica.

Al fine di valutare la sostenibilità di tali casse un indicatore interessante è costituito dal rapporto tra contribuenti (cfr. tabella 2) e numero di trattamenti pensionistici; per l'insieme delle casse privatizzate ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 tale valore nel 2006 è mediamente intorno a 4. Questo rapporto va visto soprattutto in relazione alle corrispondenti variazioni annue, anche perché assieme al rapporto tra pensione media e contributo medio influenza il parametro entrate/uscite ed in definitiva la stessa stabilità di lungo periodo.

TABELLA 2

PRINCIPALI INDICATORI ANAGRAFICI ED ECONOMICI
DELLE CASSE PROFESSIONALI – ANNO 2006

	CONTRIBUENTI/ PENSIONATI	PENSIONE MEDIA/ CONTRIBUTO MEDIO
ENASARCO	2,4	2,4
ENPACL	3,6	2,0
ENPAM – FONDO QA	4,1	1,9
ENPAM – FONDO QB	6,9	0,7
ENPAM – MG	2,8	1,9
ENPAM - FSA	1,5	0,9
ENPAM - FSE	0,2	0,2
CASSA FORENSE	5,5	3,5
CASSA GEOMETRI	4,0	3,1
INARCASSA	11,2	4,7
CASSA NOTARIATO	2,0	1,3
CASSA COMMERCIALISTI	9,9	3,6
CASSA RAGIONIERI	5,5	2,7
ENPAF	2,8	1,6
ENPAV	4,0	2,1
INPGI (gest. principale)	3,3	2,8

Il rapporto tra pensione media e contributo medio costituisce anch'esso un indicatore di sostenibilità finanziaria: l'indice è risultato mediamente pari a 2 per le Casse ex 509. I contributi tendono a crescere per effetto dell'aumento dei redditi, ma il contributo medio risulta spesso moderato dalla presenza dei contribuenti marginali (giovani che iniziano la carriera e pensionati attivi). L'andamento di tale rapporto è influenzato da una molteplicità di fattori: redditi degli iscritti, aliquote contributive applicate, metodo di calcolo della pensione, composizione della platea dei contribuenti.

Potrebbe essere particolarmente interessante la valutazione per tutte le gestioni del contributo di equilibrio al momento dell'ingresso in assicurazione; la conoscenza di tale indicatore permetterebbe un adeguato confronto di costo tra le prestazioni previste nelle diverse gestioni.

Si rileva inoltre come l'elevato valore attuale dell'indicatore demografico contribuenti/pensionati, ben lungi da quello teorico a regime, per la CNPADC, così come per INARCASSA ed in misura minore per quasi tutte le altre Casse, configura una situazione di instabilità demografica futura nel rapporto tra il numero dei contribuenti e quello dei pensionati.

Tale rapporto è destinato a ridursi drasticamente nel corso degli anni. L'entità e la «rapidità» di tale riduzione sono connesse all'effettiva distribuzione demografica degli attuali contribuenti e dei pensionati ed alla previsione dei futuri nuovi contribuenti. La riduzione del valore di tale rapporto trova chiaro riscontro nei valori indicati nella tabella 3.

Si osserva che una forte concentrazione di contribuenti nella fascia di età giovane, come accade in diverse Casse privatizzate, denota una situazione di evoluzione di tale rapporto nel senso di una riduzione dello stesso fino a valori che possono raggiungere l'unità, ma in tempi lunghi, connessi cioè con l'andata in pensione di tale collettività di giovani contribuenti.

Il rapporto pensione media/contributo medio indica, sia pure in termini medi, il numero di contribuenti necessari attualmente per pagare una pensione. Tale indicatore è particolarmente significativo in un'ottica di gestione a ripartizione pura, che prevede cioè il pagamento delle pensioni correnti mediante i contributi correnti. Ottica di gestione a ripartizione pura che non può essere perseguita da quegli enti che, per effetto della loro attuale distribuzione dei contribuenti e della previsione sui futuri nuovi contribuenti, vedranno nel corso del tempo drasticamente ridursi il rapporto contribuenti/pensionati.

Per tali enti risulta assolutamente necessaria l'introduzione di una riserva patrimoniale adeguata, che dovrà essere utilizzata assieme ai suoi rendimenti per pagare una congrua parte della pensione dei futuri pensionati, attualmente giovani contribuenti, in modo da mantenere una sostanziale stabilità del trattamento pensionistico nel corso del tempo. Infatti quando questi andranno in pensione il basso valore del rapporto tra contribuenti e pensionati non consentirà di pagare prestazioni adeguate mediante l'utilizzo dei soli contributi correnti (cfr. tabella 3, ultima colonna relativa al 2040).

Si osserva inoltre che una particolare attenzione ai fini della sostenibilità finanziaria deve essere posta nei confronti di quelle Casse per le quali è prevedibile nel futuro una riduzione o cessazione di nuovi contribuenti. Nel qual caso è evidente che nel corso del tempo risulterà disponibile una sempre minore quantità di contributi correnti per pagare le pensioni correnti.

Per tali Casse la riserva patrimoniale dovrà progressivamente allinearsi, con l'esaurirsi dei contributi correnti, alla riserva dell'intero debito pensionistico dell'Ente.

TABELLA 3

	20	06	2040			
Casse Professionali	Rapporto(3) patrimonio-spesa pensioni	Rapporto contributi-spesa pensioni	Rapporto patrimonio-spesa pensioni	Rapporto contributi-spesa pensioni		
Cassa Forense	7,09	1,14	7,43	0,57		
Cassa Geometri	6,00	1,24	-2,96	0,52		
Cassa Notariato	7,68	1,58	7,82	1,24		
Enasarco	5,29	1,05	-5,27	0,47		
Enpacl	10,68	1,66	-3,09	1,61		
Enpam (FG-Quota A)	9,60	2,06	-8,62	0,43		
Inarcassa	17,04	4,05	2,99	0,51		
Cassa Forense	7,09	1,14	7,43	0,57		
Cassa Commercialisti	17,13	2,73	17,9	0,75		
Cassa Ragionieri	9,58	2,02	9,73	0,27		
ENPAF	6,37	1,7	35,22	1,39		
ENPAV	8,65	1,94	0,14	0,51		
INPGI (gest princ.)	4,77	1,15	3,76	1,17		

Un fattore decisivo in termini di sostenibilità è sicuramente l'evoluzione della collettività degli iscritti: molte Casse si avviano alla fase di piena maturazione pertanto il numero dei pensionati tende a superare quello dei contribuenti.

Per alcuni Enti sono state introdotte o sono in attesa di approvazione opportune modifiche regolamentari che tendono a migliorare sensibilmente la sostenibilità di lungo periodo. Tali modifiche hanno riguardato l'introduzione del criterio di calcolo contributivo, l'aumento dell'anzianità contributiva per il diritto a pensione, l'aumento dell'età pensionabile, l'aumento dell'aliquota per il calcolo del contributo soggettivo etc.. Nonostante ciò alcune riforme permettono solo di dilazionare ma non di evitare l'emergere degli squilibri nelle gestioni previdenziali.

Il permanere di detti squilibri sembra indicare che in futuro si renderanno necessari ulteriori significativi aggiustamenti nelle modalità di calcolo delle prestazioni e/o nei livelli di contribuzione previsti.

⁽³⁾ Tali rapporti sono stati elaborati sulla base dei dati tratti dalle relazioni del CER, società di consulenza della Commissione nella XV legislatura.

TABI	ELLA 4	
INDICAZIONI DA	BILANCI	TECNICI

	Anno bilancio tecnico	Saldo previdenziale – primo anno negativo	Saldo corrente – primo anno negativo	Patrimonio – primo anno negativo
ENASARCO	2005	2016	2020	2030
ENPACL	2006	2017	2019	2036
ENPAM – FONDO QA	2003	2018	2017	2028
ENPAM – FONDO QB	2003	2021	2021	2041
ENPAM - MG	2003	2018	2018	2026
ENPAM - FSA	2003	2020	2020	2031
ENPAM - FSE	2003	2004	2004	2008
CASSA FORENSE	2005(a)	2029	2032	2044
CASSA GEOMETRI	2005	2018	2023	2035
INARCASSA	2003	2025	2032	2043
CASSA NOTARIATO	2005	2020	Sempre positivo(b)	Sempre positivo(b)
CASSA COMMERCIALISTI	2005	2035	Sempre positivo(b)	Sempre positivo(b)
CASSA RAGIONIERI	2005	2026	2034	Sempre positivo(b)
ENPAF	2005	Sempre positivo(b)	Sempre positivo(b)	Sempre positivo(b)
ENPAV	2003	2023	2026	2041
INPGI (gest. princ)	2005	2022(c)	2023(c)	Sempre positivo(b)

⁽a): Nelle valutazioni non è stato previsto l'incremento del contributo del 2 per cento del contributo integrativo, in quanto ancora non approvato. Tale modifica comporterebbe uno spostamento al 2033 per il saldo previdenziale, al 2038 per il saldo corrente e ad una situazione positiva per il patrimonio per i trent'anni di valutazione.

3.2. Le Casse private (decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103)

Le Casse private (istituite con il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103) riguardano categorie professionali con un minor numero di iscritti (ENPAB, EPPI, ENPAPI, ENPAP, EPAP, INPGI gest.sep., ENPAIA).

Queste Casse sono sostanzialmente « agganciate », per quanto attiene alla modalità di calcolo della pensione, alla legge 8 agosto 1995, n. 335 recante « Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare ». Esse sono quindi di tipo contributivo e pertanto la pensione viene calcolata in base al montante contributivo accumulato da ogni iscritto, costituito dai contributi versati e dalla

⁽b): Positivo per tutto il periodo di valutazione.

⁽c): Secondo i dati del bilancio tecnico il saldo previdenziale e il saldo corrente tornerebbero positivi rispettivamente nel 2036 e nel 2035.

loro rivalutazione. Tale rivalutazione, appare legata a quanto previsto dalla legge n. 335 del 1995 e cioè risulta in base alla «...variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale, appositamente calcolata dall'Istituto Nazionale di statistica, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare... » (articolo 9 della legge n. 335 del 1995).

La problematica strutturale primaria che si presenta per tali enti è da ricondursi alla esiguità delle prestazioni che gli iscritti stanno maturando e di cui beneficeranno nella fase di quiescenza. Tale esiguità in termini assoluti è da ricondursi alla concomitanza di due fattori: la limitatezza dei redditi e la dimensione ridotta della aliquota contributiva. È necessario quindi adottare provvedimenti che favoriscano l'aumento della contribuzione finalizzata alla prestazione.

A tale riguardo non appare inutile la valutazione dell'opportunità di consentire l'incremento della contribuzione integrativa dal 2 per cento al 4 per cento e di consentire l'utilizzo di tale aumento per incrementare i montanti contributivi individuali. Tale possibilità deve, però, trovare una validazione di tipo normativo, infatti attualmente il contributo integrativo è vincolato, sulla base di quanto previsto dal decreto istitutivo di tali Casse, al valore del 2 per cento.

L'individuazione del livello contributivo necessario per ottenere una prestazione adeguata riporta alla problematica relativa al tasso di sostituzione. Il tasso di sostituzione è il rapporto, in termini percentuali, tra la prima rata di pensione e l'ultima retribuzione. Il valore di tale rapporto indica quale percentuale della retribuzione futura dell'individuo, sia pure incognita, verrà mantenuta al suo pensionamento, cioè, quanta parte del suo « tenore di vita » futuro, legato alla retribuzione, potrà « conservare ». In tal senso la stima in termini assoluti del valore futuro della pensione è meno significativa della stima del tasso di sostituzione, cioè della stima relativa al valore futuro del rapporto tra la prima pensione e l'ultima retribuzione.

Il tasso di sostituzione è influenzato, oltre che dal livello contributivo, anche dal tasso di rivalutazione dei contributi, dalla crescita reddituale del soggetto e dai coefficienti di trasformazione utilizzati per il calcolo della pensione.

Per quanto riguarda i coefficienti di trasformazione, cioè i coefficienti che si utilizzano per trasformare, al momento del pensionamento, il montante contributivo in rendita, è opportuno che tali enti li riadeguino « frequentemente ». Tale esigenza è motivata dal fatto che scostamenti negativi dei loro valori da quelli effettivi portano ad un *deficit* che ricade sulla sostenibilità previdenziale del sistema della stessa categoria professionale.

Per quanto attiene in dettaglio alla gestione delle casse private ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103 negli anni di riferimento può osservarsi come tali enti si trovino tutti in una fase di evoluzione iniziale della propria gestione previdenziale caratterizzata da tassi di variazione degli iscritti estremamente positivi, a fronte di un livello di prestazioni scarsamente significativo. Tali enti attraversano quindi una fase di accumulazione, in cui il patrimonio si accresce costantemente e così i relativi impieghi.

Gli Enti ex 103 non presentano al momento problemi di sostenibilità in quanto caratterizzati da modalità di calcolo della prestazione di tipo contributivo, d'altra parte il problema di fondo per tali Enti è l'adeguatezza delle prestazioni (cfr.tabella 5).

Circa quest'ultima esistono importanti indicatori, come il tasso di sostituzione, che rivelano l'esigenza di un attento monitoraggio dell'andamento del livello delle pensioni.

TABELLA 5
INDICAZIONI DAI BILANCI TECNICI

	Anno bilancio tecnico	Saldo previdenziale – primo anno negativo	Saldo corrente – primo anno negativo	Patrimonio – primo anno negativo
ENPAP	2002	Sempre positivo(b)	Sempre positivo(b)	Sempre positivo(b)
EPAP	2004	2038	Sempre positivo(b)	Sempre positivo(b)
EPPI	2003	2032	Sempre positivo(b)	Sempre positivo(b)
ENPAB	2003	2035	Sempre positivo(b)	Sempre positivo(b)
ENPAPI	2004	Sempre positivo(b)	Sempre positivo(b)	Sempre positivo(b)
INPGI (gest. sepatata)	2003	2035	Sempre positivo(b)	Sempre positivo(b)

(b): Positivo per tutto il periodo di valutazione.

Un altro indicatore interessante (cfr. tabella 6) è il rapporto tra contribuenti e numero di trattamenti pensionistici; per queste Casse tale valore nel 2006 è mediamente intorno a 50. Tale rapporto va visto soprattutto in relazione alle corrispondenti variazioni annue, anche perché assieme al rapporto tra pensione media e contributo medio influenza il parametro entrate/uscite ed in definitiva la stessa stabilità di lungo termine.

Il rapporto tra pensione media e contributo medio costituisce anch'esso un indicatore di sostenibilità finanziaria: l'indice è risultato mediamente pari a 0,5 per le casse ex 103.

TABELLA 6

PRINCIPALI INDICATORI ANAGRAFICI ED ECONOMICI
DELLE CASSE PROFESSIONALI (DLG. N.103/96) – ANNO 2006

	CONTRIBUENTI/ PENSIONATI	PENSIONE MEDIA/ CONTRIBUTO MEDIO
ENPAP	44,9	0,5
EPAP	35,3	0,6
EPPI	16,3	0,4
ENPAB	79,2	0,4
ENPAPI	86,4	0,3
INPGI (gest. separata)	53,2	0,5

4. La situazione patrimoniale mobiliare e immobiliare delle casse dei professionisti.

Per quanto riguarda le gestioni patrimoniali delle casse privatizzate, nella tabella 7 sono illustrati gli importi del patrimonio complessivo e la suddivisione dello stesso tra mobiliare e immobiliare, con i rispettivi rendimenti. Si fa presente che è stato preso come riferimento l'ultimo dato disponibile per ciascun Ente.

TABELLA 7

VALORI PATRIMONIALI E RENDIMENTI CASSE EX D.LGS. 509/1994

(importi in milioni di euro)

Enti privati	Patrimonio complessivo	Patrimonio immobiliare	Patrimonio mobiliare	Rendimento complessivo	Rendimento immobiliare	Rendimento mobiliare	Anno di riferimento
ENASARCO	5.678	2.956	2.722	3,4%	0,9%	6,1%	2007
ENPACL	493	124	369	4,9%	2,0%	5,9%	2007
ENPAM	7.548	2.796	4.752	3,2%	1,5%	4,3%	2006
CASSA FORENSE	3.428	405	3.023	10,3%	0,8%	11,5%	2006
CASSA GEOMETRI	1.677	399	1.278	2,1%	1,8%	2,2%	2007
INARCASSA	3.196	688	2.508	2,9%	2,4%	3,0%	2006
CASSA NOTARIATO	1.238	495	743	9,5%	3,6%	13,4%	2006
CASSA COMMERCIALISTI	2.393	234	2.159	8,2%	2,2%	8,8%	2006
CASSA RAGIONIERI	1.043	434	609	7,1%	2,0%	10,7%	2006
ENPAF	896	191	705	4,0%	1,9%	4,5%	2006
ENPAIA	1.111	361	750	2,8%	1,4%	3,4%	2006
ENPAV	138	15,3	122,6	7,3%	1,0%	8,0%	2006
INPGI (gest. principale)	1.252	698,3	553,7	4,8%	0,0%	8,3%	2006

Per ogni Cassa risulta importante analizzare la gestione dei patrimoni che hanno in molti casi rendimenti fluttuanti; si osserva soprattutto un calo del rendimento degli investimenti mobiliari negli ultimi anni.

Dai dati emerge il caso particolare dell'ENASARCO, con un patrimonio composto per il 50 per cento da immobili, il cui rendimento, nonostante il tentativo di miglioramento dell'efficienza della gestione, è rimasto sempre molto basso (1,1 per cento medio). Per contro la gestione mobiliare, grazie soprattutto alla componente titoli, ha fatto registrare rendimenti di buon livello (intorno al 6 per cento).

Per quanto attiene la variazione del patrimonio di CNPADC, CNPR, ENPAF, ENPAV, INPGI (Gest. princ.) dal 2004 al 2006 si registra mediamente una crescita di quello mobiliare – con la sola eccezione dell'ENPAV per il quale si registra una contenuta contrazione da 125,3 mln a 122,6 mln – ed una sostanziale stabilità di quello immobiliare, con l'eccezione dell'ENPAF che riduce il proprio patrimonio immobiliare da 235 mln a 191 mln e dell'INPGI (Gest. Princ.) per il quale tale patrimonio cresce da 661 mln a 698,3 mln.

I rendimenti del patrimonio appaiono nel periodo positivi e mediamente elevati. Risulta comunque opportuna una standardizzazione della modalità di valutazione.

In merito alla gestione del patrimonio degli Enti ex 103, si evidenzia un patrimonio costituito quasi esclusivamente dalla componente mobiliare. Il rendimento netto del patrimonio complessivo risulta mediamente soddisfacente negli anni analizzati, tuttavia sarebbe opportuno incrementare gli investimenti con titoli a basso indice di rischio o nel settore immobiliare, anche in considerazione dell'attuale andamento del mercato finanziario.

Per quanto riguarda in particolare l'ENPAB, l'ENPAPI, l'INPGI (Gest. Sep.) si osserva che essendo tali enti di più recente costituzione alla loro « giovane età » è legato il fenomeno di un saldo previdenziale decisamente positivo, in quanto evidentemente si registra un numero di pensionati inferiore a quello dei contribuenti, fenomeno che risulta rilevante ai fini della crescita delle disponibilità patrimoniali che risultano in prevalenza attestate nel settore mobiliare.

Per quanto attiene i rendimenti del patrimonio, anche per questi Enti appaiono nel periodo considerato positivi e mediamente elevati. Risulta comunque opportuna una standardizzazione della modalità di valutazione.

TABELLA 8

VALORI PATRIMONIALI E RENDIMENTI CASSE EX D.LGS.103/1996

(importi in milioni di euro)

Enti privati	Patrimonio complessivo	Patrimonio immobiliare	Patrimonio mobiliare	Rendimento complessivo	Rendimento immobiliare	Rendimento mobiliare	Anno di riferimento
ENPAP	268	5	263	4,2%	0,0%	4,3%	2006
EPAP	322	13	309	5,2%	0,0%	5,5%	2006
EPPI	394	93	301	5,1%	2,9%	5,8%	2006
ENPAB	175,4	3,9	171,5	3,5%	0,0%	3,5%	2006
ENPAPI	115,4	0,8	114,6	3,2%	3,8%	3,2%	2006
INPGI (gest. separata)	143,3	0,0	143,3	7,2%	_	7,2%	2006

Per quanto attiene la gestione finanziaria del patrimonio mobiliare di tali Enti appare necessario attivare controlli rivolti ad accertare la congruità tra le tipologie di investimento e la finalità previdenziale di quest'ultimo. Si deve tenere conto del fatto che il flusso di uscite per prestazioni di un Ente previdenziale è « abbastanza prevedibile » mentre la maggiore incertezza riguarda le future entrate contributive. Questo fatto può e deve essere utilizzato nella scelta degli orizzonti di investimento.

È in tale ottica che l'utilizzo di strumenti finanziari diretti, derivati e strutturati deve essere inquadrato e giustificato. Risulta pertanto importante accertare che l'utilizzo dello strumento finanziario sia effettuato nella piena consapevolezza, da parte di chi è deputato all'amministrazione delle risorse patrimoniali, sia della natura dello strumento nella sua tipologia qualitativa, il che richiede un'adeguata comprensione dei meccanismi logici che ne sono alla base, sia della sua adeguatezza alla finalità previdenziale. Tali consapevolezze dovranno altresì essere integrate da quella relativa alla misura di esposizione al rischio che l'utilizzo dello strumento finanziario comporta, la cui quantificazione deve essere effettuata in modo realistico secondo un « principio di massima perdita realizzabile » e quindi confrontata con la quantificazione del guadagno realisticamente conseguibile. Atteso che, comunque, nel *trade-off* rischiorendimento si deve privilegiare la riduzione del rischio.

Maggiore attenzione deve essere posta in materia di consapevolezza per quanto attiene l'utilizzo di strumenti finanziari più complessi. L'utilizzo di strumenti derivati e/o strutturati deve avvenire solo in presenza di adeguate e documentate valutazioni espressamente effettuate dalle quali deve emergere con chiarezza a fronte del rischio il « profilo di utilità previdenziale attesa ».

L'utilizzo di strumenti derivati e strutturati, secondo quanto accertato dal Ministero del *Welfare* (vedi audizione del Prof. Geroldi del 11 febbraio 2009), presenta in diversi casi aspetti di criticità in termini quantitativi, nonché eccessivi livelli percentuali di utilizzo. Si ricorda al riguardo che la Commissione sta svolgendo un'indagine conoscitiva « Sulla situazione economico-finanziaria della casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali », il cui documento conclusivo darà conto delle risultanze dell'analisi svolta.

Appare infatti utile un attento approfondimento puntuale sulla natura ed il contenuto degli strumenti effettivamente utilizzati dagli Enti.

In tema di gestioni patrimoniali particolare attenzione dovrebbe quindi essere dedicata alla regolamentazione degli investimenti mobiliari; a tal fine potrebbe essere redatto un provvedimento legislativo simile, nella sostanza, al decreto del Ministro del Tesoro n. 703 del 1996 a suo tempo emanato con riferimento alle forme di previdenza complementare e attualmente in via di aggiornamento.

I due principali obiettivi che tale regolamentazione degli investimenti dovrebbe prefiggersi sono:

incentivare l'efficienza della gestione;

garantire la protezione del risparmio previdenziale.

La normativa dovrebbe seguire due direttrici principali: una di tipo qualitativo e una di tipo quantitativo.

Le indicazioni di tipo qualitativo riguardano la sana e prudente gestione, in merito alla diversificazione dei rischi e degli investimenti, alla massimizzazione dei rendimenti netti, al contenimento dei costi. Si tratta di principi generali che devono essere rispettati nell'attività di investimento delle risorse.

Le indicazioni di tipo quantitativo sono tese ad evitare una rilevante presenza di investimenti in strumenti non regolamentati, emessi in paesi che non appartengono all'OCSE, oppure ad evitare l'eccessiva concentrazione in una singola emittente.

Inoltre l'impostazione dovrebbe tendere a privilegiare il controllo del rischio con i moderni strumenti oggi disponibili, rispetto ad un mero controllo di tipo quantitativo del peso degli *assets* sul portafoglio e dell'aderenza o meno ai benchmark di riferimento.

Un altro aspetto da tener presente riguarda la trasparenza nelle strategie seguite, oltre che la trasparenza con cui si accede a particolari strumenti finanziari.

Infine, un elemento non meno importante deve essere rappresentato dalla vigilanza, che può esplicarsi sia ex ante, mediante indicazioni sui modelli gestionali, sia ex post, verificando la conformità sostanziale delle strutture organizzative, delle politiche di investimento, delle procedure di gestione del rischio con i principi generali posti a tutela degli iscritti.

5. I costi di gestione delle Casse dei professionisti

Altra problematica rilevante per la maggior parte delle Casse è quella relativa ai costi di gestione, che dovrebbero essere razionalizzati e in alcuni casi ridotti. Dall'analisi dei dati emerge che per le Casse ex 509 la crescita dei costi di gestione dal 2004 al 2006 è legata principalmente alla crescita dei costi per il personale, di cui in alcuni casi è aumentata anche la consistenza numerica, anche in relazione all'aumento del numero di iscritti.

Dall'analisi dei dati delle tabelle 9 e 10 emerge che i costi in percentuale del patrimonio sono quasi sempre contenuti a livello inferiore al 2 per cento, sia per le Casse ex 509, sia per le Casse ex 103.

TABELLA 9 COSTI DI GESTIONE PER CASSE EX D.LGS.509/1994

(importi in milioni di euro)

Enti privati	Costi totali (a)	Personale	Funz. Uffici	Organi di gestione	Patrimonio (b)	Rapporto (a) / (b)	Anno di riferimento
ENASARCO	43,7	23,5	9,0	0,9	5.678	0,8%	2007
ENPACL	8,8	4,3	2,7	1,0	493	1,8%	2007
ENPAM	115,7	27,6	9,9	3,9	7.548	1,5%	2006

Enti privati	Costi totali (a)	Personale	Funz. Uffici	Organi di gestione	Patrimonio (b)	Rapporto (a) / (b)	Anno di riferimento
CASSA FORENSE	25,0	13,1	8,0	2,8	3.428	0,7%	2006
CASSA GEOMETRI	29,1	8,5	15,3	2,7	1.677	1,7%	2007
INARCASSA	38,1	11,8	13,1	3,7	3.196	1,2%	2006
CASSA NOTARIATO	7,2	4,0	1,3	1,5	1.238	0,6%	2006
CASSA COMMERCIALISTI	13	7	1	2	2.393	0,5%	2006
CASSA RAGIONIERI	9	4,7	2,5	1,6	1.043	0,9%	2006
ENPAF	12,96	-	-	0,25	896	1,4%	2006
ENPAV	4,62	2,35	-	0,59	138	3,3%	2006
INPGI (gest princip)	25,6	10,3	2,1	1,1	1.252	2%	2006

TABELLA 10
COSTI DI GESTIONE PER CASSE EX D.LGS.103/1996
(importi in milioni di euro)

Enti privati	Costi totali (a)	Personale	Funz. Uffici	Organi di gestione	Patrimonio (b)	Rapporto (a) / (b)	Anno di riferimento
ENPAPI	2,7	0,9	0,6	0,6	115,4	2,3%	2006
ENPAB	1,8	0,4	0,1	0,5	175,4	1%	2006
EPPI	4,5	1,2	1,8	1,2	394	1,1%	2006
ENPAP	3,0	0,8	1,0	1,0	268	1,1%	2006
EPAP	4,1	1,2	0,0	1,3	353	1,2%	2006
INPGI (gest. separata)	1,7	0,7	0,04	0,2	143,3	1,2%	2006

CONCLUSIONI

Il sistema pensionistico italiano nel suo complesso dovrà continuare ad essere gestito a « ripartizione assistita », cioè con rilevanti interventi da parte dello Stato. Non appare,infatti, realistico pensare che nel futuro tali interventi pubblici possano ridursi, data l'entità dello squilibrio previdenziale che comunque rimarrà nel sistema, o che possano essere incrementati data la loro già attuale rilevanza.

In particolare per quanto attiene l'INPS si prevede che nel breve periodo il saldo pensionistico (differenza tra entrate contributive e spesa per pensioni), che al netto degli interventi della GIAS risulta già pesantemente negativo, subirà una riduzione delle entrate contributive correlata all'andamento negativo della congiuntura economica, pur in presenza di risparmi di spesa derivanti dall'inasprimento delle condizioni di pensionamento (le cosiddette « quote »). Nel medio-lungo periodo (a partire dal 2020 in poi) il saldo pensionistico si aggraverà, invece, notevolmente a causa del forte aumento della spesa derivante dalla consistente crescita del numero delle pensioni da erogare. Vanno poi valutati gli effetti della crisi economica sugli andamenti dell'incidenza della spesa sul PIL.

Per quanto riguarda l'INPDAP i dati relativi al periodo 2004-2007 presentano aspetti di criticità tali da pregiudicare, nel breve periodo, la sostenibilità finanziaria dell'Istituto, in assenza di misure che comportino un rilevante incremento strutturale delle entrate, la cui entità è tale che non può che essere messa in carico a sistematici trasferimenti da parte dello Stato.

Le riforme attuate mirano ad evitare ulteriori e non sopportabili disavanzi del sistema pensionistico e non già alla sua autosufficienza. Con il progressivo entrare a regime del sistema di calcolo contributivo introdotto con la riforma Dini del 1995 si avrà un consistente ridimensionamento delle pensioni. Tale fatto accadrà pur in presenza di un'elevata aliquota contributiva ed è conseguenza principalmente, oltre che della situazione occupazionale, della struttura demografica della popolazione italiana. Nei prossimi trenta/quarant'anni si abbatterà sul sistema pensionistico l'onda demografica della generazione dei baby boomers, vero e proprio «tsunami demografico» che produrrà un incremento del 50 per cento della popolazione anziana.

Questo fatto produrrà enormi problemi – senza contare che sul fronte assistenziale poco è stato fatto a livello pubblico – per la copertura della spesa pensionistica: chi pagherà le loro pensioni?

È importante che la « risposta » a tale domanda sia costituita da una popolazione numerosa e attiva specialmente nelle età avanzate. Le future politiche sociali e del lavoro devono tenere presente che questa esigenza è di « natura tecnica » e non si può sperare di farvi fronte con politiche emergenziali che significano drastici interventi dell'ultima ora che « scaricano sugli ultimi arrivati » il fardello di una mancata e previdente gestione del problema pensionistico.

Con la progressiva entrata in vigore del sistema di calcolo contributivo, la pensione futura è destinata ad un consistente ridimensionamento. Tale sistema vede la pensione rapportata a quanto accumulato in fase di attività, cioè al montante contributivo. Montante che dipende sia dai contributi versati, sia dalla dinamica del relativo tasso di rendimento, che per legge è il tasso di variazione medio quinquennale del PIL nominale. Montante contributivo che al momento del pensionamento è convertito in rendita pensionistica mediante il coefficiente di trasformazione, che dipende da molte variabili, ma principalmente dall'aspettativa di vita.

L'attuale tasso di variazione del PIL, di segno largamente negativo, incide pertanto negativamente e pesantemente sui montanti contributivi e quindi sulle future pensioni contributive degli italiani. Tale effetto si accompagna a quello di riduzione dei coefficienti di trasformazione a partire dal 2010, riduzione derivante dall'allungamento dell'aspettativa di vita.

L'adeguamento dei coefficienti avverrà, secondo l'attuale previsione normativa, con cadenza triennale. Per salvaguardare l'entità della pensione l'aumento dell'età di pensionamento risulta il rimedio naturale. È importante attivare politiche atte ad incentivare la previdenza complementare.

È importante attivare controlli: « dei singoli regimi assicurativi, degli andamenti economico-finanziari del sistema previdenziale obbligatorio, delle dinamiche di correlazione tra attivi e pensionati, e dei flussi di finanziamento e di spesa » (L. 335/95, articolo 44, compiti del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale).

È bene che tali valutazioni siano effettuate sulla base di oggettivi indicatori di sostenibilità, peraltro già previsti dalla L. 335/95 (articolo 1, comma 5), e non su previsioni ottimistiche che spesso si rivelano errate anche nel breve periodo. Al riguardo si osserva che il rapporto tra la spesa pensionistica italiana e il PIL, in base al DPEF 2010-2013, raggiungerà il valore del 15,5 per cento già nel 2010, con diversi decenni d'anticipo rispetto a quanto previsto nel precedente DPEF 2009-2012.

Per quanto concerne gli enti di previdenza privati, occorre sottolineare che di giorno in giorno il quadro normativo di molte Casse professionali sta evolvendo grazie alle approvazioni delle riforme in tema di prestazioni e contribuzione da parte degli organi vigilanti.

In particolare per le « Casse 509 » il problema principale è la sostenibilità che migliorerà certamente a seguito delle predette modifiche normative; per le « Casse 103 » invece il problema principale è l'adeguatezza, peraltro almeno in parte in via di soluzione grazie al proposto aumento del contributo integrativo fino al 5 per cento e la possibilità di destinare parte dei proventi all'aumento dei montanti individuali degli iscritti.

A proposito di contributo integrativo, si ritiene che in futuro la misura di tale contributo dovrebbe essere allineata tra le varie casse, con utilizzo sia per le prestazioni sia per la copertura di spese sia per la copertura di eventuali rendimenti garantiti.

Inoltre si ritiene opportuno, se non necessario, dare indicazioni sui criteri di investimento mobiliare, il più possibile omogenei per le diverse Casse, in modo da incentivare l'efficienza delle gestioni e nel contempo garantire la protezione del risparmio previdenziale. Occorre stimolare poi la ricerca di soluzioni praticabili per rendere più redditizi gli investimenti immobiliari.

Oltre a questo, un'attenzione particolare va rivolta al contenimento delle spese generali, eventualmente stimolando il coordinamento di alcuni servizi comuni alle varie Casse.

Ancora si ritiene opportuno prevedere criteri il più possibile omogenei per la contabilizzazione delle voci di bilancio e per la determinazione dei rendimenti dei patrimoni.

Passando ad aspetti più strettamente tecnici, sarà utile un riesame dei diversi indicatori richiesti dal decreto ministeriale 29.11.2007, integrandoli eventualmente con ulteriori parametri utili per l'analisi e il confronto dei bilanci tecnici delle Casse.

Infine si sottolinea la necessità di definire in maniera chiara, esplicita ed obiettiva il parametro di riferimento per la sostenibilità delle gestioni previdenziali, tenuto conto che i patrimoni immobiliari di alcune Casse risultano sottovalutati.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

SOMMARIO

Audizione di Giuseppe Arena, Amministratore unico della società Arena Sub (Svolgimento e conclusione)

159

Mercoledì 13 gennaio 2010. – Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

Audizione di Giuseppe Arena, Amministratore unico della società Arena Sub.

(Svolgimento e conclusione).

La seduta comincia alle 14.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di Giuseppe Arena, Amministratore unico della società Arena Sub, che ringrazia per la sua presenza.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente* e il senatore Candido DE ANGELIS (PdL).

Giuseppe ARENA, Amministratore unico della società Arena Sub, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia Giuseppe Arena per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 13 gennaio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 16.

25

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

SEDE REFERENTE:	
DL 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa. C. 3097 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	3
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni	
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina del dottor Davide Giacalone a Presidente dell'ente DigitPA. Atto n. 56 (Esame e rinvio)	9
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla programmazione dei lavori della Commissione	11
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Venezia il 6 febbraio 2009. C. 3014 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	13
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	16
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo con allegati, dichiarazioni e atto finale, fatto a Bruxelles il 25 luglio 2007. C. 3015 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	14
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	17
Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la misura del contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi. Nuovo testo C. 1524 Lo Presti (Parere alla XI Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	14 18
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
AVVERTENZA	15
II Giustizia	
SEDE REFERENTE:	
DL 193/2009: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario. C. 3084 Governo (Esame e rinvio)	19
Disposizioni in materia di remissione tacita della querela. C. 1640 Contento (Seguito esame	

ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Atto n. 150 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	27
III Affari esteri e comunitari	
COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO:	
Comunicazioni del Presidente	29
IN SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese concernente la mutua assistenza in materia penale, fatto a Roma il 28 ottobre 1998. C. 2934 Governo (Esame e rinvio)	31
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al Traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006. C. 2935 Governo (Esame e rinvio)	34
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Incontro con una delegazione parlamentare del Land di Amburgo	35
IV Difesa	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	36
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Nuovo testo C. 2364, approvato dal Senato e abb. (Parere alla II Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	38
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo con allegati, dichiarazioni e atto finale, fatto a Bruxelles il 25 luglio 2007. C. 3015 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Nulla osta)	39
Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi. Nuovo testo C. 1524 (Parere alla XI Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione)	40
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Venezia il 6 febbraio 2009. C. 3014 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	42
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 2326 Governo (Parere alle Commissioni II e III) (Esame e rinvio)	43
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici. Atto n. 170 (Rilievi alla I Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e conclusione – Valutazione favorevole)	44
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE). Atto n. 144 (Rilievi alla VIII Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e	47
conclusione – Rilievi)	46

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. Atto n. 157 (Rilievi alla VIII Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e rinvio)	47
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. Atto n. 135 (Rilievi alla XI Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Rilievi)	48
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	50
VII Cultura, scienza e istruzione	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	51
COMITATO RISTRETTO:	
Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis	51
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
SEDE CONSULTIVA:	
Sui lavori della Commissione	52
Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la misura del contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi. C. 1524 Lo Presti (Parere alla XI Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	53
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. Atto n. 157 (Seguito dell'esame e rinvio)	53
SEDE REFERENTE:	
Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue. C. 2966 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	54
ALLEGATO (Emendamenti)	56
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	57
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 2326 Governo (Parere alle Commissioni II e III) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	58
Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica. Nuovo testo C. 2722 sen. Ranucci, approvata dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	59
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano (Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio)	61
INTERROGAZIONI:	
5-01821 Contento: Obbligatorietà della patente nautica e del requisito della maggiore età per la conduzione degli acquascooter	63
ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)	66

5-01928 Delfino: Inefficienza nelle modalità di espletamento dei controlli aeroportuali nello scalo di Roma Fiumicino	63
ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)	68
5-02120 Laganà Fortugno: Progressivo ridimensionamento del trasporto merci su ferrovia .	64
ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)	69
5-02127 Laganà Fortugno: Riduzione dei servizi ferroviari in Calabria e per la Sicilia in conseguenza all'entrata in vigore del nuovo orario ferroviario	64
ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)	71
5-02198 Bergamini: Difficoltà per i viaggiatori relative allo spostamento dei propri bagagli nelle stazioni ferroviarie	64
ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)	73
5-02208 Barbareschi: Obsolescenza e inadeguatezza del sistema ferroviario della regione Sardegna	64
ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)	74
AVVERTENZA	65
X Attività produttive, commercio e turismo	
SEDE REFERENTE:	
Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. C. 2754 Vignali (Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali, C. 2655 Mura e C. 2680 Jannone – Nomina di un Comitato	
ristretto)	80
SEDE CONSULTIVA:	
Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi. C. 1524 Lo Presti (Parere alla XI Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	88
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Venezia il 6 febbraio 2009. C. 3014 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)	90
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo con allegati, dichiarazioni e atto finale, fatto a Bruxelles il 25 luglio 2007. C. 3015 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)	90
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	90
UTTICIO DI FRESIDENZA INTEGRATO DAI RAFFRESENTANTI DEI GRUFFI	90
XI Lavoro pubblico e privato	
SEDE CONSULTIVA:	
Sui lavori della Commissione	91
Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	92
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-02315 Paladini: Situazione occupazionale dello stabilimento Unilever di Caivano	93
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	101
5-02316 Di Biagio e Antonino Foti: Situazione occupazionale dei dipendenti del gruppo Delta	94
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	102

5-02317 Gnecchi ed altri: Finanziamento del piano d'azione per le pari opportunità nell'accesso al lavoro	94
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	103
5-02318 Delfino e Poli: Risorse da destinare agli ammortizzatori sociali	95
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	105
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441-quater-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	95
AVVERTENZA	100
XII Affari sociali	
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano (Seguito dell'esame e rinvio)	107
ALLEGATO (Emendamento approvato)	111
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	110
AVVERTENZA	110
XIII Agricoltura	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale dei rappresentanti dell'Associazione Canapa Italia, in materia di interventi per consentire e incentivare la coltivazione della canapa « sativa »	112
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa sull'attività agricola. Atto n. 164.	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante attuazione del decreto legislativo di riordino della normativa sull'attività agricola. Atto n. 168. Alla Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione (Esame congiunto e rinvio)	112
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	116
AVVERTENZA	116
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE CONSULTIVA:	
Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica. Nuovo testo C. 2722, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (Esame e rinvio)	117
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo con allegati, dichiarazioni e atto finale, fatto a Bruxelles il 25 luglio 2007. C. 3015 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	120
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. Atto n. 135 (Seguito dell'esame, ai sensi	
dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	122

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE). Atto n. 144 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).	12
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	12
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	12
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	
Sui lavori della Commissione Sulla pubblicità dei lavori	12 12
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa: audizione di esperti	12
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGI- LANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del direttore di RAITRE (Audizione svolta)	12
Audizione del direttore di Rainews24 (Audizione svolta)	13
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	
ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE:	
Esame della relazione annuale sui bilanci consuntivi 2004-2005-2006, di previsione 2007 e bilanci tecnici attuariali (Seguito dell'esame e rinvio)	13
ALLEGATO (Nuovo schema della proposta di relazione annuale sui bilanci consuntivi 2004-2005-2006, di previsione 2007 e bilanci tecnico-attuariali degli enti previdenziali pubblici e privati)	13
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	
Audizione di Giuseppe Arena, Amministratore unico della società Arena Sub (Svolgimento e conclusione)	15
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI	
LIFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16





16SMC0002690